REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII BARI, 26 GIUGNO 2012 N. **91**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aiugno 2012, n. 1094

Comuni Andria e Trani (BT): SP33 (ex SP13) "Andria-Bisceglie". Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 0+000 al km 3+500. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P). Proponente: Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore infrastrutture, viabilità e trasporti.

Pag. 18775

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1095

Comune di Biccari (FG) - Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Allestimento definitivo a produzione con collegamento alla rete di raccolta esistente e adeguamento della strada di accesso. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente: ENI S.p.A.

Pag. 18782

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aiugno 2012, n. 1096

Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto

Pag. 18788

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1097

Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.

Pag. 18798

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1100

DGR n. 960 del 09/06/09 - Approvazione modifiche del regolamento d'uso del marchio di qualità con l'indicazione di origine registrato al n. 006390496 - Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del mercato interno (UMAI).

Pag. 18800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1101

L.R. 30-6-1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16 - Alienazione di immobili ex ERSAP, rispettivamente nella Provincia di Foggia e di Lecce - Approvazione.

Pag. 18814

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1102

Approvazione tra Regione Puglia, Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia (PRAP) e il Centro Giustizia Minorile per la Puglia delle linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Pag. 18815

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1103

Art. 12 L.R. 39/11 - Risorse finanziarie vincolate. Variazione in aumento. Fondo per le attività delle consigliere di parità regionale e provinciali anno 2010 di cui all'art. 18, co. 2, del DLgs 198/2006. D. del Min. del Lavoro e delle Pol. Soc. del 22.12.10 euro 29.927,79 (saldo 25%) - Cap. di entrata n. 2056216/12 Cap. di spesa n. 953075/12 U.P.B. di entrata 020119 - U.P.B. di spesa 020501.

Pag. 18826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1104

Strumenti di ingegneria finanziaria "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo tranched cover" - Modifica dello schema di Accordo di Finanziamento redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA - Approvazione del Piano delle Attività redatto ai sensi dell'art. 43,comma 2, del Regolamento CE) n. 1828/06 della Commissione.

Pag. 18827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1105

Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 "Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.: correzioni materiali e ulteriori precisazioni

Pag. 18889

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1106

DGR 744 del 13/05/2008 Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Asse V: intervento "Interramento linea ferroviaria in agro di Modugno (FAL)"

Pag. 18942

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aiugno 2012, n. 1108

Contt. 1337-1338/95/DL. 119/95/N-DL. TURINFORM - FINATER spa c/ Regione Puglia. Autorizzazione transazione - Approvazione schema atto di transazione.

Pag. 18943

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2012, n. 1111

Servizio pubblico stagionale di collegamento marittimo sulla linea Manfredonia - Rodi Garganico per l'anno 2012.

Pag. 18951

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2012, n. 1112

DGR 849/2012 - DGR 900/2012 - Individuazione delle modalità di gestione transitoria, per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia - Proroga dei Commissari ad acta.

Pag. 18952

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1094

Comuni Andria e Trani (BT): SP33 (ex SP13) "Andria-Bisceglie". Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 0+000 al km 3+500. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P). Proponente: Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore infrastrutture, viabilità e trasporti.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 88 del 02/08/2011 la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha approvato il progetto preliminare dell'opera in oggetto, trasmettendolo ai Comuni di Andria e Trani con note prot. n. 29653 del 05/08/2011 per l'adozione della variante dello strumento urbanistico comunale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/10/2011, trasmessa dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani Settore infrastrutture, viabilità e trasporti con nota prot. n. 15368 del 13/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 2968 del 23/03/2012, il Comune di Trani (BT) ha approvato il progetto preliminare dell'opera in oggetto e ha adottato la variante urbanistica al PUG, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001, esprimendo, nello stesso atto, parere obbligatorio ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P esplicitando la sussistenza dei presupposti per la deroga;

- con nota prot. n. 19855 del 05/03/2012, trasmessa dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani
 Settore infrastrutture, viabilità e trasporti con nota prot. n. 15368 del 13/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 2968 del 23/03/2012, il Comune di Andria (BT) ha espresso parere obbligatorio ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P esplicitando la sussistenza dei presupposti per la deroga;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico, che ha la durata temporale del piano cui è riferito, viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica su:
 - conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
 - rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
 - legittimità delle procedure;
 - idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore infrastrutture, viabilità e trasporti n. 29948 del 09/08/2011, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio al n. 7339 del 19/09/2011, è pervenuta, da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore infrastrutture, viabilità e trasporti, richiesta di Parere Paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

- A1- Relazione generale
- A2- Studio Ambientale Preliminare
- A2- Studio Ambientale Preliminare allegati
- B- Corografia piano delle località
- C2- Planimetria di PR su aerofotogrammetrico
- C3- Planimetria di progetto
- C4- Piano particellare d'esproprio
- D- Piano descrittivo d'esproprio
- E- Profilo longitudinale
- F- Sezione di norma
- G- Sezione 1-11
- G- Sezione 12-24
- G- Sezione 25-36
- G- Sezione 37-45
- G- Sezione 46-53
- G- Sezione 54-67
- G- Sezione 68-75
- H- Opere d'arte minori
- Elenco prezzi unitari
- L- Computo metrico estimativo
- M- Capitolato Speciale d'Appalto
- N- Disciplinare prestazionale
- O- Cronoprogramma
- P- Quadro economico
- S- Calcolo uomini-giorno

(Descrizione intervento proposto)

Come descritto e rappresentato nella documentazione in atti, gli interventi di correzione plano- altimetrica e sistemazione della tratta stradale della SP 33 "Andria-Bisceglie" compresa tra il km 0+000 (abitato di Andria) e la progressiva km 3+500, particolarmente degradata e/o deformata, prevedono la sistemazione di 3.500 m di tracciato per una larghezza complessiva di 13,00 m.

Le lavorazioni prevedono:

- scavo e riempimento con misto granulare stabilizzato meccanicamente per la fascia di ampliamento;
- strato di base in tout-venant bituminoso per la fascia di ampliamento;
- risagomatura stradale dello spessore di 4,00 cm per l'intera sede stradale;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso semi-aperto drenante (spessore di 3,5 cm);
- smontaggio e ricollocazione di barriere metalliche di protezione esistenti e Installazione di nuove barriere metalliche di protezione in tratti diversi:
- realizzazione di muri di calcestruzzo armato di recinzione e di contenimento della sede stradale;
- ampliamento dei tombini esistenti in c.a.;
- formazione di cunette stradali del tipo alla francese, in conglomerato cementizio;
- spostamento ed integrazione della segnaletica verticale esistente e formazione di segnaletica stradale nei tratti interessati dalla nuova pavimentazione;
- realizzazione di impianto di pubblica illuminazione nel tratto urbano del comune di Andria:
- interventi minori di finitura (canalette di scolo, cordoli in cls, lavori agrari, ecc.).

La sezione scelta è quella di una strada a carreggiata unica della categoria "C1" "extraurbane secondarie", del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 Novembre 2001, riguardante le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, soluzione base a 1+1 corsie da 3,75 m per senso di marcia, banchine laterali di 1,50 m, per una larghezza totale di 10,50 m oltre a cunette laterali di 0,70 m e due muretti in cls dello spessore di 30 cm su ambo i lati per una occupazione complessiva di 12,50 m, con intervallo di velocità 60 < Vp <100 Km/h.

Con la realizzazione della suddetta opera il progetto prevede l'occupazione con relativi espropri per pubblica utilità delle aree di allargamento su ambo i lati della sede stradale e pertanto saranno adottate tutte le procedure espropriatrive previste dal DPR n.327 del 08/06/2001 e s.m.i.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa,

dalle tavole tematiche del PUTT/P, nonché dalle tavole del PUG di Trani (BT), si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Andria (BT), dall'analisi della documentazione trasmessa è emerso che:

 per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in parte in ATE di tipo B e in ATE di tipo C;

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regio-

nale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

 Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la

- tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

- per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:
- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dalle aree di pertinenza e dalle aree annesse di componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento denominati "Versanti e crinali", e precisamente da ripe fluviali, sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P; inoltre l'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale denominato "corso d'acqua", e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P:
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse biologico-vegetazionale; si ritiene di specificare, altresì, che per ciò che attiene ai beni diffusi nel paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, dalla documentazione fotografica e dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che l'area d'intervento è interessata dalla presenza in alcuni tratti di piante isolate, e pareti a secco, che il citato art. 3.14 delle NTA del PUTT/P riconosce come beni da salvaguardare come rappresentando elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento risulta interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di una componente storico-culturale denominata "Zone archeologiche", e precisamente dal tratturo "Barletta-Grumo", sottoposto agli indirizzi e direttive di tutela sia per l'area di pertinenza sia per l'area annessa di cui all'art. 7 e alle prescrizioni di base di cui agli artt. 8 e 9 del Piano Comunale dei Tratturi (L.R. n. 29/2003), approvato con DCC n. 24 del 02/05/2011.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Trani (BT), considerato che il Comune si è dotato di PUG, il quale ha ottenuto l'attestazione di compatibilità con DGR n. 184 del 17/02/2009 in relazione alle disposizioni della L.R. n. 20/01 e al PUTT/P, ed è inoltre approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2009 e pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009, dall'analisi della documentazione trasmessa è emerso che:

- per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in ATE di tipo D (zona agricola E5);
 - Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "D" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3.
- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle
 componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o
 importanza ecologica, economica, di difesa del
 suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse
 biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo
 del patrimonio botanico e vegetazionale autoc-

- tono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia / ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.
- per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:
 - Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di n. 3 componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento denominati "Reticolo morfo-idrologico", e precisamente da "Impluvi senza cigli di scarpata", sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. 4.09.2 delle NTA del PUG;
 - Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse biologico- vegetazionale;
 - Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storicoculturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento risulta in parte antropizzato, in quanto interessato da viabilità locale ed extraurbana e da manufatti rurali, alcuni dei quali appartenenti alla categoria dei beni diffusi del paesaggio agrario (art. 3.14 delle NTA del PUTT/P). l'area d'intervento, inoltre, presenta alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela, quali le emergenze idrogeomorfologiche e il tratturo.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si precisa che gli interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze della strada in oggetto interessano gli ATD del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico e il tratturo, ma non risultano in contrasto con i relativi indirizzi e direttive di tutela.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi per i successivi livelli di progettazione, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per gli ATD e gli ATE interessati.

Prescrizioni:

- la pendenza di tutti i tracciati viari (viabilità di piano, percorsi pedonali) sia configurata seguendo il più possibile le pendenze naturali del terreno, al fine di evitare rilevanti movimenti di terra a danno dell'attuale assetto orografico;
- le nuove barriere di sicurezza, previste in materiale metallico, siano realizzate con muretti a secco, secondo le disposizioni contenute nell'allegato alla DGR 5 luglio 2010, n. 1554 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000";

Indirizzi:

Nelle successive fasi di progettazione, al fine di un migliore inserimento paesaggistico nel contesto di riferimento:

- all'eventuale abbattimento di specie arboree, faccia seguito il relativo reimpianto o la messa a dimora di altri esemplari nella stessa area, in maniera tale da costituire filari con intervalli regolari di alberatura stradale a distanza di sicurezza dalla sede stradale
- nelle isole di traffico sia conservata il più possibile la permeabilità, mettendo a dimora soggetti arborei e/o arbustivi con sistemazione planimetrica a sesto irregolare non rado, ovvero con impianto a morfologia naturaliforme e mediante l'utilizzo di soggetti arborei e/o arbustivi di specie ed altezza differenziata, comunque rientranti nel novero della vegetazione naturale potenziale dell'ambito territoriale di riferimento; in alternativa potranno essere anche utilizzate, in analogia al contesto paesaggistico di riferimento, specie della vegetazione arborea antropogena ovvero specie delle alberature poderali che attualmente caratterizzano, con la loro presenza, il paesaggio agrario di riferimento in cui l'intervento in progetto si colloca (Olea europea);
- sia lasciata una fascia erbosa di almeno 40 cm ai due lati della strada e alla base dei muretti a secco, per favorire la permeabilità;
- eventuali scarpate dei rilevati siano interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, ecc.;
- sia prevista la realizzazione, nelle immediate vicinanze delle aree verdi (lungo le scarpate, nelle rotatorie) di strutture in pietra tradizionali di modesta entità, quali specchie, tratti di muretti a secco ecc., che possano fungere anche da microhabitat di colonizzazione da parte di specie botaniche e faunistiche:
- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008, è necessario prevedere per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano,

giardini, parcheggi), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovranno essere garantite i seguenti indirizzi:

- siano limitate l'area di cantiere e le relative opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc), in quanto la stessa non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto come identificato nelle relative tavole tematiche del PUTT/P o del PUG; tali aree saranno interessate esclusivamente dall'allargamento stradale e le opere non dovranno comportare l'abbattimento di alberi o arbusti, manufatti rurali e gli altri beni diffusi del paesaggio agrario, ripristinando totalmente, a cantiere ultimato, lo stato dei luoghi;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente con le previsioni di progetto;
- gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Trattandosi di opera di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle NTA), resta ferma la necessità di acquisire l'Attestazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga (art. 5.07 delle NTA del PUTT/P), previa presentazione dello Studio di impatto paesaggistico (art. 4.02 delle NTA del PUTT/P) e degli elaborati previsti dal DPCM 12/12/2005, prima dell'approvazione del progetto definitivo da parte dei rispettivi Consigli Comunali. La suddetta attestazione di compatibilità paesaggistica potrà assumere, esplicitandolo, valore di Autorizzazione Paesaggistica.

Eventuali modifiche del progetto preliminare, intervenute in ragione dell'accoglimento delle osservazioni dei terzi interessati all'interno del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche dei Comuni di Andria e Trani, dovranno essere nuovamente sottoposte a parere paesaggistico ex. art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, se necessario in deroga, ex. art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in deroga (art. 5.07 delle NTA del PUTT/P) in merito alle varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore infrastrutture, viabilità e trasporti, relativamente al progetto denominato "SP 33 (ex SP 13) "Andria-Bisceglie". Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 0+000 al km 3+500", il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, nei termini e con le prescrizioni riportati al punto "Indirizzi e prescrizioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di ANDRIA (BT) e TRANI (BT)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1095

Comune di Biccari (FG) - Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Allestimento definitivo a produzione con collegamento alla rete di raccolta esistente e adeguamento della strada di accesso. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Proponente: ENI S.p.A.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 - Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle NTA) il PUTT/P definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle NTA del PUTT/P). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, se necessaria, di cui segue le procedure.

l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o

la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

L'ENI S.p.A. ha presentato al Servizio Assetto del Territorio, con nota acquisita al prot. n° 4033 del 11/05/2010, richiesta di deroga relativa la progetto "Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Allestimento definitivo a produzione con collegamento alla rete di raccolta esistente", unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica:

- Relazione Paesaggistica "Area pozzo Ponte Casanova 2 Dir" Allestimento a produzione dell'area pozzo e collegamento alla rete di raccolta esistente;
- Integrazioni alla Relazione Paesaggistica "Area pozzo Ponte Casanova 2 Dir" Allestimento a produzione dell'area pozzo e collegamento alla rete di raccolta esistente;
- Allegato 1 corografia
- Allegato 2 inquadramento territoriale
- Allegato 3 ortofotocarta
- Allegato 4 carta geologica
- Allegato 5 carta idrogeomorfologica
- Allegato 6 carta dell'uso del suolo
- Allegato 7 PUTT/P Ambiti Territoriali Estesi
- Allegato 8 P.T.C.P. TAVOLA S1 Sistema delle qualità
- Allegato 9 P.T.C.P. TAVOLA B1 Tutela dell'identità culturale: elementi di matrice naturale
- Allegato 10 P.T.C.P. TAVOLA B2 Tutela dell'identità culturale: elementi di matrice antropica
- Allegato 11 P.R.G. del comune di Biccari
- Allegato 12 P.A.I.
- Allegato 13 planimetria catastale Tratturo Regio
- Allegato 14 planimetria stato di fatto area pozzo Pontecasanova 2 dir
- Allegato 15 planimetria generale allestimento definitivo a produzione

- Allegato 16 planimetria di progetto tracciato condotta: testa pozzo Pontecasanova 2 dir -dorsale
- Allegato 17 documentazione fotografica carta dei punti di vista
- Allegato 18 documentazione fotografica
- Allegato 19 fotoinserimento allestimento definitivo a produzione Pontecasanova 2 dir

Successivamente, L'ENI S.p.A. ha presentato al Servizio Assetto del Territorio, con nota acquisita al prot. nº 5296 del 24/06/2011, ulteriore richiesta di deroga relativa la progetto "Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Adeguamento della strada di accesso all'area del pozzo", unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica:

- Relazione Paesaggistica "Area pozzo Pontecasanova 2 Dir" Adeguamento strada di accesso;
- Allegato 1 corografia
- Allegato 2 inquadramento territoriale
- Allegato 3 ortofotocarta
- Allegato 4 carta geologica
- Allegato 5 carta idrogeomorfologica
- Allegato 6 carta dell'uso del suolo
- Allegato 7 PUTT/P Ambiti Territoriali Estesi
- Allegato 8 PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti
- Allegato 9 P.T.C.P. TAVOLA B1 Tutela dell'identità culturale: elementi di matrice naturale
- Allegato 10 P.T.C.P. TAVOLA B2 Tutela dell'identità culturale: elementi di matrice antropica
- Allegato 11 P.R.G. del comune di Biccari
- Allegato 12a P.A.I.
- Allegato 12b Carta delle aree golenali e fasce di pertinenza fluviale
- Allegato 13 Regime vincolistico
- Allegato 14 planimetria stato di fatto
- Allegato 15 planimetria generale interventi
- Allegato 16 planimetria particolari intervento n. 1
- Allegato 17 planimetria particolari intervento n. 2
- Allegato 18 planimetria particolari intervento n.
- Allegato 19 planimetria particolari intervento n. 4
- Allegato 20 documentazione fotografica carta dei punti di vista
- Allegato 21 documentazione fotografica

Con nota prot. nº 6934 del 06/09/2011, il Servizio Assetto del Territorio ha richiesto all'ENI S.p.A., documentazione integrativa inerente il progetto "Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Adeguamento della strada di accesso all'area del pozzo". Ed in particolare:

 Relazione tecnica che dettagli la tipologia di opere previste entro l'area buffer dei 150 m dalla sponda del torrente Salsola e nell'area di pertinenza del Tratturo Lucera-Castel di Sangro, e relativa documentazione fotografica.

Con nota acquisita al prot. nº 564 del 13/01/2012 del Servizio Assetto del Territorio, l'ENI S.p.A ha trasmesso al Servizio la documentazione integrativa richiesta.

Con note prot. 4242 del 19/05/2011 e prot. 5676 del 07/07/2011, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, i progetti in oggetto unitamente alle relazioni tecniche illustrative di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Con nota prot. 4019 del 12/04/2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con 4377 del 10/05/2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla presente delibera allegato.

In merito alla sussistenza dei presupposti per la deroga di cui all'art 5.07 delle NTA del PUTT, il Comune di Biccari (FG), con note acquisite al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. 1037 del 02/05/2011 e prot. 6534 del 09/08/2011, ha espresso i pareri obbligatori.

(Descrizione intervento proposto)

Come documentato nella documentazione in atti il progetto "Area pozzo Ponte Casanova 2 Dir Allestimento a produzione dell'area pozzo e collegamento alla rete di raccolta esistente" prevede: l'allestimento a produzione dell'area a pozzo denominata "Ponte Casanova 2 Dir.", ossia l'installazione delle apparecchiature e della strumentazione necessarie a consentire la produzione del pozzo e la gestione delle sicurezze, ed il collegamento di tale pozzo, attraverso la realizzazione di

una condotta avente diametro nominale 3" e lunghezza di circa 2,2 km, alla rete di raccolta che afferisce alla Centrale del Gas di Roseto.

Il progetto "Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Adeguamento della strada di accesso all'area del pozzo" prevede: lavori sulla strada d'accesso alla postazione pozzo Pontecasanova 2 Dir che, allo stato attuale, è una strada secondaria non pavimentata, che si sviluppa su una lunghezza di circa 3,3 km e si raccorda alla viabilità principale innestandosi sulla SP 130 al km 8 in direzione N.

Il progetto in esame consiste nell'effettuare lavori di adeguamento, che impegneranno 4 sezioni del succitato tracciato stradale. Gli interventi in oggetto si sostanzieranno, dunque, nelle attività concernenti:

- Intervento n. 1 Realizzazione di una nuova area parcheggio e manovra nella parte antistante l'ingresso all'area pozzo (in catasto foglio 6 particelle n. 4, 5, 6 e 77);
- Intervento n. 2 Allargamento strada di accesso in corrispondenza di un canale di scolo esistente e relative opere di deflusso (in catasto foglio 5 particelle n. 48 e 123);
- Intervento n. 3 Allargamento strada di accesso in corrispondenza della curva a gomito e opere di deflusso del canale che attraversa la strada (in catasto foglio 5 particella n. 48);
- Intervento n. 4 Allargamento strada di accesso in corrispondenza della curva circolare e del canale di scolo e relative opere di deflusso (in catasto foglio 5 particella n. 8 e 122).

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

In relazione al progetto "Area pozzo Ponte Casanova 2 Dir Allestimento a produzione dell'area pozzo e collegamento alla rete di raccolta esistente" dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo B, C ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P). In particolare, l'area a pozzo denominata "Ponte Casanova 2 Dir" ricade interamente in ATE di tipo C, mentre la condotta di collegamento ricade per un piccolo tratto in ATE B e per la restante parte in ATE C ed E.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, AmbitiTerritorialiDistinti si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD corsi d'acqua (Tipo A -Torrente Salsola) sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT.

Infine, da approfondimenti d'ufficio, si rileva che in prossimità dell'area interessata dall'intervento sono presenti versanti e crinali.

 Sistema della copertura botanico-vegetazionale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

Da approfondimenti d'ufficio, si rileva che in prossimità dell'area interessata dall'intervento è presente un'area con Boschi e macchie la cui area annessa è sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento risulta interessata dall'area di pertinenze e area annessa di una componente culturale di riconosciuto valore e ruolo nell'assetto paesaggistico ed in particolare da un ATD Zone archeologiche - Tratturi sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT.

In relazione al progetto "Area Pozzo Ponte Casanova 2DIR - Adeguamento della strada di accesso all'areadelpozzo" dalla documentazione scrittografica trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo B, C ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P). In particolare, l'intervento N. 1 ricade in ATE B e C, l'intervento N. 2 ricade in ATE C, l'intervento N. 3 ricade in ATE B e C, l'intervento N. 4 ricade in ATE E.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, AmbitiTerritorialiDistinti si evince quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: gli interventi N. 2 e 3 risultano direttamente

interessati dall'area di pertinenza e area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD corsi d'acqua (Tipo A - Torrente Salsola) sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT. Da approfondimenti d'ufficio, si rileva che nell'area interessata dall'intervento N. 4 sono presenti versanti e crinali.

 Sistema della copertura botanico-vegetazionale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

Da approfondimenti d'ufficio, si rileva che in prossimità dell'area di intervento N.4 è presente un'area con Boschi e macchie la cui area annessa è sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: gli interventi N. 1 e 2 risultano interessati dall'area di pertinenze e area annessa di una componente culturale di riconosciuto valore e ruolo nell'assetto paesaggistico ed in particolare da un ATD Zone archeologiche -Tratturi sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT.

La documentazione presentata evidenzia altresì che gli interventi progettuali interviengono su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici.

Area tutelata ex lege o art 142 DLgs n. 42/2004 (sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157/2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63/2008):

 Lettera C - fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Torrente Salsola e Fiumara di Alberona (R.D. 20/12/1914 N. 6441 IN G.U. N.93); Lettera M - zone di interesse archeologico. Tratturo Lucera - Castel di Sangro

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento risulta caratterizzato da un paesaggio rurale fortemente omogeneo con dolci colline ricoperte da colture prevalentemente seminative, da rade formazione boschive e solcate da un fitto sistema idrografico, determinando la caratteristica grande uniformità spaziale di quest'area regionale. L'area interessata dai progetti appare comunque antropizzata, pur presentando alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela, quali il Torrente Salsola, corso d'acqua sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, boschi e macchie la cui area annessa è sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P e il tratturo Lucera - Castel di Sangro, zone archeologica sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce con l'area annessa e di pertinenza dell'ATD corsi d'acqua e Zone archeologiche -Tratturi e con l'area annessa dell'ATD boschi e macchie.

Premesso quanto innanzi, in relazione alla richiesta di deroga di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati, collocandosi in un contesto già trasformato precedentemente, essendo il pozzo denominato "Ponte Casanova 2DIR" già esistente. Inoltre, tali nuove opere appaiono funzionali alla messa in attività del sito.

(Conclusioni e prescrizioni)

Si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme;
- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale, sia del tutto esclusa, in sede di progettazione esecutiva del piano di cantierizzazione dell'opera di cui trattasi, la possibilità di interessare direttamente e/o indirettamente con opere provvisorie (quali piste di servizio, depositi di materiale, aree di stoccaggio, accessi e/o altre opere complementari) le compagini a bosco-macchia esistenti nelle vicinanze.
- Le opere provvisorie a fine lavori siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Inoltre, concordemente a quanto richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, si prescrive:

- per quanto attiene ai lavori di scavo per la realizzazione della condotta di collegamento del pozzo alla rete esistente, che siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa curata da soggetti aventi titoli formativi e professionali, da sottoporre preventivamente al vaglio della Soprintendenza di settore, alla quale dovrà essere comunicata, con preavviso, la data d'inizio dei lavori;
- per quanto attiene agli attraversamenti del tratturo n° 6 "Lucera - Castel di Sangro", in considerazione del fatto che non saranno realizzate nuove opere fuori terra, che sia ripristinato lo stato quo ante dei luoghi;
- qualora nel corso dei lavori dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare ulteriori prescrizioni a tutela degli elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione del progetto;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili "in deroga" ex art. 5.07 delle NTA.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Comune di Biccari (FG) e alla ENI S.p.A. per l'allestimento definitivo a produzione con collegamento alla rete di raccolta esistente e adeguamento della strada di accesso all'area del pozzo Ponte Casanova 2DIR, Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P con effetto di Autorizzazione Paesaggi-

stica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili "in deroga" ex art. 5.07 delle NTA;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento completo di elaborati progettuali:

- al Sig. Sindaco del Comune di Biccari (FG);

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento

- alla ENI S.p.A.;
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1096

Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ufficio Gestione Rifiuti, riferisce quanto segue:

Il verificarsi, in varie occasioni e localizzazioni, di allarmi radiometrici sul territorio della regione pugliese, all'ingresso di impianti per lo smaltimento/trattamento dei RSU, dotati di cosiddetto "portale radiometrico", ha posto il problema della individuazione di procedure standardizzate da adottare al fine di evitare l'insorgere di problematiche di tipo gestionale, sanitario ed ambientale.

I portali radiometrici sono, in genere, strumentazioni in grado di rilevare radiazioni da radionuclidi anomale, confrontandole con quelle i cui valori possono essere posti come riferimento, producendo eventualmente "allarme", immediatamente registrato dagli operatori addetti. Quelli attualmente installati in Puglia hanno la caratteristica di essere "dinamici", cioè in grado di adattarsi alla particolare situazione ambientale in cui sono operativi, e tarabili al fine di elaborare ed evidenziare situazioni di allarme per differenza (rispetto al fondo misurato). Possono, inoltre, essere di varia tipologia in ordine alla capacità di rilevare la sola presenza di radiazione anomala, misurandone l'entità, o anche di individuarne il particolare radionuclide che l'ha prodotta.

Finora, gli impianti interessati dagli allarmi sono:

- Impianto complesso in agro di Massafra, gestito della CISA SpA, presso il quale si sono verificati 22 eventi;
- Impianto di biostabilizzazione in agro di Poggiardo (LE), gestito dalla Società "Progetto Ambiente Bacino LE2", presso il quale si sono verificati 12 eventi;
- Impianto complesso in agro di Ugento, gestito dalla Società "Progetto Ambiente Bacino LE3".

La mancanza del manifestarsi del problema negli impianti sinora risultati immuni può derivare, come è logico prevedere, o dalla assenza di portale di rilevazione in ingresso agli impianti medesimi o dalla presenza di uno strumento di rilevazione poco efficiente. Di conseguenza è ragionevolmente prevedibile il verificarsi di ulteriori situazioni di allarme non appena la dotazione tecnica impiantistica di questi strumenti di controllo/rilevazione dovesse essere estesa a tutte le installazioni esistenti sul territorio regionale. Pertanto il problema deve essere valutato per la sua rilevanza su tutto il territorio regionale e non solo con riferimento agli impianti sinora interessati dalle "allerte".

A seguito delle suddette segnalazioni di eventi, i gestori hanno provveduto a richiedere anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, oltre di ARPA Puglia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con strumenti portatili di rilevazione a "spettrometria gamma", in grado di rilevare l'inquinante e procedere alla successiva tipizzazione della positività.

Il contributo di ARPA nella gestione dei suddetti eventi ha assunto, invece, un carattere piuttosto limitato poiché la stessa è competente solo nella individuazione di primo livello della sostanza (registrazione della presenza di radioattività anomale). L'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e ARPA, Prefetture e Polizia ha consentito la risoluzione della problematica generata dalla presenza di rifiuti radioattivi tra i RSU in ingresso presso gli impianti suddetti, secondo procedure sostanzialmente configuratesi nel blocco dei mezzi interessati per il tempo necessario alla riduzione "spontanea" dell'attività radioattiva (tempi di dimezzamento propri dei vari radionuclidi).

Le procedure sin qui effettuate, benché abbiano consentito il trattamento adeguato dei rifiuti risultati positivi alla radioattività, non sono attuabili in ordinario, perché "ingessano" il sistema e generano costi non sostenibili.

Da qui la necessità che tutti i gestori d'impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti solidi urbani siano messi nelle condizioni di poter accedere ad adeguati procedimenti standardizzati e sicuri.

Le procedure semplici e condivise devono essere strumentali non solo alla efficienza ed economicità di gestione ma anche garanzia della sicurezza del personale, attivo ed operativo presso le Aziende di raccolta dei rifiuti che, diversamente, rischierebbe di essere esposto inconsapevolmente a rischio contaminazioni

A seguito delle segnalazioni sono stati attivati tavoli tecnici al fine di definire una procedura condivisa in ordine alle modalità di trattamento dei rifiuti con componente radioattiva "transitoria".

E' stata convocata una prima riunione che ha interessato, oltre ai Dirigenti del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifiche e dell'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia, i rappresentanti dei seguenti Enti, o strutture, a vario titolo competenti per materia: Dott. Angelo Domenico COLASANTO, Direttore Generale ASL BARI; Dott. Giovanni GORGONI, Direttore Generale ASL BAT; Dott.ssa Paola CIANNAMEA, Direttore Generale ASL BRINDISI; Dott. Attilio MANFRINI, Direttore Generale ASL FOGGIA; Dott. Valdo MELLONE, Direttore Generale ASL LECCE; Dott. Vito Fabrizio SCATTAGLIA, Direttore Generale ASL Taranto; Dott. Vitangelo DATTOLI, Direttore

Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Bari; Dott. Tommaso MORETTI, Direttore Generale Ospedali Riuniti di Foggia; Dott. Giuseppe LIANTONIO, Direttore Generale IRCCS Ospedale "Saverio De Bellis"; Dott. Luciano LOVECCHIO, Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"; Dott. Domenico Francesco CRUPI, Direttore Generale dell'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza"; Suor Margherita BRAMATO, Direttore Generale della Pia Fondazione Card. G. Panico; Dott. Mauro CARONE, Direttore Centro IRCCS Fondazione S. Maugeri di CASSANO delle MURGE (BA); Dott.ssa Carmen CHIARAMONTE, Direttore Generale dell'IRCCS Medea; S.E. Don Domenico LADDAGA, Governatore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"; S.E. dott. Mario TAFARO, Prefetto di BARI; S.E. dott. Carlo SESSA, Prefetto di BAT; S.E. dott. Nicola PRETE, Prefetto di BRINDISI; S.E. dott. Francesco MON-TELEONE, Prefetto FOGGIA; S.E. dott.ssa Giuliana PERROTTA, Prefetto di LECCE; S.E. dott. Claudio SAMMARTINO, Prefetto di TARANTO; Dott. Massimo BLONDA, Direttore Scientifico ARPA Puglia; ARPA Puglia, DAP BARI; ARPA Puglia, DAP BAT; ARPA Puglia, DAP BRINDISI; ARPA Puglia, DAP LECCE; ARPA Puglia, DAP TARANTO; ARPA Puglia, DAP FOGGIA; VV.FF Comando di BARI; VV.FF Comando di BRIN-DISI: VV.FF Comando di FOGGIA: VV.FF Comando di LECCE; VV.FF Comando di TARANTO; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. BARI; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. BAT; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. BRIN-DISI; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. FOGGIA; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. LECCE; Direzione Territoriale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro Prov. TARANTO; Assessore regionale alla Sanità, Dr. Ettore ATTOLINI; Avv. Davide PELLEGRINO, Capo di Gabinetto Presidenza Giunta Regionale; Dr. Fulvio LONGO, Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Assessorato Regionale Sanità; Società Progetto Ambiente Bacino BA5; Società Progetto Ambiente Bacino LE2; Società Progetto Ambiente Bacino LE3; Società Progetto Ambiente FG Provincia; Società Progetto Ambiente LE Provincia; CISA SpA; DANECO SpA; AMIU Trani; AMICA Foggia; SIA FG4; AGECOS; MANDURIA Ambiente; Comune di Brindisi, Discarica Autugno; Ambiente e sviluppo SCARL.

Fra le varie conclusioni di detta riunione è stato stabilito di costituire un tavolo tecnico al fine di elaborare una circolare sulle procedure da attivare in caso di allerta radiometrico.

Il Tavolo tecnico è stato costituito, oltre ai Dirigenti del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifiche e dell'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia, da:

Avv. Angelo Buonfrate, UPI Puglia; Dott.ssa Elisabetta Allegretta, Dir. Reg. Lavoro Bari; Dott. Vitantonio Martucci, ARPA Puglia; Dott. Fulvio Longo, Ass.to Reg.le Sanità; Ing. Vittorio Piepoli, VV. FF. Taranto; Dott. Domenico Lagravinese, A.S.L. Bari; Dott. Mario Volpe, Prefettura di Bari; Ing. Carmine Carella, Sistema Imprese; Ing. Francesco di Francesco, Isp.to Lavoro Taranto.

I lavori si sono conclusi con un verbale che ha messo a fuoco gli elementi di base della circolare allegata, di cui si chiede la presa d'atto, che verrà trasmessa a tutti i soggetti interessati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997, art. 4 comma 4, lettere a) e k)

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente delibera

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore; viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di fare propri i contenuti della Circolare in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO

Circolare Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU

La presente "circolare", ha lo scopo di fare il punto sulla problematica allarmi radiometrici presso gli impianti di trattamento/smaltimento di RSU e di fornire un contributo condiviso alla risoluzione della medesima. Essa è frutto di un tavolo tecnico "ad hoc" costituitosi presso la Regione e partecipato da Prefetture, Vigili del fuoco, Dirigenti Sanitari, ISPESL e rappresentanti delle imprese di settore.

Destinataria della stessa sono:

- 1) Dirigenti Strutture sanitarie
- 2) Medici di base
- 3) Cittadini in terapia
- 4) Gestori Impianti di trattamento/smaltimento
- 5) Vigili del Fuoco
- 6) Prefetture
- 7) ISPESL
- 8) ARPA Puglia

1.- Rifiuti radioattivi e impiantistica di controllo

La pericolosità delle diverse sostanze radioattive non è sempre la stessa. Essa dipende da una serie di fattori tra i quali il tempo di dimezzamento (che può oscillare, a seconda del tipo di radionuclide, da pochi giorni alle migliaia di anni), la natura delle radiazioni emesse (si può trattare di particelle "alfa", "beta" o radiazioni "gamma" ed hanno caratteristiche di pericolosità estremamente differente sia relativamente alla loro natura che alle modalità di esposizione) e la concentrazione del radionuclide (rapporto tra la quantità di radioattività del radionuclide e la massa della matrice in cui essa è contenuta).

I radionuclidi di impiego sanitario sono tutti radionuclidi a tempo di dimezzamento breve, in quanto debbono espletare la loro funzione per un tempo circoscritto e non rimanere indefinitamente nel corpo del paziente, proprio per evitargli grosse dosi di radiazione. Essi, quindi, possono essere considerati radionuclidi a bassa pericolosità.

Nel 99% dei casi la rilevazione di radioattività nei RSU si è rilevata essere di origine sanitaria e i radionuclidi in causa (quasi esclusivamente Iodio 131) hanno tempi di dimezzamento inferiori ai 75 giorni. Solo occasionalmente è stata rilevata la presenza di Torio 232, proveniente da reticelle per lampade a gas smaltite in cassonetto, radionuclide che ha tempi di dimezzamento notevolmente superiori.

Diviene, quindi, imprescindibile la necessità di installare i portali radiometrici su tutti gli impianti di trattamento/smaltimento RSU, con la relativa disponibilità di componenti strutturali, come aree di sosta per i mezzi, aree per lo spargimento dell'RSU finalizzato alla ricerca della sorgente radioattiva, appositi locali in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo in attesa dell'esaurimento dei tempi di dimezzamento, etc. Di conseguenza i gestori sono tenuti a comunicare tali modifiche ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto

Conseguentemente nell'organigramma degli impianti di gestione e trattamento rifiuti dovrà essere presente l'**esperto qualificato** che gestisca le procedure da osservarsi a seguito di attivazione di allarme del portale radiometrico, assumendo le necessarie iniziative in relazione alla casistica riscontrata senza generare "procurati allarmi" negli operatori e nei cittadini coinvolti dall'evento.

2- NORME DI RIFERIMENTO

2.1- D. lgs n. 230/95 applicato agli smaltimenti

Il primo controllo radiometrico sugli scarti e rifiuti è stato introdotto con la legge 230/95. Successivamente, stante la frequenza dei ritrovamenti di piccole sorgenti e lo sviluppo della radiomedicina e radiodiagnostica, è nata la necessità di controllare anche i carichi inviati agli inceneritori di rifiuti ospedalieri e urbani in genere.

Dopo la rilevazione della radioattività anomala è necessario **risalire al tipo di radionuclide**, al fine di definire sia l'attività specifica, espressa in Bq/gr, (radioattività riferita all'unità di massa del materiale radioattivo) che l'attività totale, che rimanda, per il trattamento del rifiuto, alla Tabella I-1 dell'Allegato I del D. lgs. n. 230/1995 e ss. mm. ii. In questa tabella è riportato il valore di attività, per ciascun radionuclide, al di sopra del quale la pratica è soggetta alle disposizioni del suddetto decreto.

2.2- Definizione dei "Radioattivi"; a vita breve, media, lunga

La normativa italiana definisce **rifiuto radioattivo** un qualsiasi materiale in forma solida, liquida o gassosa, per il quale non è previsto alcun ulteriore utilizzo e che contiene radioattività a valori superiori ai **livelli di esenzione**. Per la maggior parte dei materiali, il livello di esenzione è posto a 1 Bq/g, ma nel caso di materiali con emissione di radiazioni alfa, maggiormente pericolose per l'uomo e l'ambiente, tale livello può essere sensibilmente ridotto (0,1 Bq/g o inferiore).

I rifiuti radioattivi, per il loro successivo trattamento e smaltimento, sono classificati in funzione del contenuto di radioattività, da cui discende il necessario grado di isolamento dalla biosfera, quindi la tipologia e il numero di barriere di contenimento da interporre tra rifiuto ed ambiente e il tempo di decadimento, che determina il periodo di isolamento del rifiuto dalla biosfera, affinché, attraverso tale processo naturale, perda il suo carico radioattivo.

Nella classificazione italiana (Guida Tecnica n. 26) sono di:

- a) <u>I categoria</u>: i rifiuti che decadono in mesi o al massimo qualche anno. Per questi è sufficiente la conservazione in sicurezza, affinché dopo il decadimento, possano essere smaltiti come rifiuti speciali. La loro origine è riferibile anche alla produzione di energia nucleare, ma soprattutto al settore della ricerca e medico-sanitario, dove si usa la radioattività nella diagnostica e terapia medica (cura del cancro);
- b) <u>II categoria</u>: i rifiuti che hanno un contenuto di radioattività che raggiungerà valori dell'ordine delle centinaia di Bq/g entro qualche **centinaio di anni**, oppure contengono radionuclidi a vita molto lunga ma in concentrazione di tale ordine. Per questa categoria sono previsti interventi di trattamento e condizionamento, ovvero una serie di processi atti a convertire il rifiuto in una forma solida, stabile e duratura, tipicamente monoliti di cemento con determinate e qualificate caratteristiche, che ne permetta la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, con garanzia di confinamento della radioattività in qualunque condizione. La loro provenienza è riferibile alle centrali nucleari, agli impianti del ciclo del combustibile, ma anche ad installazioni industriali, di ricerca e mediche ed alle sorgenti radioattive dismesse, usate in questi settori;

c) III categoria: i rifiuti che richiedono migliaia di anni (e più) per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine delle centinaia di Bq/g. Rientrano in questa categoria i rifiuti che contengono prodotti di fissione ed elementi transuranici (emettitori di radiazioni alfa e di neutroni) prodotti nei reattori di potenza. Anche il settore industriale, medico e della ricerca apporta un lievissimo contributo con le grandi sorgenti dismesse. I rifiuti di III categoria, per l'isolamento dalla biosfera richiedono processi di condizionamento (trasformazione in monoliti di vetro o cemento) o, nel caso del combustibile esausto, d'incapsulamento in contenitori ad alta integrità;......."

(da Risoluzione in Commissione 7-00774, presentata da G. Beneamati il 7.2.12, seduta n. 582).

2.3- Tipologia di materiale radioattivo prevalentemente rilevato

E' opportuno rilevare che i livelli di produzione di emissioni radioattive sinora riscontrati nei RSU conferiti negli impianti citati sono comunque risultati molto bassi. Questo lascia intendere che i rifiuti contenenti le sostanze radioattive rilevate provengono, con buona probabilità, da utenze domestiche, mentre solo in una limitatissima percentuale di casi la provenienza è di origine industriale.

Si tratta, in buona sostanza, di contaminazioni rivenienti da **reflui organici** prodotti da persone che hanno fatto ricorso, in tempi recenti, a strumenti diagnostici o dispositivi terapeutici basati sull'uso di radionuclidi, dimessi dalle strutture sanitarie e immediatamente ritornati nella propria residenza.

Tutto ciò lascia presagire la necessità che detta circolare affronti anche la questione della garanzia da parte delle strutture sanitarie che eserciscono attività di medicina nucleare e/o radioterapia metabolica di **fornire adeguata informativa ai pazienti sui comportamenti da assumere** una volta dimessi dalla struttura, al fine di evitare rischi di contaminazione.

I casi in cui lo smaltimento di sostanze radioattive è esente dal sistema regolatorio sono definiti dai seguenti articoli e allegati del decreto:

Art. 154, comma 2: definisce le condizioni di esenzione per lo smaltimento di sostanze radioattive: sono esenti dall'applicazione del decreto gli smaltimenti di sostanze radioattive che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- tempo di dimezzamento T1/2< 75 gg
- concentrazioni inferiori a 1 Bq/g;

Art. 105: all'attività contenuta nell'organismo umano, e pertanto anche ad un radiofarmaco dopo la sua somministrazione, non si applicano il Capo V e VI del decreto e pertanto neppure le particolari disposizioni relative ai rifiuti radioattivi, a condizione che sia comunque garantita la tutela della popolazione da tale potenziale fonte di rischio;

Allegato I, punto 6.1, lettera c): sono esenti dall'applicazione del decreto smaltimenti di rifiuti radioattivi in ambiente derivanti da pratiche con sostanze radioattive in concentrazioni o attività al di sotto delle soglie di applicazione dell'art. 22 del decreto.

Oltre al già citato art. 105 del decreto, riveste particolare importanza l'art. 4, comma 9, del D. Lgs. 187/2000: esso dispone che, in attesa del decreto applicativo previsto dall'art. 105, ai fini della tutela della popolazione, la dimissione dalle strutture sanitarie di pazienti soggetti ai trattamenti terapeutici indicati nell'allegato I, parte II, dello stesso D.Lgs. 187/2000, debba avvenire nel rispetto delle specifiche condizioni previste dal medesimo allegato; trattamenti terapeutici con scopi e/o sostanze radioattive diversi da quelli lì indicati dovranno viceversa essere oggetto di ospedalizzazione con

raccolta degli escreti e di valutazioni specifiche in ordine al rispetto dei limiti di dose e all'ottimizzazione della protezione della popolazione.

Pertanto, l'inevitabile immissione in ambiente dei radiofarmaci presenti nell'organismo umano sotto forma di escreti dei pazienti dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, pur esente dal sistema regolatorio, dovrà comunque essere tale da garantire la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti e dunque dovrà sempre essere oggetto di valutazioni specifiche da parte dell'esperto qualificato della struttura sanitaria, che dovrà fornire idonee istruzioni al paziente prima della dimissione.

Si ritiene che, al fine di assicurare una adeguata protezione della popolazione nel rispetto del principio di ottimizzazione, ciascun esercente debba quindi porre in essere una gestione dell'ospedalizzazione dei pazienti sottoposti alla pratica sopra definita che garantisca che, a seguito dell'immissione in ambiente di escreti radiocontaminati dopo la loro dimissione, la dose assorbita da un membro del gruppo critico della popolazione sia minore o uguale a 50 µSv/anno.

3 - SOGGETTI COINVOLTI E COMPETENZE

3.1- Strutture sanitarie

Una prima proposta risolutiva alla problematica emergente è sicuramente connessa alla possibilità/necessità di vincolare sia le Aziende Ospedaliere che le cliniche specializzate a provvedere ad adeguata informazione, indirizzata ai pazienti, sui modelli comportamentali da assumere riguardo ai residui organici prodotti successivamente all'assunzione di sostanze radioattive terapeutiche, informazioni che potrebbero prevedere, ad esempio, anche le **modalità di conferimento**, per il tempo necessario, dei residui prodotti dal soggetto in trattamento per essere avviate al corretto smaltimento nell'ambito dei propri sistemi organizzati.

3.2-Cittadini in terapia

Si tratta, quindi, di un'attività di sensibilizzazione dei pazienti in terapia e dei loro familiari, che deve vedere il coinvolgimento attivo dei medici specialisti, ovvero di base, anche attraverso la **predisposizione di specifici protocolli**.

La corretta gestione dei suddetti rifiuti "a monte" del circuito di trattamento/smaltimento, porterebbe sicuramente ad un notevole ridimensionamento del problema posto, con apprezzabile riduzione degli allarmi radiometrici.

3.3-Impianti di trattamento/smaltimento

Stante la difficoltà a provvedere già nella prima fase del processo di gestione dei rifiuti (che coincide con il prelievo del materiale dal cassonetto), alla installazione di strumentazione atta alla rilevazione di sostanze radioattive, è necessario che il **personale adibito a tali operazioni sia dotato di adeguati indumenti protettivi** (idonei a evitare l'inalazione di radiazioni ed inconsapevole immissione di residui nell'abitacolo dei mezzi di trasporto) e ciò indipendentemente dal carattere di eccezionalità che ha la rilevazione del rifiuto radioattivo.

La presenza dei portali negli impianti di trattamento/smaltimento pone la conseguente prescrizione che i gestori si dotino della consulenza di un **esperto qualificato** che intervenga in caso di allerta.

Inoltre nel documento di valutazione dei rischi di tali impianti, nonché di quelli delle ditte dedite alle raccolte, occorre siano contemplate le problematiche di igiene e sicurezza correlate al rischio in esame, comprese quelle legate alle "sorgenti orfane", da riportare sul DUVRI.

I portali radiometrici comunemente producono una valutazione sul superamento o no del livello di radioattività dovuto al fondo naturale, secondo i parametri di riferimento innanzi riportati. Pertanto, se il portale non segnala presenza di livelli anomali di radioattività si potrà procedere allo smaltimento od al trattamento dei rifiuti tal quali con le modalità ordinarie dello stabilimento ricevente il rifiuto.

Se, invece, il portale segnala la presenza di un'anomalia del fondo naturale è necessario procedere alla identificazione dei radionuclidi presenti nei rifiuti e, in base all'esito delle misure, porre in atto una delle seguenti procedure:

- a) se i rifiuti contengono solo radionuclidi con tempo di dimezzamento **inferiore a settantacinque giorni**, consentirne lo scarico in un'area appositamente individuata (resa idonea su parere dei Vigili del Fuoco e/o ARPA), e tenerli ivi depositati per un tempo sufficiente a ridurre la concentrazione a meno di 1 Bq/g (o, fino a quando il livello di radioattività non presenta più un'anomalia del fondo), quindi procedere allo smaltimento o al trattamento dei rifiuti tal quali con le modalità ordinarie dello stabilimento ricevente il rifiuto;
- b) se i rifiuti contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento **superiore a settantacinque giorni,** informare le autorità competenti (richiedendo ove necessario tramite il Prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, per misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio per i lavoratori e la popolazione), per avviare le idonee procedure volte ad identificare da un lato le responsabilità dell'improprio smaltimento e dall'altro le procedure da porre in essere per la corretta gestione di tali materiali.

3.4-Vigili del Fuoco e Prefetture

Per la gestione delle emergenze dovute a rifiuti radioattivi a vita breve, come innanzi qualificati, in presenza di adeguate dotazioni impiantistiche e esperto qualificato, come indicato al punto precedente, non risulta più necessario l'interventi dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture. Tuttavia la **frequenza degli accadimenti dovrà essere relazionata alle autorità competenti** (Regione, Vigili del fuoco e Prefetture) al fine di valutare l'efficacia delle azioni preventive poste in essere dalle strutture di cui al punto 3.1 e all'osservanza delle medesime da parte dei soggetti di cui al punto 3.2.

3.5-ISPESL

L'Ispel, quindi, opera nel senso della valutazione dei protocolli comportamentali per la gestione degli allarmi e la valutazione delle dotazioni strumentali a protezione degli operatori di settore, in particolare l'esperto qualificato a cui si è già fatto cenno, e la valutazione del piano rischi e sicurezza.

4-CONCLUSIONI

In quest'ottica non va trascurata la necessità di stabilire dei riferimenti uniformi e criteri di valutazione omogenei, sia riguardo alle prestazioni dei portali, e le modalità del loro utilizzo, che relativamente ai parametri di riferimento per le misurazioni dell'attività radiometrica, anche rapportandosi ad un valore della radiazione di fondo rilevato nel particolare luogo in cui avviene la misurazione e ad un valore di "discostamento" da quest'ultimo, utile a definire una reale situazione di allarme.

La presente circolare rappresenta, quindi, lo strumento di riferimento univoco ed oggettivo per i comportamenti da assumere da parte degli operatori interessati in caso di allarme radiometrico e, quindi, favorire i controlli, anche nei RSU, di eventuali "sorgenti orfane", così denominate perché di non identificabile origine, che potrebbero essere molto più pericolose, per la salute umana e l'ambiente, dei radionuclidi di origine sanitaria.

E' da ribadire la necessità di taratura dei portali e la fissazione della soglia di radiazione ritenuta pericolosa (coinvolgendo per questi aspetti ARPA, Vigili del Fuoco, ISPESL ed esperti di settore) al fine di stabilire con precisione in quali condizioni si debba effettivamente attivare la procedura di allarme, allo scopo di evitare di procurarne di falsi ed eliminare, di conseguenza, rallentamenti nelle normali operazioni di raccolta e smaltimento dei RSU a seguito, ad esempio, del blocco operativo di auto compattatori messi in "quarantena", fatto quest'ultimo, che deve rimanere ipotesi residuale.

L'ASSESSORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1097

Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.

L'Assessore Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario U.O. incaricato e confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

Premesso che

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. ha definito, quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti, l'adozione da parte dei Gestori di un sistema di gestione della sicurezza, nonché l'effettuazione di misure di controllo a cura dell'Ente Pubblico.

Nello specifico l'art. 7 del richiamato D.Lgs. 334/99 dispone che il Gestore degli stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 deve redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Il successivo art. 25 disciplina le misure di controllo, finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione posta in atto dal Gestore ed i relativi sistemi di gestione della sicurezza, inoltre dispone che le verifiche ispettive sono effettuate dalla Regione nelle more della piena attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e che quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e TTM.

In entrambe le fattispecie gli oneri economici relativi ai controlli sono posti a carico dei soggetti gestori (art. 29 del D.Lgs. 334/99).

La Legge Regionale 7 maggio 2008 n. 6 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" troverà applicazione ed efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98.

L'art. 4 comma 1 lett. n) della Legge Regionale n. 6/1999 e smi "Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)", assegna all'Agenzia il compito di fornire il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive, nonché il supporto tecnicoscientifico alle attività istruttorie propedeutiche all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.

Con D.G.R. 801 in data 23.03.2010 è stato stabilito, tra l'altro, di incaricare delle verifiche ispettive l'ARPA Puglia e di dare concreto avvio alle attività.

Con successiva DGR 1553 in data 05.07.2010 sono state definite e approvate, tra l'altro, le linee di indirizzo per lo svolgimento di tali controlli, inoltre è stata definita la tariffa in acconto di euro 5.000,00, posta a carico del gestore.

Dette linee di indirizzo precisano che i verbali di sopralluogo ed i rapporti delle attività svolte siano redatti attenendosi alle linee guida previste dal Decreto Direttoriale n° 232 in data 25.03.2009 del Ministero dell'Ambiente e TTM "Linee guida recanti criteri e procedure con cui andranno condotte nelle more Le verifiche ispettive".

Il richiamato atto Direttoriale prescrive, tra l'altro, al punto 2.6 che, al termine della verifica ispettiva, la Commissione presenta al Gestore le risultanze della stessa e si accerta che siano state chiaramente comprese.

La L.r Puglia n. 38 del 30/12/2011, all'art. 21 comma 1, lettera "a", ha istituito nel Bilancio regionale autonomo - parte entrata, UPB 3.3.1. il Cap. 306 21 20 denominato «Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i.» a cui sono collegati due capitoli di spesa, n° 64 10 10 e n° 64 10 15, a copertura delle attività istruttorie della Regione Puglia e quelle ispettive dell'ARPA Puglia.

Recentemente l'ISPRA (Istituto di supporto al Ministero dell'Ambiente) ed il Sistema delle Agenzie Ambientali ARPA-APPA hanno redatto il documento "Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidenti rilevante", adottato in forma sperimentale con Delibera del Consiglio federale nella seduta del 25 maggio 2011 e definite quali raccomandazioni operative.

Per quanto qui rileva, il richiamato documento ISPRA al punto 5.4.4. suggerisce che "Al termine

della fase operativa, si terrà una riunione con la direzione dello stabilimento e con i responsabili delle funzioni interessate dalla verifica per la presentazione delle risultanze dell'attività ispettiva. L'obiettivo è di presentare i rilievi e le non conformità risultanti dalle analisi svolte, in modo che queste siano comprese in maniera chiara e corretta dai rappresentanti dell'azienda e di discutere i contenuti del rapporto finale."

Considerato che

L'Elenco regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, annovera n° 25 ditte rispetto alle quali l'Arpa Puglia ha svolto n° 5 visite nel corso del 2011 e la stessa Agenzia, con nota prot. n. 60650 in data 09.12.2011, ha comunicato di aver programmato altre n. 6 ispezioni nell'anno 2012.

Nell'ambito della riunione del Comitato di indirizzo di Arpa Puglia, tenutosi il 26.03.2012, sulla scorta di riconsiderazioni operativo/organizzative interne della Struttura Agenziale è stato deciso di dare massimo impulso alle visite ispettive nel corso del 2012, quantificate nel numero di 20.

Il maggiore impegno assunto da Arpa Puglia potrà essere sostenuto economicamente anche grazie alla istituzione dei sopra richiamati capitoli di entrata e di spesa afferenti il Bilancio regionale di previsione.

L'azione amministrativa assunta dall'Autorità competente, a valle del rapporto finale di ispezione, in taluni casi è stata oggetto da parte del Gestore di contestazioni riguardanti l'iter procedurale seguito.

La legge 241/1990 e smi prescrive che l'attività dell'Ente Pubblico deve essere tale da garantire la massima chiarezza delle modalità con cui perviene alla adozione degli atti amministrativi, ne consegue che il Gestore dell'impianto deve avere ben chiare le motivazioni che inducono la struttura pubblica alla formulazione del proprio atto e pertanto deve avere ben chiare e comprensibili le richieste formulate dalla stessa.

Pertanto è opportuno che il Gestore venga reso edotto delle raccomandazioni e delle prescrizioni definite con il rapporto finale di ispezione anche mediante un incontro allo scopo finalizzato.

A tal riguardo, le richiamate linee guida di cui al Decreto Direttoriale 232/2009 prescrivono che (cfr 2.6) "Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al Gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese".

Altresì i criteri ed indirizzi *sperimental*i di cui al richiamato documento ISPRA, suggeriscono (cfr 5.4.4)

«Al termine della fase operativa, si terrà una riunione con la direzione dello stabilimento e con i responsabili delle funzioni interessate dalla verifica per la presentazione delle risultanze dell'attività ispettiva. L'obiettivo è di presentare i rilievi e le non conformità risultanti dalle analisi svolte, in modo che queste siano comprese in maniera chiara e corretta dai rappresentanti dell'azienda e di discutere i contenuti del rapporto finale indicati nel paragrafo successivo.»

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente proposta di deliberazione, contente alcune precisazioni in merito a quanto disposto dalla D.G.R. 1553/2010, resesi necessarie sulla scorta delle risultanze delle prime verifiche svolte da ARPA Puglia su alcuni impianti rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 334/99, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.j.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente prov-

vedimento da parte del Funzionario U.O. e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive approvate con D.G.R. 1553 in data 05.07.2010;
- di precisare che, a conclusione dell'attività ispettiva e prima della trasmissione del rapporto finale di ispezione all'Autorità competente, Arpa Puglia è tenuta ad incontrare il Gestore per presentare le risultanze (raccomandazioni e prescrizioni) dell'attività ispettiva e per accertarsi che le stesse siano state chiaramente comprese dalla Ditta, atteso che tale attività non può che essere utilmente svolta dall'organo tecnico che ha effettuato gli accertamenti e le conseguenti richieste. Dell'incontro dovrà essere redatto apposito verbale;
- di subordinare l'adozione di ogni provvedimento dell'Autorità competente all'adempimento a quanto sopra precisato;
- di stabilire, in accordo con quanto definito dal Comitato di indirizzo di Arpa Puglia, che nell'anno in corso saranno svolte n° 20 ispezioni su altrettanti stabilimenti rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lvo 334/1999 e smi;
- di stabilire, anche in considerazione dell'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa di cui alle premesse, che a decorrere dal 2013 Arpa Puglia provveda ad organizzare le proprie attività in maniera tale da assicurare ispezioni con cadenza biennale sullo stesso impianto;
- di comunicare, a cura del Servizio Rischio Industriale, il presente provvedimento a ARPA Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1100

DGR n. 960 del 09/06/09 - Approvazione modifiche del regolamento d'uso del marchio di qualità con l'indicazione di origine registrato al n. 006390496 - Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del mercato interno (UMAI).

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Alimentazione", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Fratoianni:

La Regione Puglia con DGR del 09/06/2009, n. 960 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio Prodotti di Puglia.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative del Marchio Prodotti di Puglia che comprendono la Procedura Utilizzo Marchio, la Procedura utilizzo del logo e il Modello tipo di convenzione marchio "Prodotti di Puglia".

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Puglia".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l'art. 34 TFUE nell'uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha invitato, quindi, le autorità preposte "ad adottare le misure necessarie per rendere l'utilizzazione del marchio comunitario "Prodotti di Puglia" compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 34 del TFUE e a comunicare ai Servizi della Commissione le misure adottate.

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto

delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea, ha dichiarato di procedere in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d'uso del marchio al fine di evitare un qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

La Regione Puglia con DGR del 29/12/2011, n. 2953 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/09 Marchio Prodotti di Puglia - Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del marchio "Prodotti di Puglia", nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, ha approvato in via di urgenza la circolare applicativa sull'uso del marchio per evitare una qualsivoglia ipotesi di violazione dell'articolo 34 del TFUE.

La Regione Puglia, con propria nota del 27 febbraio 2012 n. 2186, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il nuovo regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Qualità", tenendo conto delle osservazioni fatte dal Servizio della Commissione europea.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Europee con DPE 2824 del 11 aprile 2012 fa presente che "il competente Servizio della Commissione europea ha accolto la risposta delle autorità italiane, ritenendo che le modifiche apportate rispondono alle richieste formulate in merito all'utilizzo del marchio Prodotti di Qualità Puglia".

Ciò stante la Commissione Europea - DG Agricoltura e Sviluppo Rurale - ha tra l'altro chiesto alla Regione Puglia di far pervenire entro la data del 30 luglio 2012 una copia dei documenti attestanti l'adozione formale delle modifiche apportate.

Tanto premesso, PROPONE:

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le modifiche di cui alla DGR del 09/06/2009, n. 960 relativamente al nuovo regolamento d'uso del marchio di qualità registrato all'UAMI con il n. 006390496 (Allegato a);
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio del nuovo regolamento d'uso del marchio all'Ufficio Europeo per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) Dipartimento Marchi, per la registrazione;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di notificare alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, per la successiva trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea, copia dei documenti attestanti l'adozione formale delle modifiche apportate al regolamento d'uso del marchio.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le modifiche di cui alla DGR del 09/06/2009, n. 960 relativamente al nuovo regolamento d'uso del marchio di qualità registrato all'UAMI con il n. 006390496 (Allegato a);
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio del nuovo regolamento d'uso del marchio all'Ufficio Europeo per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) Dipartimento Marchi, per la registrazione;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di notificare alla Presidenza del Consiglio

- dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee, per la successiva trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea, copia dei documenti attestanti l'adozione formale delle modifiche apportate al regolamento d'uso del marchio;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee, per la successiva trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea, copia dei documenti attestanti l'adozione formale delle modifiche apportate al regolamento d'uso del marchio;
- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6, lett. G) della L.R. n. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il pubblico c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Allegato A

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI QUALITA' CON INDICAZIONE DI ORIGINE REGISTRATO AL N. 006390496 - UFFICIO EUROPEO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO (UAMI)

ART. 1- Finalità

La Regione Puglia istituisce e gestisce il marchio di qualità con indicazione di origine di cui al presente regolamento, con le seguenti finalità:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

ART. 2 - Identità del marchio

Il marchio di cui all'art. 1 può essere concesso in uso a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine.

ART. 3 - Soggetto titolare

Il marchio è di proprietà della Regione Puglia.

Le competenze della Regione Puglia previste nel presente Regolamento sono esercitate dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Il presente Regolamento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le modalità di concessione e di impiego dello stesso.

ART. 4 - Prodotti e Servizi

Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 2, comma 1:

- a) i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea per i prodotti agricoli ed alimentari, e per il vino e le bevande spiritose;
- b) i prodotti agricoli e alimentari, che partecipano ai sistemi di qualità alimentare di cui al successivo art. 6, ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, che rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Rientrano tra i servizi di cui all'art. 2, comma 1:

a) i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti di cui al comma precedente.

ART. 5 – Programma di controllo della qualità

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea è eseguito dall'organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il programma di controllo per i prodotti di cui all'art. 4 lett. b) e per i servizi di cui all'art. 4 lett. a) è eseguito da organismi di controllo indipendenti e, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti

nell'Elenco Regionale degli O.d.C. accreditati dalla Regione al controllo del Marchio di cui al presente regolamento d'uso.

Il piano di controllo è attuato in osservanza delle schede tecniche di prodotto previste per le varie categorie di prodotti.

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza sull'OdC incaricato, tramite:

- 1. l'accertamento della corretta applicazione del piano dei controlli, delle disposizioni contenute nel regolamento d'uso del marchio, delle procedure di utilizzo del logo.
- 2. l'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte dell'OdC autorizzato;
- 3. il controllo a campione delle aziende licenziatarie tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo.

Inoltre la Regione Puglia si riserva di verificare, presso i licenziatari del marchio, la rispondenza delle caratteristiche di specificità individuate nella scheda tecnica di prodotto e delle disposizioni di utilizzo del logo.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

ART. 6 – Prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Per i prodotti di cui all'art 4, lett. b), ed i servizi di cui all'art. 4 lett. a) del presente regolamento, i produttori singoli o associati interessati, che intendano utilizzare il marchio collettivo, predispongono apposite schede tecniche di prodotto, sottoponendole all'Ufficio preposto della Regione di cui al successivo art. 12.

Le schede tecniche di prodotto prevedono criteri e norme più rigorose e specifiche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale e comprendono le seguenti disposizioni:

- a) il nome dei prodotti o servizi
- b) la descrizione dei prodotti
- c) i criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
- d) le disposizioni relative ai controlli;
- e) le sanzioni;
- f) le modalità di applicazione del marchio;
- g) l'individuazione degli organismi di controllo indipendenti e, incaricati di

eseguire i controlli.

L'Ufficio preposto della Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della scheda tecnica di prodotto, può chiedere chiarimenti o integrazioni ai soggetti proponenti.

La Regione valida o respinge la scheda tecnica di prodotto proposta entro giorni 90 (novanta) dalla sua presentazione ovvero dalla data di deposito dei chiarimenti o integrazioni richiesti ai sensi del comma precedente.

In caso di validazione della scheda tecnica di prodotto da parte dell'Ufficio regionale, con provvedimento dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale nei 30 (trenta) giorni successivi, la scheda tecnica di prodotto viene depositata e pubblicata presso il Registro del marchio di cui al successivo art. 7.

ART.7 - Registro del marchio

La Regione istituisce il *Registro del marchio*, articolato in due sezioni:

- I) la prima Sezione contiene l'elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del marchio, con le relative schede tecniche e l'elenco degli organismi di controllo designati;
- II) la seconda Sezione comprende i nominativi delle imprese licenziatarie con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio, e gli estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel *Registro del marchio* sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica.

L'aggiornamento del *Registro del marchio* è curato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

ART.8 - Licenziatari

Possono essere licenziatari del marchio:

- a) le imprese agricole in forma singola e associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7;
- b) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole di cui alla precedente lettera a) per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7; l'utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni

provenienti dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo.

- c) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7;" l'utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo;
- d) Le imprese agrituristiche e di ristorazione che somministrano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7".

Le imprese licenziatarie devono rispettare le norme del presente Regolamento, le schede tecniche interessate, nonché le norme europee, nazionali e regionali in tema di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi alimentari ed agroalimentari.

ART. 9 - Domanda di uso

I soggetti che intendono utilizzare il marchio dovranno inoltrare specifica istanza alla Regione Puglia, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e specificando i prodotti o servizi di cui all'art. 4 per i quali chiedono il rilascio della licenza.

La Regione verifica la rispondenza della documentazione alle prescrizioni del presente regolamento. La verifica viene effettuata dall'Ufficio preposto del marchio di cui al successivo art. 12. Se l'esame dell'iter valutativo ha esito positivo, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione dispone la concessione della licenza ed il rilascio di certificato di concessione corredato del materiale necessario alla riproduzione del marchio, previa sottoscrizione di convenzione riportante le condizioni d'uso.

L'autorizzazione all'uso decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del richiedente.

ART. 10 - Concessione d'uso

La concessione d'uso del marchio ha durata di 3 (tre) anni dal rilascio. Il richiedente riceverà un certificato identificativo che riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il soggetto concessionario non inoltra disdetta a mezzo raccomandata a r. almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.

L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale determina annualmente la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso.

Le risorse finanziarie derivanti dalle licenze d'uso saranno utilizzate per la promozione del marchio e per le attività di coordinamento e controllo.

All'atto della sottoscrizione della convenzione il licenziatario può essere tenuto a versare una cauzione, il cui ammontare è fissato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, che viene incamerata dalla Regione in caso di cancellazione dell'impresa dal *Registro del marchio* per inadempienze dell'impresa.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio, previa sottoscrizione della stessa per accettazione e pagamento dell'importo annuale di licenza, viene iscritto nel *Registro del marchio*.

Il Registro del marchio viene mensilmente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

ART. 11- Diritti e doveri dei licenziatari

Durante il periodo di validità della concessione, il licenziatario:

- ha il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti per i quali è stato autorizzato;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo la scheda tecnica di prodotto/servizio;
- è responsabile del rispetto della scheda tecnica di prodotto/servizio e del presente regolamento;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi del successivo art. 14.

Il licenziatario non ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del marchio concesso in licenza.

Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.

ART. 12 - Ufficio preposto per il Marchio

L'Ufficio preposto per il Marchio è l'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità del Servizio Alimentazione - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

I compiti attribuiti all'Ufficio per il marchio sono:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso ai sensi del precedente art. 9:
- esame e validazione delle schede tecniche presentate ai sensi del precedente art. 6;
- iscrizione nell'elenco regionale degli organismi di controllo indipendenti, abilitati ad eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee e accreditati dalla Regione al controllo del Marchio di cui al presente regolamento;
- vigilanza sull'uso del marchio, di cui al precedente art. 5;
- proposte in merito all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

L'Ufficio Regionale per il Marchio può avvalersi di esperti e istituzioni scientifiche scelti tra soggetti di specifica competenza e nominare specifiche commissioni.

ART. 13 – Etichettatura e modalità d'uso

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il marchio e il codice di autorizzazione.

Le regole sulla posizione e le dimensioni del marchio saranno riportate all'interno della convenzione.

Le disposizioni per l'uso del marchio sono le seguenti:

a) il prodotto deve recare apposto all' atto dell' immissione sul mercato il logo del marchio di cui all'allegato I come specificato all'art. 2;

- b) il cliché viene rilasciato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, insieme ad un' apposita autorizzazione all'uso che sarà annotata in un apposito registro degli utilizzatori;
- c) il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore, applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo usato altresì sulla carta da lettere, stampati, buste, supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- d) il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo, definite nello specifico manuale operativo, deve essere sempre mantenuto.

ART. 14 - Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti attuativi, e nei disciplinari, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle violazioni constatate.

In caso di irregolarità per errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo riscontrati non conformi, la Regione dispone la sospensione della licenza d'uso del marchio fino al ripristino della piena conformità.

In caso di infrazioni per violazione delle schede tecniche di prodotto di cui all'art. 6 o delle norme vigenti, la Regione può disporre;

- una sospensione temporanea della licenza d'uso del marchio con ritiro del prodotto dal mercato in caso di infrazione lieve. L'infrazione è lieve quando la non conformità può essere sanata. Il produttore ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della conformità.
- la revoca definitiva della licenza d'uso del marchio in caso di infrazione grave che riguardi sia le caratteristiche del prodotto, sia le normative vigenti, sia le norme previste nei regolamenti. L'infrazione si ritiene grave quando la non conformità non può essere recuperata.

In caso di infrazione grave, la Regione può, oltre la revoca della licenza d'uso, irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa, da 500,00 a 5.000,00 euro, salvo il risarcimento del danno.

La revoca definitiva può essere disposta anche in caso di constatazione di più di tre infrazioni lievi nell'arco del medesimo anno solare.

La Regione contesta l'infrazione per iscritto al licenziatario, con contestuale sospensione della licenza in presenza dei presupposti sopraindicati.

La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

Il licenziatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare alla Regione memorie, documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

Le decisioni saranno assunte dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del licenziatario dei propri scritti difensivi e dall'audizione del medesimo, ove richiesta, qualora non sia stata recuperata la non conformità o non sia variato il giudizio rispetto alla gravità dell' infrazione.

ART. 15 - Reclami e ricorsi

Il Produttore potrà presentare reclamo alla Regione Puglia – ufficio competente dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nel caso ritenga, a causa di decisioni prese in seguito alle visite ispettive, di essere stato oggetto di discriminazione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa in seguito alle visite ispettive e il produttore dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni.

La Regione provvede entro 30 (trenta) giorni a convocare il produttore in presenza di un comitato composto da tre elementi scelti tra i tecnici che effettuano le visite di controllo e le attività di assistenza alle aziende. In tale ambito esaminerà il ricorso ed ascolterà il produttore. Le decisioni del Comitato sono insindacabili e inappellabili.

ART. 16 - Contenziosi

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione dei regolamenti che dovesse intervenire tra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 17 – Modifiche e risoluzioni

La Regione può apportare modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d'uso del marchio. Nel caso venissero apportate modifiche ne dà comunicazione al soggetto utilizzatore, il quale dovrà adeguarsi entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione d'uso. Nel caso di adeguamento la Regione verificherà la conformità alle nuove prescrizioni.

Qualora il produttore intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare la regione delle suddette modifiche. La Regione si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza al presente regolamento d'uso. Di conseguenza può decidere se tali modifiche sono tali da incorrere in sanzione o revoca della concessione.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte che ha esercitato il recesso dovrà versare all'altra entro 10 (dieci) giorni dal recesso la somma stabilita alla firma della convenzione a titolo di penale.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del marchio deve impegnarsi a:

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;
- consegnare i documenti relativi all'utilizzo del marchio su richiesta dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La sospensione, la revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

ART. 18- Pubblicità e promozione

La Regione pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale la Regione può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- nel contesto ambientale e nello stato nelle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;

• del repertorio storico - culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È facoltà della Regione fornire agli utilizzatori, servizi per la commercializzazione, ivi inclusi:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale,
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e supporto per l'attività fieristica;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all' interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

I servizi possono essere prestati direttamente dalla Regione o da suoi delegati.

ART. 19 – Notifica alla Commissione Europea

Il presente regolamento verrà notificato alla Commissione Europea dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sul B.U. Regione Puglia dell'avviso di esame positivo da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

ART. 20 - Sostituzione

Il presente regolamento d'uso sostituisce il precedente regolamento d'uso depositato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante in data 4 dicembre 2007 con il n. 006390496.

Ricevuto l'avviso di esame positivo da parte della Commissione Europea ai sensi del precedente art. 19, l' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia provvederà al deposito del presente regolamento presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante in sostituzione del regolamento di cui al comma precedente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1101

L.R. 30-6-1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16 - Alienazione di immobili ex ERSAP, rispettivamente nella Provincia di Foggia e di Lecce - Approvazione.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente vicario del Servizio, riferisce l'Ass. Fratoianni:

Come è noto, la Giunta regionale, con deliberazione di n. 3985 del 28.10.1998, ha dettato direttive per disciplinare lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria.

In particolare, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli artt. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m.i. si configurano quali atti di straordinaria amministrazione.

A tanto provvede il Dirigente della "Gestione Speciale", oggi Servizio Riforma Fondiaria, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta, per il tramite dell'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n. 18/97.

A tal proposito va richiamato l'art. 24 della L.R. n. 27/95 che dispone che i beni del patrimonio indisponibile regionale sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico.

Per completezza di informazione va precisato che l'iter della pratica è stata seguita nei termini e modi prefigurati dal richiamato art. 2 della L.R. 18/97 ad oggi abrogata dall'art. 31 della L.R. 39/2011, tanto che il dirigente pro - tempore del Servizio Riforma Fondiaria ha assunto i provvedimenti dirigenziali n. 12 in data 19-01-2012 e n. 239 in data 22-06-2011.

Al fine di dare compiuta attuazione all'iter sin qui espletato diviene necessario che la Giunta Regionale dichiari la non fruibilità dei beni come in appresso specificati.

A.D. n. 12 in data 19/01/2012 immobile ricadente nella provincia di Foggia

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale nei termini fissati con la delibera di Giunta Regionale n. 3985/98 e dopo aver acquisito il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/97, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0014268 del 17/11/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.12 del 19/01/2012 di alienare in favore del Sig. Lanza Pasquale Antonio, l'immobile di proprietà regionale, costituito da un suolo sito alla località "Borgo Libertà" dell'agro del Comune di Cerignola, censito in Catasto Terreni al fg.351 p.lla n.10 di ha. 0.50.98 e p.lla n. 219 di ha. 0.01.42, al prezzo complessivo di euro 38.500,00 così stimato dall'Agenzia del Territorio, valore comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

A.D. n. 12 in data 19/01/2012 immobile ricadente nella provincia di Lecce

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale nei termini fissati con la delibera di Giunta Regionale n. 3985/98e dopo aver acquisito il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/97, acquisito agli atti del Servizio al prot. 203 del 13/06/2011, è stato determinato con atto dirigenziale n.239 del 22/06/2011 di alienare in favore dei Sigg. Schilardi Maria Celeste e Schilardi Adolfo, ubicato in località S. Chiara 1, agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno censito in Catasto terreni al fg.16 p.lla n.3387 di mq 185, al prezzo complessivo è di euro 37.623,39 così stimato dall'Agenzia del Territorio, valore comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica.

Non ricorrendo le circostanze per trattenere al patrimonio regionale i cespiti come sopra indicati, si propone di dichiarare i beni in questione non fruibili per la Regione e di approvare le Determinazioni Dirigenziali di alienazione, risultando queste conformi alle direttive emanate in materia di immobili della Riforma e rispettose della normativa disciplinante le cessioni alienative, giusta approvazione del C.T.C. in data antecedente alla sua soppressione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.I.

L'importo di euro 76.123,39 (di cui euro 38.500,00 per l'immobile sito in Cerignola + euro 37.623,39 per l'immobile sito in Porto Cesareo) sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui pertinenti capitoli del Servizio Riforma Fondiaria.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.'98, vertendosi fattispecie dispositiva patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 e della L.R. 20/99 e s.m.e i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni, poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente vicario del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.24 della L.R:27/95,
 2° comma, la non fruibilità dei beni di cui al presente atto, atteso che non vengono ravvisate esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- di approvare l'atto dirigenziale n.12 del 19/01/2012, redatto sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale nei termini fissati con la delibera di Giunta Regionale n. 3985/98 e dopo aver acquisito il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/97, acquisito agli atti del Servizio al prot. 0014268 del 17/11/2011, con il quale viene determinato di alienare in favore del

Sig. Lanza Pasquale Antonio, l'immobile di proprietà regionale, costituito da un suolo sito alla località "Borgo Libertà" dell'agro del comune di Cerignola, censito in Catasto terreni al fg.351 p.lla n.10 di ha. 0.50.98 e p.lla n. 219 di ha. 0.01.42 al prezzo complessivo di euro 38.500,00, così stimato dall'Agenzia del Territorio, valore comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica;

- di approvare l'atto dirigenziale n.239 del 22/06/2011, redatto sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale nei termini fissati con la delibera di Giunta Regionale n. 3985/98 e dopo aver acquisito il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/97, acquisito agli atti del Servizio al prot. 203 del 13/06/2011, con il quale viene determinato di alienare in favore dei Sigg. Schilardi Maria Celeste e Schilardi Adolfo l'immobile di proprietà regionale, ubicato in località S. Chiara 1, agro di Porto Cesareo, costituito da un terreno censito in Catasto terreni al fg.16 p.lla n.3387 di mq 185 al prezzo complessivo di euro 37.623,39 così stimato dall'Agenzia del Territorio, valore comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1102

Approvazione tra Regione Puglia, Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia (PRAP) e il Centro Giustizia Minorile per la Puglia delle linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

L'Assessore alla Politiche della Salute, Dr. Ettore ATTOLINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della A.P. dell'Ufficio n°4 Servizio PATP, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 4 nonchè dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con D.P.C.M. 1/4/2008 sono state approvate le norme disciplinanti le "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

L'allegato A) al citato DPCM 1° aprile 2008 riserva, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario.

In data 19/1/2012, è stato sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, tra lo Stato e le Regioni, con Atto n. 5/CU, un Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla Sanità Penitenziaria, recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale".

Detto Accordo prevede che, in ciascuna regione, si costituisca un gruppo di lavoro tecnico- scientifico a cui affidare il compito di elaborare, sulla base delle linee guida esistenti, un programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario compiuti in carcere e nei servizi minorili.

In seno all'Osservatorio regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 941 del 4/6/2009, già da tempo è stata avvertita la necessità di giungere a predisporre specifiche linee d'indirizzo regionali che, attraverso una puntuale definizione delle modalità e delle procedure di accoglienza multidisciplinare e professionale, permettano di individuare, con tempestività, i bisogni in ingresso dei detenuti, nonché gli stati di disagio emergenti tra gli stessi durante la detenzione.

In tale ottica l'Osservatorio, nella riunione del 29 Novembre 2011, ha deciso di costituire, al proprio interno, un apposito gruppo di lavoro interistituzionale, formato da rappresentanti dell'Assessorato alla Politiche della Salute, rappresentanti delle Asl, rappresentanti del PRAP e del CGM.

Detto gruppo, nel corso di vari incontri, ha elaborato e condiviso l'allegato documento contenente "le linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale", con il quale si definiscono modalità ed obiettivi della collaborazione tra le varie competenti Amministrazioni.

Il documento predisposto è stato sottoposto, in seduta plenaria, alle valutazioni finali dell' Osservatorio regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria che, nella riunione del 16 marzo 2012, lo ha approvato all'unanimità dei presenti.

Per quanto in premessa esposto si propone alla Giunta regionale l'approvazione delle "Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" condivise tra Regione Puglia, PRAP- Puglia e il CGM-Puglia con cui si stabiliscono forme di coordinamento funzionale, tra le diverse figure professionali presenti negli istituti penali, in grado di giungere a una reale diminuzione dei comportamenti auto lesivi e dei suicidi compiuti da soggetti, minori e non, privati della libertà personale.

Si propone, inoltre, che il testo delle allegate "Linee guida" sia sottoscritto, per la Regione Puglia, dal Presidente della Giunta Regionale e che il Dirigente del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione ponga in essere tutti i successivi atti necessari all'attuazione di quanto previsto in esso.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

> Il Dirigente del Servizio PATP Dott. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario A.P, dal dirigente di Ufficio "Assistenza Territoriale, Psichiatrica e Dipendenze Patologiche" e dal dirigente del Servizio P.A.T.P.

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

 di approvare il documento allegato riportante le "Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" condivise tra Regione Puglia, PRAP-Puglia e il CGM- Puglia con cui si stabiliscono forme di coordinamento funzionale, tra le diverse figure professionali presenti negli istituti penali, in grado di giungere a una forte riduzione dei comportamenti auto lesivi e

- dei suicidi compiuti da soggetti, minori e non, privati della libertà personale;
- che l'allegato documento venga sottoscritto, per la Regione Puglia, dal Presidente pro- tempore della Giunta Regionale ed il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ponga in essere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nel Protocollo;
- 3. di trasmettere, ad avvenuta sottoscrizione delle allegate "Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" il presente provvedimento, ai Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti di competenza a cura del Servizio proponente;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott, Nichi Vendola LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE.

PREMESSA

Il Protocollo di Intesa Regionale è finalizzato a definire le linee di indirizzo per l'individuazione di procedure omogenee e condivise nell'adozione di misure di prevenzione del rischio suicidario dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari della Puglia e dei minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, da prevedere nei Protocolli territoriali tra le Direzioni degli Istituti/Servizi Minorili e le Aziende Sanitarie locali competenti, tenuto conto che ciascun istituto penitenziario e/o Servizio minorile si differenzia in ragione della tipologia dell'utenza e del contesto ambientale(n. presenze/sovraffollamento, tipologia strutturale, risorse di personale, risorse territoriali, ecc..).

Il sistema operativo delineato nei protocolli locali dovrà prevedere azioni specifiche in grado di intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dal loro rapporto di dipendenza istituzionale, con l'obiettivo di mettere in atto misure di contenimento del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute ed internate e dei minori privati della libertà.

In coerenza con quanto prevede il punto D) dell'Accordo applicativo dell'art. 7 del DPCM 1° aprile 2008, il Protocollo sottoscritto dovrà prevedere che il coordinamento di tutte le azioni descritte, sia affidato al Direttore dell'Istituto che agirà d'intesa con il Responsabile di Presidio designato dall'Azienda USL.

Per quanto riguarda la specificità del settore minorile si rende necessario prevedere una integrazione tra gli interventi sanitari, sociali ed educativi attraverso la predisposizione di un programma per la presa in carico multidisciplinare e per una valutazione complessiva del minore che consenta di evidenziare le sue caratteristiche e i suoi bisogni assistenziali.

Le specifiche procedure riguardano i seguenti punti:

1. Screening/valutazione all'ingresso

Si deve realizzare in ogni istituto penitenziario/Struttura Minorile un piano di accoglienza qualificato, che preveda un coordinamento multidisciplinare e la creazione di un adeguato percorso interno per tutti i nuovi giunti, in particolare per i soggetti che risultano a rischio di suicidio.

Negli istituti dove il piano è già predisposto, si dovrà procedere all'individuazione delle criticità, in modo da individuare azioni correttive condivise per la risoluzione dei problemi.

Inoltre, si dovrà prevedere, per i soggetti a rischio, una linea di interazione tra l'area sanitaria e quella trattamentale, che consenta anche l'individuazione di percorsi di reinserimento individualizzati, compatibili con le decisioni dell'Autorità Giudiziaria e con il coinvolgimento di tutti i servizi territoriali socio sanitari per i residenti nel distretto di competenza della ASL nel cui territorio insiste l'Istituto.

L'accoglienza dei nuovi giunti si articolerà su due livelli e dovrà prevedere:

Primo livello – una valutazione medico-infermieristica all'ingresso in carcere (di tutti i detenuti, sia provenienti dalla libertà che da altri istituti come previsto dall'art 11 Legge 354/75 e dei soggetti minorenni che fanno ingresso anche in CPA), cui partecipino, ove possibile, anche infermieri con esperienza nella salute mentale pubblica che individui l'esistenza di bisogni/problematiche sociali, psicologici, psichiatrici e formuli le relative richieste/proposte. L'intervento deve disporre di strumenti valutativi e di procedure che possano consentire, al bisogno, anche con la collaborazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, di cogliere gli elementi di rischio, desumibili dal contatto con il detenuto. A tale riguardo fondamentale è l'attento esame della cartella clinica del detenuto proveniente da altra sede penitenziaria e Servizio Minorile e l'integrazione della comunicazione tra le varie Asl coinvolte, anche in presenza di documentazione relativa a pregresse carcerazioni.

Il Servizio Nuovi Giunti, attivo in alcuni Istituti, ed il Servizio di accoglienza e sostegno (presente in tutti gli istituti) devono attuare un coordinamento continuativo con il Servizio Sanitario, favorendo la collaborazione tra il personale sanitario e lo staff multidisciplinare. Dovrà essere garantita una piena integrazione clinico funzionale tra l'organizzazione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale e gli psicologi, nonchè il personale della Giustizia Minorile che operano in istituto. L'obiettivo del *triage* attivato nel primo livello è quello di individuare precocemente interventi di tipo terapeutico, specialistico, di sostegno e di vigilanza/sorveglianza, premessa, preliminarmente, l'indispensabile identificazione del profilo di rischio suicidario su base generale.

L'intervento di primo livello assume la funzione di "osservazione/filtro" e mira ad accertare, con tempestività, stati di disagio psicologico, di malattia psichiatrica o di particolari patologie, per predisporre i primi interventi necessari.

Secondo Livello - Nel caso si siano evidenziate situazioni di rischio e/o di particolare disagio, laddove non sia necessario il ricorso a prestazioni da erogare in luogo esterno di cura, dovrà essere attivata, il prima possibile, e con le opportune modalità organizzative, la valutazione specialistica di cui il detenuto/minore necessita (psicologo, psichiatra, neuropsichiatria infantile, SERT, ...), la presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale dei detenuti/minori affetti da patologie mentali, che preveda interventi specialistici più articolati, nonchè l'attivazione del gruppo multidisciplinare (staff di accoglienza e sostegno) composto da figure professionali appartenenti al Servizio Sanitario e all'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile. Ciò, con la possibilità di proseguire il programma di trattamento all'esterno in caso di provvedimenti alternativi alla detenzione.

Il gruppo multidisciplinare dovrà elaborare la presa in carico del soggetto e la stesura di un piano personalizzato di assistenza/cura che preveda la definizione degli interventi professionali specifici a breve, medio e lungo termine ed i tempi e modalità per le riunioni periodiche (delle quali è redatto apposito verbale) per il monitoraggio della situazione del soggetto secondo protocollo operativo.

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di disagio o patologiche nel corso

della detenzione, i cui segnali possono consistere in atti di autolesionismo, comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni di detenzione o del personale, particolari condotte rilevate in sede disciplinare dal personale, a seguito della segnalazione da parte degli operatori penitenziari, il direttore segnalerà il caso, con i tempi e le modalità concordati nei protocolli locali, a seconda della gravità degli eventi, ai sanitari e, nei casi di emergenza, direttamente allo specialista psichiatra/neuropsichiatria infantile per le valutazioni più opportune riferite all'eventuale presa in carico del soggetto da parte dello specialista, nonchè alle misure di vigilanza che temporaneamente vadano intraprese, e per quel che riguarda la necessità della presa in carico del caso da parte dello staff multidisciplinare di accoglienza e sostegno. Dell'esito delle valutazioni i sanitari notizieranno nel più breve tempo il direttore dell'Istituto per le ulteriori determinazioni riguardanti gli interventi degli operatori penitenziari.

Analogamente, qualora i sanitari rilevino situazioni di disagio che richiedano interventi da parte degli operatori penitenziari, provvederanno alla tempestiva segnalazione del caso alla direzione secondo i tempi e le modalità opportune stabilite con i Protocolli operativi locali.

Presa in carico dei soggetti a rischio e procedure di sorveglianza

La presa in carico e la gestione dei soggetti che presentano un profilo di rischio suicidario si basa, indicativamente e previa valutazione dei singoli aspetti personologici e contestuali, sulle seguenti azioni:

- stabilire e mantenere un'alleanza terapeutica;
- indicare per ognuna dei soggetti/minori considerati a rischio le misure di sorveglianza ed i controlli, attuabili dal personale penitenziario, minorile e sanitario, più adeguate alle condizioni di rischio della persona;
- individuare il luogo più adatto alla cura all'interno del carcere di assegnazione, o di altro Istituto penitenziario della regione che presenti condizioni compatibili con l'obiettivo della garanzia della salute del detenuto e, ove autorizzato dall'AGM, la possibilità per i minori di prosecuzione in ambito comunitario:
- sviluppare un piano di trattamento sanitario specifico;

- provvedere alla segnalazione per la presa in carico dei soggetti con disagio psichico da parte del servizio di salute mentale della ASL;
- promuovere l'aderenza al piano di trattamento sanitario verificando la effettiva collaborazione del paziente alle prescrizioni farmacologiche e terapeutiche. Devono essere facilitate le forme di somministrazione diretta, e controllata, della terapia da parte del personale sanitario;
- tenere contatti con i familiari, quando possibile e opportuno, da parte dei funzionari di servizio sociale (anche su segnalazione dei funzionari della professionalità giuridico -pedagogica) e degli operatori sanitari;
- rivalutare costantemente il rischio di suicidio e l'efficacia ed adeguatezza delle misure di sorveglianza, sanitarie e penitenziarie, adottate nei confronti del paziente;
- monitorare le condizioni psicopatologiche e la risposta alla terapia allo scopo di individuare in tempo utile le situazioni di emergenza/urgenza così da intervenire prontamente ed evitando i ritardi connessi al mancato o parziale riconoscimento dell'urgenza del problema.

I **Protocolli di Intesa Territoriale** dovranno inoltre prevedere:

- interventi psichiatrici e psicologici ambulatoriali, collocati il più possibile vicino alla camera del paziente, così da evitare le difficoltà ed i ritardi nelle visite. La richiesta di interventi specialistici è attivata dai medici di medicina generale per i minori anche dalla direzione dell'Istituto professionisti che rappresentano un importante fattore di intercettazione e prima valutazione e screening del disagio delle persone detenute e del bisogno di intervento. Non è peraltro escluso un accesso diretto agli specialisti, per situazioni di emergenza che fossero considerate tali dal personale del Servizio Sanitario (medici di guardia, infermieri, assistenti sociali del Sert). Gli accessi di tale personale dovranno essere disciplinati da apposite procedure condivise tra la Direzione e l'Azienda Sanitaria Locale;
- spazi riabilitativi nei quali operino educatori sanitari e che accolgano persone portatrici di sofferenza psichica, a favore delle quali costruire un percorso di trattamento e reinserimento, attraverso la frequenza di attività e l'assegnazione di forme di lavoro tutelate, durante il soggiorno in carcere.

Creazione all'interno del carcere di programmi riabilitativi, anche lavorativi, mirati e progetti di sostegno lavorativo per i soggetti da reinserire in loco;

- interventi di segretariato sociale nella fase di accoglienza e comunque di presa in carico sociale delle questioni previdenziali e di tutela che riguardano la popolazione reclusa, a cura del volontariato e del terzo settore;
- eventuali specifiche modalità di richiesta di provvedimenti di sorveglianza, da parte del medico, con la motivazione e le eventuali prescrizioni riguardo agli specifici fattori di rischio;

Le modalità di sorveglianza dovranno anche disciplinare:

- A) la presenza attiva della polizia penitenziaria nei reparti,
- B) la sorveglianza a vista e la grande sorveglianza (con l'individuazione specifica delle competenze di tutti gli operatori, ivi compresi quelli sanitari);

Protocolli operativi specifici, individualizzati sui singoli casi, saranno attivati nei casi di astensione dall'alimentazione e/o dalle bevande, nei quali siano previsti controlli medici quotidiani e specialistici psichiatrici secondo necessità.

Saranno previsti inoltre interventi a garanzia della continuità assistenziale e specialistica tra interno ed esterno, con particolare riferimento a DSM e Servizi Tossico-alcol-dipendenze (SerT), anche in previsione del ritorno in libertà della persona individuata a rischio e/o modifica di misura per i minori con eventuale collocamento in comunità.

Le procedure ed i protocolli operativi individuati devono essere condivisi tra tutti gli operatori sanitari e penitenziari coinvolti.

Il monitoraggio e la gestione del rischio

Il problema del rischio suicidio e degli eventi sentinella, che possono preludere al suicidio, deve essere adeguatamente monitorato con strumenti epidemiologici, che verranno definiti con atti successivi, ed opportunamente contestualizzato, mirando soprattutto ad un confronto tra le rilevazioni sanitarie e quelle

penitenziarie per giungere ad un sistema di rilevazione unico e condiviso. Le Aziende Sanitarie dovranno definire procedure per attuare in ambito penitenziario, le indicazioni che riguardano la Gestione del Rischio Clinico.

Dovrà essere stimolata in ogni Istituto, e prevista con specifici obiettivi nelle strutture complesse, la realizzazione di audit sulla Gestione del Rischio Clinico e su eventi sentinella, incluso il tentato suicidio, o sui dati degli eventi critici raccolti. Gli audit potranno prevedere una valutazione congiunta con la Direzione del carcere che favorirà la partecipazione attiva del personale delle varie aree interessate.

In caso di suicidio deve essere definita la procedura per la raccolta e messa a disposizione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'evento, per la raccolta delle informazioni necessarie all'analisi del fatto, per l'ulteriore monitoraggio dei casi a rischio, per l'individuazione di diverse azioni preventive, l'analisi delle situazioni organizzative e di ogni altra condizione che può influire sul fenomeno.

LA FORMAZIONE

Si ritiene necessario riservare al tema della gestione degli eventi critici interventi di formazione ed aggiornamento continuo da destinare al personale penitenziario e della Giustizia Minorile ed al personale sanitario. Il programma formativo deve essere elaborato in collaborazione con i competenti uffici della formazione del PRAP, della Giustizia Minorile e dell'ASL ed implementato in tutte le sedi di Istituto.

Deve essere riservata una specifica formazione ed un'attenzione decisiva, sulla comunicazione in tre specifici ambiti:

- comunicazione delle osservazioni pertinenti raccolte al momento dell'arresto, durante la traduzione e nelle fasi processuali;
- comunicazione tra le professionalità che lavorano in Istituto;
- comunicazione con la persona detenuta individuata "a rischio".

E' opportuna inoltre una formazione del personale sanitario e penitenziario

sui temi della manipolazione suicidaria e sulla pericolosità intrinseca di tali atti, la cui evoluzione può sfuggire al controllo del soggetto stesso. Ciò assume particolare rilevanza per i soggetti minorenni, la cui tendenza manipolativa è un elemento tipico della loro età.

Il piano formativo deve comprendere le procedure di pronto soccorso e devono essere disponibili in ogni presidio e facilmente raggiungibili, i mezzi salvavita per l'emergenza.

L'Osservatorio Regionale, al fine di prevedere la stesura di report periodici annuali sullo stato degli interventi di prevenzione del rischio suicidario negli Istituti della regione Puglia, effettuerà monitoraggi semestrali presso gli Istituti penitenziari per verificare lo stato di attuazione delle presenti linee guida e dei Protocolli territoriali ed attivare eventuali azioni correttive a garanzia dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione dei suicidi in ambito penitenziario e minorile.

Parimenti, nel primo bimestre successivo per l'anno precedente, gli esiti delle verifiche saranno inoltrate al Tavolo Nazionale di consultazione permanente, costituito nell'ambito della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per garantire la visione nazionale dell'andamento del fenomeno e delle misure di contrasto messe in atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1103

Art. 12 L.R. 39/11 - Risorse finanziarie vincolate. Variazione in aumento. Fondo per le attività delle consigliere di parità regionale e provinciali anno 2010 di cui all'art. 18, co. 2, del DLgs 198/2006. D. del Min. del Lavoro e delle Pol. Soc. del 22.12.10 - euro 29.927,79 (saldo 25%) - Cap. di entrata n. 2056216/12 Cap. di spesa n. 953075/12 U.P.B. di entrata 020119 - U.P.B. di spesa 020501.

L'Assessore al Welfare Dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Prof.ssa Maria Murro, assegnata all'Ufficio della Consigliera di Parità, verificata dalla Dirigente dell'Ufficio Occupazione e Cooperazione Dott.ssa Antonella Panettieri e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo n. 198 dell'11.04.06 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e impartito disposizioni in materia di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art.47 comma 1 della Legge n. 144/99, definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;

Con l'art.18 del predetto decreto, è stato istituito il Fondo nazionale destinato a finanziare, tra l'altro, le spese relative alle attività delle/i consigliere/i di parità;

Con il Decreto del 22.12.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata attribuita alla Regione Puglia, per l'anno 20010, la somma di euro 119.711,15, comprensiva delle quote che dovranno essere ripartite tra le province;

Con D.G.R. n. 337 del 20.02.2012, ai sensi dell'art.12 della L.R. 39/11, è proceduto alla variazione in aumento al bilancio regionale della somma di euro 89.783,36, pari al 75% della quota di competenza regionale prevista per l'anno 2010, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere di parità, prevista ai sensi del D.M. del 22.12.10 alla Regione Puglia; Con nota pervenuta il 05.04.2012 il Servizio Bilancio e Ragioneria Ufficio Entrate, ha comunicato che è stata accreditata la somma di euro 29.927,79 (25%) a saldo della quota di competenza regionale prevista per l'anno 2010, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere di parità.

Tanto premesso, tenuto conto che trattasi di nuova assegnazione vincolata a scopo specifico, si rende necessaria, ai sensi dell'art.12 della L.R. 39/11, la relativa variazione in aumento al bilancio regionale corrente del Cap. di entrata n. 2056216/12 - Cap. di spesa n. 953075/12, U.P.B. di entrata 020119 - U.P.B. di spesa 050101 della somma da euro 00,00 a euro 29.927,79.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTE-GRAZIONI.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

A) Parte I - Entrata (Assegnazioni Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento

Cap. n. 2056216 "Fondo nazionale per le consigliere di parità"

Competenza euro 29.927,79 Cassa euro 29.927,79

Parte II - Spesa (Assegnazioni Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento

Cap. n. 953075 "Fondo per il potenziamento delle attività delle consigliere di parità"

Competenza euro 29.927,79 Cassa euro 29.927,79

Il presente provvedimento rientra nella categoria atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R.7/97, art.4, co. 4, lett. K. e della deliberazione di G.R. n. 3261/98.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la relativa proposta dell'Assessore, relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore Amm.vo, dalla Dirigente dell'Ufficio Occupazione e Lavoro e della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di prendere atto di quanto indicato in premessa e di farlo proprio;

Di approvare le variazioni in aumento, sul cap. di entrata n. 2056216/12 e di spesa n. 953075/12 per complessivi euro 29.927,79, al bilancio della Regione per l'E.F. 2012, ai sensi dell'art.12 della L.R. 39/11;

Di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a provvedere agli ulteriori conseguenti adempimenti;

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1104

Strumenti di ingegneria finanziaria "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo tranched cover" - Modifica dello schema di Accordo di Finanziamento redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA - Approvazione del Piano delle Attività redatto ai sensi dell'art. 43,comma 2, del Regolamento CE) n. 1828/06 della Commissione.

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Vice

Presidente della Giunta, Avv. Loredana Capone, di concerto con l'Assessore all'Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione, di concerto con l'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FESR 2007/2013, riferisce quanto segue:

- 1. con Delibera di Giunta Regionale n. 2819 del 12/12/2011 sono stati istituiti gli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, denominati "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo tranched cover"; assegnando agli stessi una dotazione finanziaria rispettivamente pari ad euro 40.000.000,000 e ad euro 10.000.000,000;
- 2. con detta Delibera di n. 2819 del 12/12/2011 è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento, mediante il quale è disciplinata la gestione ed il funzionamento dei suddetti Fondi;
- 3. lo schema di Accordo di Finanziamento è conforme all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e disciplina:
 - i) la finalità del finanziamento;
 - ii) gli obblighi di Puglia Sviluppo, relativi alle procedure di selezione dell'Istituto tesoriere, al rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, al supporto per le attività di reporting, monitoraggio e controllo dell'Autorità di Gestione;
 - iii) le modalità di copertura dei costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione degli strumenti, nei limiti dell'art. 43, par. 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - iv) Le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione dei Fondi, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale;
 - v) La durata dell'Accordo, fissata fino al 31/12/2025.
- 4. Puglia Sviluppo SpA in data 21 ottobre 2011 ha presentato istanza per l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), propedeutica anche alla successiva

iscrizione nell'albo unico di cui al D.Lgs. 141 del 13/08/2010, al fine di poter esercitare le attività di concessione di finanziamenti nella forma di microcredito e mutui chirografari e nella forma di garanzie, secondo la disciplina del DM 17 febbraio 2009, n. 29. La Banca d'Italia con nota n. 0171021/12 del 27/02/2012 ha comunicato a Puglia Sviluppo che, essendo le attività dei Fondi esercitate a valere su fondi comunitari gestiti in nome e per conto della Regione Puglia, senza assunzione di rischi ed oneri a carico della società, non sussistono i presupposti affinché le medesime attività siano soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93;

- 5. in ragione di quanto illustrato al precedente punto 4. è necessario apportare le seguenti modifiche all'Accordo di Finanziamento:
 - i. il comma 1 dell'Art. 3 "Normativa di riferimento" è da sopprimersi;
 - ii. il comma 1, lettera s) dell'Art. 4 "Obblighi di Puglia Sviluppo S.p.a." è da modificarsi come segue: "avviare le procedure per la concessione delle controgaranzie e per le operazioni di cartolarizzazione sintetica in seguito all'accettazione da parte della Regione Puglia del Piano delle Attività (Business Plan) relativo ai Fondi, di cui alla lettera c) che precede";
 - iii. dopo l'ultimo capoverso delle Premesse aggiungere il seguente capoverso: "La Banca d'Italia con nota n. 0171021/12 del 27/02/2012 ha comunicato a Puglia Sviluppo che, essendo le attività dei Fondi esercitate a valere su fondi comunitari gestiti in nome e per conto della Regione Puglia, senza assunzione di rischi ed oneri a carico della società, non sussistono i presupposti affinché le medesime attività siano soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93".
- 6. in data 23/03/2012 Puglia Sviluppo ha trasmesso all'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FESR 2007/2013 il Piano delle attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranched Cover della Regione Puglia, redatto in conformità con quanto disposto dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione;

7. l'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FESR 2007/2013 ha proceduto alla valutazione del Piano delle attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranched Cover della Regione Puglia, in conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, esprimendo una valutazione complessiva positiva sui contenuti del Piano, salvo le ulteriori determinazioni della Giunta.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalle seguenti risorse:

- euro 40.000.000,00, con imputazione al capitolo 1156010 "Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per l'attuazione Asse VI, Linea di Intervento 6.1 Interventi per la competitività delle imprese (UE-Stato)", giusta atto dirigenziale di impegno del Servizio Competitività n. 2200 del 13/12/2011;
- euro 10.000.000,00 con utilizzo dei residui di stanziamento anno 2010 del capitolo 211050 "Fondo Unico Regionale - Finanziamento interventi agevolati in materia di ricerca e competitività - L.R. n. 10/2004", giusta atto dirigenziale di impegno del Servizio Competitività n. 356 del 22/02/2012.

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Vice Presidente della Giunta, Avv. Loredana Capone, di concerto con l'Assessore all'Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Vice Presidente della Giunta, Avv. Loredana Capone, di concerto con l'Assessore all'Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione Davide Pellegrino.

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Vice Presidente della Giunta, Avv. Loredana Capone, elaborata di concerto con l'Assessore all'Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni;
- 2. di modificare come di seguito lo schema dell'Accordo di Finanziamento, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2819 del 12/12/2011, mediante il quale è disciplinata la gestione ed il funzionamento del Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013 e del Fondo tranched cover della Regione Puglia:
 - i. il comma 1 dell'Art. 3 "Normativa di riferimento" è soppresso;
 - ii. il comma 1, lettera s) dell'Art. 4 "Obblighi di Puglia Sviluppo S.p.a." è modificato come segue: "avviare le procedure per la concessione delle controgaranzie e per le operazioni di cartolarizzazione sintetica in seguito all'accettazione da parte della Regione Puglia del Piano delle Attività (Business Plan) relativo ai Fondi, di cui alla lettera c) che precede";

- iii. dopo l'ultimo capoverso delle Premesse è aggiunto il seguente capoverso: "La Banca d'Italia con nota n. 0171021/12 del 27/02/2012 ha comunicato a Puglia Sviluppo che, essendo le attività dei Fondi esercitate a valere su fondi comunitari gestiti in nome e per conto della Regione Puglia, senza assunzione di rischi ed oneri a carico della società, non sussistono i presupposti affinché le medesime attività siano soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93";
- 3. di approvare il Piano delle attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranched Cover della Regione Puglia, redatto in conformità con quanto disposto dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, sul quale l'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FESR 2007/2013 ha espresso una valutazione complessiva positiva;
- di impegnare l'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FESR 2007/2013 a sorvegliare sull'applicazione del Piano delle attività, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- di pubblicare il presente provvedimeto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

PIANO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO DI CONTROGARANZIA E DEL FONDO TRANCHED COVER DELLA REGIONE PUGLIA

- PO FESR PUGLIA 2007/2013 - Azione 6.1.13

INDICE

2. 3. 4.	Il sistema delle imprese
5.	Obiettivi del Piano di Attività dei Fondi di Controgaranzia e <i>Tranched Cover</i>
6.	5.1 Inquadramento normativo
	Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni
	7.2 Modello di valutazione per le imprese in contabilita' ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile).
	 7.3 Modello di valutazione per le imprese in contabilita' ordinaria operanti nei settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile), autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25) 7.4 Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio
	Sistema di valutazione dei Confidi 8.1 Criteri di valutazione dei Confidi a certificare il merito di credito
9	Bilancio d'esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria

10.	La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria
11.	Gli azionisti
12.	Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria
13.	Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del
	personale dirigente
14.	Politica relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese
15.	Disposizioni di liquidazione

Allegato 1 (Bilancio al 31/12/2010 di Puglia Sviluppo)

1. Il sistema delle imprese¹

Gli Osservatori Economici² rilevano come l'economia mondiale stia crescendo lentamente soprattutto grazie a Cina, India e Brasile, mentre nei Paesi con economie avanzate il persistere degli squilibri della finanza pubblica potrebbe compromettere il processo di investimento da parte degli operatori pubblici e privati alimentando i rischi di inflazione e del rafforzamento del debito pubblico.

Osservando i dati del PIL *pro capite* nell'Unione Europea a 27 Paesi nell'anno 2010, si evince che il dato dell'Italia è di poco inferiore alla media UE27 con 29.480 euro a fronte di 29.836 euro. Il dato desta maggiori perplessità se si procede ad un'analisi a livello regionale, in quanto emerge che nel Mezzogiorno i PIL della Sicilia (17.488), della Calabria (16.657), della Puglia (16.932 euro) e della Campania (16.372)³ sono inferiori rispetto al valore nazionale. Le principali motivazioni di questo scenario sono da ricercarsi nel problema delle dotazioni strutturali del Mezzogiorno, nelle carenze infrastrutturali e nella bassa produttività marginale dei processi produttivi dei territori meridionali che perdono competitività nei confronti delle regioni settentrionali e nordeuropee.

La crisi economico-finanziaria nell'economia italiana si è aggravata nel quarto trimestre del 2008. Durante l'intero anno il sistema economico nazionale ha registrato una riduzione del PIL pari all'1%.

In linea con le tendenze delle altre aree del paese nel 2008 il prodotto della regione Puglia ha subito una contrazione. Secondo la Banca d'Italia la spesa per gli investimenti ha ristagnato, beneficiando del completamento di iniziative già avviate anche grazie all'impulso delle agevolazioni previste nell'ambito del Piano Operativo Regionale 2000-2006. Nel 2009 gli effetti della crisi economico-finanziaria hanno interessato tutti i settori produttivi provocando una sensibile caduta del valore della produzione.

All'inizio del 2010 il clima di fiducia è tornato a migliorare. L'attività economica internazionale è tornata ad una crescita robusta, intorno al 5%, anche se più rapida nei paesi emergenti piuttosto che in Italia. Anche nel nostro Paese, tuttavia, si è registrata una ripresa dell'attività produttiva sostenuta dalla domanda estera. La situazione reddituale delle imprese ha registrato un miglioramento anche se il basso grado di utilizzo degli impianti e le incertezze sulla situazione economica hanno condizionato gli investimenti.

In questo contesto occorre analizzare la realtà del sistema economico pugliese.

¹Bibliografia: "Puglia in cifre 2010", Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES_Cacucci Editore 2011; "Economie Regionali, L'economia della Puglia", Banca d'Italia – Eurosistema, anni 2009, 2010, 2011 e aggiornamento congiunturale novembre 2011; Osservatorio Banche Imprese, Rapporto 2009.

² Cfr. OCSE, FMI, EUROSTAT, ISTAT, Banca d'Italia

³ Dati riportati dal Rapporto Svimez 2011.

Secondo lo studio dell'IPRES del 2010, in Puglia si è verificata una modesta crescita di unità produttive locali tra il 2007 ed il I° trimestre 2010 a causa delle ripercussioni della crisi economica mondiale del 2008 nell'economia regionale.

Tab. 1 - Localizzazioni delle Unità locali con distinzione della sede, per provincia. II Trimestre 2010

	Unità Locali con sede fuori dalla provincia	Unità Locali con sede nella provincia	Sedi di impresa	Totale
Provincia Foggia	1.984	5.169	66.662	73.815
Provincia Bari	4.583	15.329	133.717	153.629
Provincia Taranto	1.746	4.598	41.791	48.135
Provincia Brindisi	1.392	2.928	33.152	37.472
Provincia Lecce	1.560	7.679	62.210	71.449
Totale Puglia	11.265	35.703	337.532	384.500

In generale, con riferimento alla distribuzione provinciale delle unità locali, nella provincia di Bari si localizza il 40%⁴ del totale regionale, seguita dalle province di Foggia (19,2%), Lecce (18,6%), Taranto (12,5%) e Brindisi (9,7%).

Per ciò che concerne il dettaglio settoriale, si evidenzia che il settore terziario, che incide per il 48,8% sul totale delle unità locali presenti nella regione Puglia, e l'industria fanno registrare incrementi di unità produttive in tutte le province, mentre il settore agricolo e quello manifatturiero mostrano *trend* decrescenti soprattutto nelle province di Bari e Lecce.

Un lieve incremento di unità produttive locali si denota anche con riferimento agli "Altri settori" come P.A. e Difesa, Assicurazioni obbligatorie, Istruzione, Sanità ed altri Servizi sociali, Servizi pubblici, Servizi domestici presso famiglie e convivenze ed Imprese non classificate.

Il Rapporto 2009 dell'Osservatorio Regionale Banche Imprese presenta la situazione relativa al valore aggiunto delle imprese suddivise in settori di attività, riassunta nella tabella 2.

Da tali dati si evince che il valore aggiunto prodotto dall'economia pugliese nell'anno 2009 raggiunge circa i 60.386.220.000 euro, di cui 20.099.480.000 euro (33,3%) nella provincia di Bari, 11.808.820.000 euro (19,6%) nella provincia di Lecce, 9.190.130.000 euro (15,2%) nella provincia di Foggia, 8.666.240.000 euro (14,4%) nella provincia di Taranto, 5.708.190.000 euro (9,4%) nella provincia di Brindisi e 4.913.350.000 euro (8,1%) nella provincia BAT.

Dal Rapporto dell'Osservatorio, inoltre, si evince che il Valore Aggiunto della Puglia nell'ultimo decennio è aumentato di quasi 16 punti percentuali.

⁴ Il dato comprende anche la provincia BAT.

Tab. 2 - Valore aggiunto comunale e provinciale per settore economico e procapite. Anno 2009

COMUNE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	COSTRUZIONI	SERVIZI	TOTALE ECONOMIA	VALORE AGGIUNTO PROCAPITE
	Milioni di euro					Unità di euro
Provincia di Foggia	567,25	965,18	695,85	6.961,84	9.190,13	14.344,01
Capoluogo	49,97	391,99	176,06	2.318,24	2.936,26	19.178,82
Altri comuni	517,29	573,18	519,79	4.643,60	6.253,87	12.825,94
Provincia BAT	205,76	779,16	347,59	3.580,84	4.913,35	12.559,20
Capoluogo	86,04	583,55	253,11	2.315,85	3.238,55	13.100,96
Altri comuni	119,72	195,61	94,49	1.264,98	1.674,80	11.629,28
Provincia di Bari	478,05	2.914,54	1.414,56	15.292,34	20.099,48	16.036,54
Capoluogo	33,28	746,01	302,60	6.290,07	7.371,96	23.007.66
Altri comuni	444,77	2.168,53	1.111,95	9.002,27	12.727,52	13.642,36
Provincia di Taranto	294,41	1.260,35	545,06	6.566,42	8.666,24	14.928,85
Capoluogo	33,51	871,25	213,19	3.133,61	4.251,56	21.962,98
Altri comuni	260,90	389,10	331,87	3.432,81	4.414,68	11.409,67
Provincia di Brindisi	161,73	857,19	390,68	4.298,59	5.708,19	14.164,48
Capoluogo	11,42	494,79	93,91	1.412,83	2.012,94	22.437,58
Altri comuni	150,32	362,41	296,78	2.885,75	3.695,25	11.795,35
Provincia di Lecce	235,68	1.314,91	1.227,06	9.010,42	11.808,82	14.523,08
Capoluogo	17,68	183,69	175,73	2.235,43	2.612,54	27.540,39
Altri comuni	218,00	1.131,21	1.051,32	6.774,98	9.175,52	12.803,82
Puglia	1.942,89	8.091,32	4.620,80	45.710,44	60.386,22	14.793,77
Totale capoluoghi	231,89	3.271,28	1.214,60	17.706,04	22.423,81	20.415,16
Altri comuni	1.711,00	4.820,04	3.406,21	28.004,40	37.941,65	12.714,96

Il settore che spiega il maggior peso percentuale è quello dei servizi (+21,5%). Tendenzialmente stabile è il comportamento del settore delle costruzioni, mentre l'industria in senso stretto e l'agricoltura fanno registrare un *trend* negativo che vede nella provincia di Bari la maggiore flessione con un decremento rispettivamente di oltre il 20% e del 45,2%.

Particolare rilevanza assume il discorso relativo all'internazionalizzazione delle imprese pugliesi. Al terzo trimestre 2010, l'area maggiormente coinvolta dall'interscambio commerciale estero della Puglia è l'area UE (55,8% dell'export totale e 30% dell'import totale). I settori più

rilevanti dell'export pugliese verso i Paesi UE riguardano i prodotti dell'agricoltura e alimentari, i prodotti della metallurgia, i mobili, i macchinari, le altre apparecchiature ed i prodotti chimici. Di particolare importanza strategica risultano essere i rapporti di interscambio commerciali con i Paesi MEDA 1⁵ e con i Paesi balcanici, considerata la vicinanza geografica. Se da un lato, i rapporti con i paesi MEDA 1 risultano essere relativamente bassi, dall'altro, alcuni paesi balcanici rappresentano partners importantissimi per la Puglia rientrando tra i primi 10 posti sia della graduatoria delle esportazioni che di quella delle importazioni. Infine, occorre precisare che gli investimenti diretti esteri della Puglia registrano un costante incremento nel periodo 2003-2009, mentre per quanto riguarda gli investimenti esteri in Puglia si registra un andamento altalenante che, comunque, rispecchia il divario fra il numero degli investimenti diretti esteri realizzati nel Centro-Nord e quelli realizzati nel Mezzogiorno.

Secondo studi della Banca d'Italia, il primo trimestre del 2011 per la Puglia è stato caratterizzato da una debole ripresa dell'attività produttiva sul cui consolidamento pesano le incertezze sul futuro andamento di mercato. Gli ampi livelli di capacità produttiva non utilizzata hanno, inoltre, indebolito la dinamica della spesa per investimenti. Secondo un sondaggio realizzato dalla Banca d'Italia, nei mesi di settembre ed ottobre 2011, su un campione di oltre 300 imprese con almeno 20 addetti, si è verificata una moderata ripresa dell'attività produttiva ed il 40% delle imprese ha registrato un incremento di fatturato nei primi 9 mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010. Secondo l'ISTAT, tuttavia, nel 2011 il grado di utilizzo degli impianti rimane inferiore ai livelli pre-crisi, anche se in lieve crescita rispetto al 2010. Il clima di fiducia degli imprenditori è rimasto sui livelli dell'anno precedente ed ha contribuito a rallentare l'attività di investimento.

Occorre, però, segnalare che nel primo trimestre 2011 le vendite all'estero a prezzi correnti sono aumentate del 22% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'espansione è risultata superiore a quella della media del Mezzogiorno ed a quella nazionale. L'incremento delle esportazioni ha riguardato prevalentemente Europa ed Asia e si sono riportate per la prima volta ad un livello superiore a quello registrato nel primo trimestre 2008, prima dell'inizio della crisi. Rispetto a tale periodo i settori che hanno mostrato il recupero più consistente sono stati quelli dei prodotti farmaceutici, alimentari e dei mezzi di trasporto, mentre restano al di sotto dei livelli pre-crisi le vendite all'estero dei comparti del mobile, dei macchinari, dell'abbigliamento-calzature e dei prodotti siderurgici.

⁵ Trattasi dei Paesi a sud del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Territori palestinesi, Tunisia e Turchia.

2. Il sistema del credito⁶

Per comprendere la dinamicità della vita economica del contesto territoriale della regione Puglia, occorre analizzare i dati della struttura del sistema bancario, in quanto una non adeguata copertura territoriale influisce sull'equilibrio tra domanda e offerta di risorse finanziarie ricadendo sulla competitività del sistema creditizio e traducendosi per i soggetti finanziati in un maggiore costo del denaro derivante da più elevati tassi di interesse e dall'esigenza di maggiori garanzie.

Dallo studio IPRES, nel 2009 in Puglia operavano 69 banche attraverso una rete di 1.432 sportelli, di cui 453 erano di pertinenza dei 32 intermediari con sede in regione. Confrontando tale dato con quello dell'anno precedente si evince che si è verificata una diminuzione di 32 sportelli in tutte le province pugliesi, con una forte contrazione della provincia di Bari. La flessione del 2009 è la prima rispetto alla lenta e costante crescita di sportelli bancari verificatasi dal 1998 al 2008.

D'altro canto se si analizzano i due fondamentali indicatori finanziari (depositi ed impieghi), si evince che l'ammontare dei depositi bancari in Puglia al 2009 ha raggiunto la cifra di 32,7 miliardi di euro, mentre il totale degli impieghi è pari a 37,2 miliardi. Entrambi i dati sono in crescita rispetto all'anno precedente. Tali dati in valore assoluto indicano un miglioramento delle condizioni di offerta delle strutture bancarie ai potenziali depositanti, nonché una vivacità imprenditoriale che ha trovato una risposta nel sistema bancario.

Osservando la serie temporale 1998-2009 si può notare che il valore del rapporto impieghi/depositi in tutte le province, ad eccezione di Bari, si mantiene al di sotto dell'unità all'anno 2004. Assume, invece, un valore superiore all'unità in tutte le restanti province ad eccezione di Brindisi a partire dal 2006 in poi.

Dall'anno 2008 inizia un trend negativo che riporta al di sotto dell'unità le province di Taranto e BAT.

A tal proposito si evidenzia che un rapporto impieghi/depositi maggiore dell'unità indica una disponibilità a generare investimenti locali superiore alla raccolta locale di risparmio.

Occorre evidenziare che il sistema del credito ed il rapporto delle banche con le imprese sono condizionati in maniera sostanziale dagli accordi di Basilea relativi ai requisiti patrimoniali delle banche, frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori centrali dei paesi più industrializzati, che incoraggia la convergenza verso approcci comuni e standard.

⁶ Bibliografia: Puglia in cifre 2010, IPRES_Cacucci Editore 2011; "Economie Regionali, L'economia della Puglia", Banca d'Italia – Eurosistema, anni 2009, 2010, 2011 e aggiornamento congiunturale novembre 2011, http://www.bancaditalia.it/vigilanza/basilea3.

L'Accordo di Basilea 2, dell'anno 2004, ha sostituito l'accordo di Basilea 1 (1998) ed è articolato su tre pilastri: Requisiti patrimoniali minimi, Controllo delle Banche Centrali e Disciplina del Mercato e Trasparenza.

In base ad esso le banche dei paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti. Un più elevato grado del rischio comporta maggiori accantonamenti e, quindi, maggiori costi per la banca. Le banche devono classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating sempre più sofisticate.

Basilea 2 ha modificato ed affinato l'obbligo, previsto da Basilea 1, secondo il quale le banche devono accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. Con Basilea 2, per il rischio di credito, le banche possono utilizzare metodologie diverse di misurazione del merito del credito dei prenditori, ossia sistemi di *internal rating*, per cui il requisito patrimoniale di vigilanza deve dipendere direttamente dalla rischiosità effettiva del prenditore. In sostanza, a seguito delle risultanze del *rating* di un'azienda nei confronti della quale si deve erogare un finanziamento, la banca calcola l'importo dell'esposizione "ponderata" su cui quantifica l'accantonamento dell'8%.

L'Accordo di Basilea 2 ha provocato numerose critiche per i suoi effetti prociclici, ossia di amplificazione delle fluttuazioni del ciclo economico. Se, infatti, i requisiti patrimoniali dipendono dai *rating*, un'eventuale recessione, portando con sé tassi di insolvenza più elevati e peggioramenti dei *rating* più frequenti, conduce a un aumento del capitale minimo richiesto alle banche. Poiché è più difficile raccogliere nuovo patrimonio durante una recessione, per mantenere le proporzioni tra capitale e attività di rischio, le banche finiscono per concedere meno credito all'economia. Ciò espone le imprese a ulteriori tensioni finanziarie, accentuando la recessione.

In conseguenza alla crisi finanziaria del 2008, il Comitato di Basilea ha approvato un insieme di provvedimenti, denominato Basilea 3, con l'intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario, l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono. L'entrata in vigore dell'Accordo sarà graduale, dal 1 gennaio 2013 per arrivare alla piena attuazione al 1 gennaio 2019.

In altri termini, la *ratio* degli Accordi di Basilea sta nel tentativo di quantificare il patrimonio minimo che ogni banca deve detenere per scongiurare il fallimento quale conseguenza delle perdite subite a fronte di un'errata valutazione e quantificazione dei rischi assunti.

Naturalmente tale approccio ha modificato l'atteggiamento delle imprese, soprattutto delle PMI, che al fine di raggiungere un giudizio di *rating* migliore devono mettere in atto politiche

idonee e consone alle proprie aspettative ed esigenze, in termini di relazione con la banca, di azioni strategiche capaci di incidere sul merito creditizio e di reimpostazione della politica delle garanzie.

Secondo il tradizionale report della Banca d'Italia "Economie regionali", in Puglia, durante l'anno 2008, i prestiti bancari hanno continuato a crescere, sebbene meno rapidamente rispetto al triennio precedente. A partire dal mese settembre, si è manifestata una decelerazione del credito verso le imprese con particolare riferimento alle imprese dei settori manifatturiero e delle costruzioni. Le imprese hanno diminuito la richiesta di credito legata agli investimenti ed hanno fatto ricorso ad operazioni di ristrutturazione e consolidamento del debito. L'allungamento dei termini di pagamento della clientela ha determinato un aumento del fabbisogno di circolante, malgrado il rallentamento dell'attività produttiva. E' aumentato, quindi, il grado di utilizzo dei fidi e quello degli sconfinamenti. Di conseguenza le banche hanno ritoccato la percentuale di credito per cassa assistita da garanzia ed i margini applicati sui tassi di interesse (spread). I criteri di accesso al credito in termini di rating minimo delle imprese clienti sono divenuti più restrittivi e sono state ridotte le deleghe ai responsabili periferici.

Gli effetti del rallentamento ciclico, tuttavia, hanno cominciato a manifestarsi pienamente nel primo trimestre 2009, laddove si è confermato il trend di decelerazione dell'anno precedente. La domanda di finanziamenti a medio e a lungo termine per operazioni di ristrutturazione e consolidamento del debito ha compensato la debolezza della domanda finalizzata agli investimenti. A partire dai mesi estivi del 2009 le banche hanno progressivamente normalizzato le condizioni di offerta che si erano irrigidite nell'ultimo scorcio del 2008 e nel primo trimestre 2009.

Le banche sono divenute più selettive nel fissare le condizioni del credito, anche nei confronti dell'aziende di maggiore dimensione, con la conseguenza che si sono ampliate le differenze tra i tassi applicati dalle singole banche ad imprese appartenenti alla stessa classe dimensionale, ma caratterizzate da differenti profili di rischio.

Il 2010 ha visto crescere il credito bancario (+5,9%) soprattutto nelle scadenze a medio e lungo termine principalmente per l'incremento della domanda di operazioni di ristrutturazione del debito.

Occorre, comunque, distinguere le varie dinamiche a seconda della dimensione delle banche e della rischiosità delle imprese. Da un lato, infatti, i prestiti delle aziende classificate a rischio medio-basso sulla base dei rating assegnato dalla Centrale dei bilanci. sono auntentati,

dall'altro il credito destinato alle imprese più rischiose, contraddistinte da una minore redditività e da un leverage⁷ più elevato, ha continuato a rallentare.

Nella seconda parte dell'anno sono tornati a crescere anche i finanziamenti delle piccole imprese ed il credito erogato alle imprese dai maggiori gruppi bancari nazionali.

Le banche, comunque, hanno continuato a differenziare le condizioni praticate sulla base del grado di rischio delle imprese affidate. E' cresciuta la rilevanza dei sistemi di *rating* e si sono rese necessarie anche modifiche a tali modelli.

In tale contesto le caratteristiche personali dell'imprenditore o i progetti futuri di impresa incidono, in Puglia, per circa il 13% alla formazione del punteggio di rating e tale percentuale risulta bassa nel confronto con le altre regioni. La maggior parte delle banche pugliesi ha ridimensionato i poteri del responsabile di filiale che raramente utilizza poteri di deroga rispetto alle valutazioni offerte dai modelli.

Inoltre la crisi avrebbe rafforzato il ruolo delle garanzie specie quelle offerte dai Confidi e quelle reali; anche il fondo piccole e medie imprese (L. 662/96) ha registrato un più diffuso utilizzo, così come la richiesta agli imprenditori di rafforzare il patrimonio aziendale.

I finanziamenti a imprese in temporanea difficoltà ("incagli") sono passati dal 4,6 al 5,0 per cento in rapporto ai prestiti totali alle imprese, per effetto del perdurare della debolezza della ripresa economica.

E' aumentata, inoltre, l'incidenza delle nuove sofferenze sui prestiti.

Secondo informazioni della Centrale dei Rischi, si stima che in Puglia la durata media delle sofferenze è pari a 58 mesi, durata superiore sia al dato nazionale (54 mesi) che del Mezzogiorno (57). Le sofferenze delle imprese con meno di 20 addetti tendono ad estinguersi in tempi più rapidi rispetto a quelle delle imprese di maggiori dimensioni.

Secondo lo studio della Banca d'Italia sulle Economie regionali, aggiornato a novembre 2011, in Puglia i finanziamenti bancari alle imprese sono cresciuti del 5,8% nei 12 mesi terminanti a giugno, dopo aver registrato un picco nel primo trimestre dell'anno. La crescita è stata superiore a quella delle altre regioni meridionali e della media italiana. L'incremento ha interessato soprattutto le imprese maggiori (7,1%), mentre quelle con meno di 20 addetti hanno accusato un rallentamento (2,7% dal 3,7% di dicembre 2010).

Nella prima parte del 2011 la dinamica del credito ha continuato ad essere trainata dalle operazioni a scadenza con un aumento dei mutui del 7,2%. In presenza di una debole domanda legata agli investimenti, vi ha contribuito la rinegoziazione delle linee di credito per ottenere un allungamento delle scadenze.

⁷ Indice finanziario che descrive il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto di un'impresa.

Nel primo trimestre 2011 i criteri di erogazione dei prestiti hanno registrato un moderato irrigidimento sia per grandi imprese sia per quelle di piccole e medie dimensioni. Il peggioramento delle condizioni di offerta si è tradotto in un aumento dei margini sui tassi di interesse, in particolare sulle posizioni più rischiose, e in una maggiore onerosità delle condizioni accessorie. La Banca d'Italia ha realizzato un sondaggio presso le imprese che conferma l'irrigidimento dell'offerta a fronte di un fabbisogno finanziario delle aziende in aumento: il saldo tra le imprese il cui fabbisogno finanziario è aumentato nei primi mesi del 2011 e quelle che hanno segnalato una contrazione è del 27%. Il ridotto autofinanziamento e la sostanziale inaccessibilità di altre forme di finanziamenti esterni hanno contribuito alla domanda di credito bancario. Tuttavia secondo il 36% delle imprese (in aumento rispetto al 30% dello stesso sondaggio del 2010) le condizioni di indebitamento sono peggiorate, mentre per il 61% sarebbero rimaste sostanzialmente stabili (70% nel 2010).

Nel secondo trimestre del 2011 i tassi di interesse sui prestiti a breve sono stati mediamente pari al 6,3% con un aumento di 3 decimi rispetto alla fine del 2010, mentre il TAEG sulle operazioni a scadenza era pari al 4,1% con un rialzo di 6 decimi rispetto all'ultimo trimestre 2010.

Nell'ambito del quadro congiunturale appena descritto, è di tutta evidenza che la crescente domanda di credito, non bilanciata da adeguate politiche espansive da parte delle banche, richiede un intervento sul sistema delle garanzie, finalizzato ad accompagnare lo stock degli investimenti in misura anticiclica.

A tal fine, considerata l'importanza attribuita dalle banche al sistema delle garanzie collettive, è emersa la necessità di sostenere l'attività dei Confidi, mediante l'istituzione di un fondo di controgaranzia che assista le garanzie prestate dai Confidi in favore delle PMI operanti in Puglia, al fine di agevolarne l'accesso al credito.

Per le finalità suesposte, considerati i dati previsionali forniti dalla Banca d'Italia sulla domanda di credito da parte delle imprese, in questa particolare fase congiunturale si è ritenuto di poter sostenere circa il 25% dello stock di garanzie impegnate dal sistema dei confidi in Puglia, attraverso l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria nella forma del Fondo di controgaranzia.

Considerato che alla fine del 2010 lo stock delle garanzie impegnate nella regione Puglia era pari a 179 milioni di Euro, ai fini dell'efficacia dello strumento, è stata stabilita una dotazione del Fondo di controgaranzia pari a circa 40/45 milioni di Euro.

3. Il sistema dei Confidi⁸

Alcune imprese possono incontrare difficoltà di accesso al credito qualora non dispongano di attività idonee ad ottenere prestiti bancari. Una strategia per contenere il rischio di credito per le banche è costituita dal ricorso a prestazioni mutualistiche ed imprenditoriali di garanzia. In Italia, garanzie di questo tipo sono rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi).

I Confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1 del Testo Unico Bancario (TUB) e possono essere di primo e secondo grado.

I Confidi di primo grado sono costituiti dalle piccole e medie imprese, quelli di secondo grado sono organismi formati dai Confidi di primo grado che hanno come scopo principale quello di fornire un'ulteriore garanzia per le attività degli stessi Confidi di primo grado.

I Confidi sono caratterizzati da un forte legame con gli Enti pubblici dai quali ricevono direttamente contributi ed agevolazioni o attraverso i quali ottengono in maniera indiretta accesso a fondi di controgaranzia.

La funzione dei Confidi è quella di permettere l'erogazione di finanziamenti anche a soggetti considerati troppo rischiosi dalle banche universali. Le imprese che fanno parte del consorzio, di solito PMI, contribuiscono ad alimentare un fondo che svolge la funzione di garanzia collettiva su prestiti erogati, singolarmente alle stesse, da parte delle banche. Le eventuali perdite dovute ad inadempienze delle imprese debitrici sono imputate, nei limiti contrattuali, al fondo di garanzia e condivise, quindi, da tutti i soci.

Nel caso in cui il credito concesso dalla banca al garantito entri in situazione di incaglio e determini escussione da parte della banca nei confronti del Confidi, quest'ultimo si rivale sull'obbligato principale con azioni di recupero delle perdite determinate dall'escussione.

L'escussione da parte delle banche può avvenire in due modi diversi a seconda della tipologia di garanzie emesse dal Confidi a loro favore; i Confidi, infatti, possono emettere garanzie che prevedono due diverse modalità di escussione da parte delle banche:

⁸ Bibliografia: Banca d'Italia – Eurosistema, Questioni di Economia e Finanza: I Confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi, ottobre 2011; FederConfidi, "Aspetti e prospettive dei Confidi: nuovi disegno organizzativi e nuova regolamentazione" Intervento di Stefano Mieli – Direttore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria Banca d'Italia, Caserta, ottobre 2010; Articolo "Un sistema di garanzie dalle potenzialità inespresse" di Diego Bolognese, ESCP Italia su http://www.escp-eap.it/press/Sistema_potenzialita_inespresse_db_Luglio11.pdf; "I Confidi in Italia" 2010 redatto da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e Comitato Torino Finanza; http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/Confidi; Decreto Legislativo 385/93; Decreto Legge del 2003 numero 269 art. 13.

- Garanzie sussidiarie: in caso di default dell'impresa, la garanzia è accantonata dalla banca e definitivamente incassata dopo aver escusso, in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori. La banca convenzionata ha il diritto di accedere al fondo del Confidi, in via sussidiaria, per la quota di garanzia prevista negli accordi;
- Garanzie a prima richiesta: il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) al momento del verificarsi del default dell'azienda e viene escusso a semplice richiesta dalla Banca garantita. Le azioni di recupero sull'obbligato principale e sui contro garantiti sono poi a carico del Confidi stesso.

I Confidi italiani hanno prevalentemente emesso garanzie sussidiarie. L'accordo di Basilea 2 e il suo recepimento nel nostro Paese prevedono però l'obbligo di emettere garanzie a prima richiesta per i Confidi vigilati che nell'operatività con gli istituti di credito vogliano usufruire del vantaggio competitivo di attenuazione del rischio (con relativo risparmio di accantonamenti a capitale di rischio) per le banche. Di conseguenza molti Confidi negli ultimi anni stanno passando dalla forma delle garanzie sussidiaria a quella della prima richiesta.

In altri termini, con i Confidi si configura il caso di una sorta di assicurazione contro il rischio di insolvenza. Inoltre i Confidi esercitano attività di *monitoring* e *screening*, ossia di raccolta di informazioni, sulla base delle quali viene rilasciato alla banca una sorta di "certificazione" del merito di credito.

L'operatività dei Confidi permette alle imprese non solo di accedere al credito, ma anche ad una serie di benefici secondari come la riduzione degli adempimenti burocratici, la riduzione delle tempistiche di erogazione del credito e la negoziazione con la banca finanziatrice di condizioni economiche più favorevoli.

Il sistema dei Confidi italiano rispetto a quelli di Francia e Germania è molto sviluppato in termini dimensionali, in relazione sia al numero di Confidi operativi sul territorio che all'ammontare delle garanzie concesse. La causa è identificabile nel fatto che in Italia concorrono tutte le condizioni adatte allo sviluppo del mercato delle garanzie: elevata densità di PMI, scarsa offerta di capitale di rischio e diffuso sistema associativo imprenditoriale.

Il mercato delle garanzie in Italia è fortemente concentrato al suo interno. La maggioranza delle quote di mercato è, infatti, nelle mani dei *player* principali che, pur rappresentando il 9% dei soggetti operanti sul territorio nazionale, detengono l'82% del mercato. Anche all'interno del gruppo dei *player* principali l'offerta risulta particolarmente concentrata: i primi 10 Confidi

per dimensione detengono il 54% delle garanzie in essere in Italia e, tra questi, i primi due Confidi (Eurofidi ed Italia Com-Fidi) possiedono il 32% circa.

L'azione dei Confidi è valutata considerando la quantità di credito ottenuto dall'impresa, il costo del credito e la rischiosità delle imprese associate.

Secondo un'indagine della Banca d'Italia presso i Confidi di maggiore dimensione focalizzata sull'andamento del rischio creditizio, emerge un aumento nel volume delle garanzie rilasciate da dicembre 2007 al 2008 (+11%). La tendenza si accentua nel 2009 (+15%). Questo andamento è tanto più significativo se si considera che, in generale, nel 2009 i prestiti bancari alle imprese si sono contratti. La crescita nel volume delle garanzie è stata accompagnata da un deterioramento del profilo della rischiosità. Le partite anomale complessive, che includono sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e attività scadute, avevano raggiunto all'inizio del 2010 il 9% delle garanzie rilasciate. Durante la crisi i Confidi hanno continuato a sostenere il credito alle imprese minori che hanno beneficiato di una maggiore disponibilità del credito e di tassi di interesse inferiore rispetto a quelli applicati a imprese non garantite. I Confidi, però, hanno sostenuto rischi più elevati rispetto al passato, non sempre commisurati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative.

La lezione della crisi sull'importanza che rivestono operatori in grado di promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di finanziamenti indica la necessità di una regolamentazione tesa a promuovere una maggiore solidità ed efficienza degli intermediari che offrono garanzie. In questa direzione si muovono le innovazioni normative introdotte negli ultimi mesi.

Il numero di Confidi in Italia si è ridotto, passando dai 1.044 dell'anno 2006 ai 589 del 2009⁹. Tale riduzione è il risultato di un processo di consolidamento, la cui ragione è da ricercarsi nell'evoluzione del quadro normativo di riferimento avvenuta tra il 2003 ed il 2008, che, tuttavia, non si è svolto in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Nel 2003 è iniziato il processo di definizione del quadro normativo con l'emanazione della Legge Quadro sui Confidi (D. Legs. 269/2003); tale processo giunto a completamento con l'entrata in vigore della Normativa Secondaria sui Confidi di Banca d'Italia¹⁰, già dalle prime fasi rivelava l'intenzione del Legislatore di razionalizzare il sistema delle garanzie in Italia, caratterizzato da eccessiva frammentazione e di conseguenza dal basso livello di

Dati del Comitato Torino Finanza presso la Camera di Commercio di Torino.

¹⁰ La Normativa Secondaria di Banca d'Italia sui Confidi è entrata in vigore il 13/02/2007, con modifiche successive nel 2008 e nel 2009 e prevede l'iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 per i Confidi con stock di garanzie in essere superiore a 75 milioni di euro.

professionalità nell'erogazione del servizio di prestazione di garanzia. Per questa ragione a partire dal 2003 è cominciata un'ondata di fusioni ed aggregazioni fra Confidi che ha portato alla riduzione del numero complessivo ed alla nascita di player di mercato di maggiori dimensioni e più strutturati a livello organizzativo.

Il numero di Confidi italiani, tuttavia, rimane alto e ciò è un ostacolo all'efficienza delle garanzie in termini di prezzo, capacità di *risk management* e standardizzazione dei rapporti con le banche. Inoltre la maggior parte dei Confidi sono intermediari non bancari e, quindi, non sottoposti alla vigilanza della banca centrale¹¹.

L'assenza di vigilanza da parte della banca centrale e di un quadro regolamentare unitario valido per tutti i *player* del mercato non soltanto determina un aumento del rischio interno del sistema stesso, ma rende anche difficile l'attuazione di politiche di sostegno da parte del settore pubblico.

L'attività dei Confidi a favore dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese è stata particolarmente rilevante durante la recente crisi economica e finanziaria. I Confidi hanno contribuito in misura significativa a non interrompere il flusso di prestiti alle imprese associate che ne hanno beneficiato anche sotto il profilo del costo di credito. Le imprese garantite, infatti, hanno registrato una crescita più sostenuta del proprio credito presso il sistema bancario e tassi di interesse mediamente inferiori. Il sostegno alle imprese nella fase più acuta della recessione ha, tuttavia, comportato l'assunzione di maggiori rischi riflettendosi in un peggioramento della qualità del credito.

Si segnala che, nel periodo di crisi economica e finanziaria, ed in particolare con riferimento ai dati forniti dalla Banca d'Italia, relativamente al periodo che inizia dal 2008 e si conclude nel primo semestre 2010, i contributi che le Regioni hanno erogato in favore dei Confidi sono state rilevanti (885,9 milioni di euro) ed hanno visto il Mezzogiorno come area nella quale si sono concentrati gli interventi più cospicui. I fondi stanziati hanno trovato copertura finanziaria in prevalenza nei bilanci degli Enti regionali, anche se è stato diffuso il ricorso a stanziamenti di matrice comunitaria (di norma fondi stanziati nell'ambito dei P.O.R. FESR, Programmi Operativi Regionali).

La Puglia è la prima regione italiana per numero di Confidi operativi sul territorio (73 a settembre 2010).

¹¹ Si tratta dei Confidi con stock di garanzie prestate inferiori a 75 milioni di euro. Per questi la normativa secondaria di Banca d'Italia non prevede l'obbligo né la possibilità di trasformazione in Intermediario Fiananziario vigilato.

Si evidenzia che il numero di Confidi è passato da 82 unità del 2008 a 73 del 2010 (diminuzione oltre il 10%). Tale riduzione non ha portato però alla nascita di Confidi di grandi dimensioni: il decremento osservato è dovuto, quindi, non tanto alla razionalizzazione del sistema delle garanzie voluta dal Legislatore, quanto alla liquidazione e/o cessata attività di alcuni Confidi di piccole dimensioni.

Da un lato, infatti, si può osservare che a fronte della volontà di razionalizzazione del sistema, nel biennio 2008/2009, sono state operate fusioni dalle quali sono derivati due fra i più rilevanti Confidi della regione.

Dall'altro, invece, si può notare che, a fine 2010, i 73 Confidi operativi impegnavano stock di garanzie in essere pari a 179 milioni di euro. Confrontando i dati con quelli relativi all'intero territorio nazionale, si evince che la Puglia, sebbene rappresenti il 13% dei Confidi italiani in termini numerici, esprime soltanto l'1% in termini di stock di garanzie in essere.

Fra i Confidi pugliesi, infatti, nessuno rientra nel novero dei *player* principali e nessuno è iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo Unico Bancario (TUB)¹². Sebbene possa contare su un forte supporto da parte dell'Amministrazione Pubblica locale, il mercato pugliese non è ancora riuscito a intraprendere la strada di razionalizzazione indicata da Banca d'Italia ed è ancora caratterizzato da una grande frammentazione. Tutto questo si traduce in un supporto alle imprese locali inferiore non solo alla domanda ma anche alla potenzialità dell'offerta.

I volumi di garanzie gestiti dal sistema pugliese sono bassi. Dallo studio di ESCP Europe si evince che nel 2009, in Puglia, si è verificata una consistente diminuzione dello stock di garanzie in essere (variazione 2008-2009: -23,2%) in controtendenza rispetto al resto del Paese. Questo dato è sintomo della mancanza sul mercato di attori di grandi dimensioni strutturati per il sostegno alle PMI in funzione anticiclica: in altre parole, l'assenza di Confidi di questo tipo determina grandi difficoltà del sistema nel facilitare l'accesso al credito anche in periodi di stretta nell'erogazione del credito bancario.

Secondo il medesimo studio, il maggior Confidi regionale Co.Fidi Puglia, al 31 dicembre 2009, presentava uno stock di garanzie pari a 55,2 milioni di euro e, quindi, ancora lontano dalla

¹² I Confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli Confidi iscritti nell'elenco speciale, è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari - sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche - possono svolgere, oltre all'operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie:

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

soglia dei 75 milioni di euro sopra la quale interviene l'obbligo di trasformazione in intermediario vigilato ex art. 107 del TUB.

Di recente, tuttavia, si è registrata un'inversione di tendenza in quanto nel 2011 Co.Fidi Puglia, avendo incrementato il volume delle operazioni garantite al 31 dicembre 2010, ha raggiunto i requisiti per diventare intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'art. 107 del TUB¹³.

Inoltre, il sistema pugliese dei Confidi contrappone, alla sua eccessiva frammentazione, un livello elevato di patrimonializzazione da parte di alcuni Confidi. Ad esempio, i quattro maggiori Confidi pugliesi (Co.Fidi Puglia, L'Artigiana, Fidindustria Puglia e C.A.G. Bari¹⁴) hanno espresso, nel 2009, in totale 104,1 milioni di stock di garanzie rappresentando il 58% del volume di garanzie totale della regione. La sommatoria dei loro patrimoni è di 43,2 milioni e, di conseguenza, la patrimonializzazione media è del 41,4%. Tale dato si può interpretare come sovra-patrimonializzazione rispetto agli impegni assunti. Il merito principale della patrimonializzazione dei Confidi pugliesi è da attribuire alla Pubblica Amministrazione: la quota di patrimonio proveniente da fondi pubblici all'interno del campione è in media di circa un terzo, con un picco di due terzi.

I Confidi pugliesi, facendo perno sull'elevata patrimonializzazione e sul supporto dell'amministrazione pubblica, potrebbero aumentare le proprie dimensioni ed incrementare gli impieghi. Nel medio-lungo periodo lo studio ESCP Europe suggerisce l'adeguamento delle strutture attraverso tre funzioni: distribuzione, back office e risk management.

¹³ Cfr. http://www.cofidi.it/it/news-ed-eventi/cofidi-lunico-107%E2%80%9D-in-puglia-a-sostegno-delle-imprese-679.html

¹⁴ Cooperativa Artigiana di Garanzia.

4. Le politiche regionali a sostegno delle imprese¹⁵

4.1 Attuazione delle politiche regionali

La Regione Puglia sostiene, nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale, il sistema imprenditoriale e produttivo regionale sia in relazione alla competitività dei comparti più diffusi localmente, sia per quanto concerne la nascita e lo sviluppo di nuove specializzazioni a maggior valore aggiunto.

Tale sostegno è realizzato nell'ambito dell'attuazione delle politiche di coesione dell'Unione Europea (UE) che contribuisce a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione all'interno dell'Unione Europea, attraverso vari strumenti finanziari ed in particolar modo attraverso i fondi strutturali.

Nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, la politica industriale della Regione Puglia ha l'obiettivo di implementare la competitività dei sistemi produttivi attuando strategie finalizzate a migliorare la capacità di offerta di risorse qualificate, la produttività e lo sviluppo tecnologico delle imprese locali.

Per realizzare il su indicato obiettivo generale, la Regione Puglia ha definito i seguenti obiettivi operativi da realizzare nell'ambito dell'Asse VI del P.O. FESR 2007-2013:

- a) consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti di filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell'innovazione, della logistica e dell'integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione;
- b) ampliare l'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, attraverso l'aumento del capitale di rischio (accesso al microcredito);
- c) consolidare ed ampliare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese attraverso iniziative a sostegno di strategie di sviluppo regionale o locale per l'internazionalizzazione delle PMI¹⁶;
- d) migliorare le condizioni insediative delle imprese pugliesi.

¹⁵Bibliografia: http://ec.europa.eu/regional policy, P.O. FESR Puglia 2007-2013 Programma Pluriennale di Attuazione Periodo 2007-2010, Asse I e Asse VI.

¹⁶ La realizzazione di tale obiettivo esclude interventi finalizzati a finanziare delocalizzazioni, nonché investimenti diretti e indiretti all'estero, nonché azioni di internazionalizzazione culturale o istituzionale.

Nella strategia complessiva di sviluppo e posizionamento nell'economia globalizzata del sistema produttivo della Puglia, assume un'importanza rilevante la promozione e lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e dei servizi digitali innovativi che, nell'ambito dell' Asse I ("Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività") si esplicita in due obiettivi operativi:

- a) favorire la diffusione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese;
- b) sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati.

Nel Programma Pluriennale di Attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso specifiche linee di intervento.

ASSE VI

- Interventi per la competitività delle imprese (Linea 6.1);
- Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi (Linea 6.2);
- Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (Linea 6.3).

ASSE I

- Sostegno alle attività di ricerca delle imprese (Linea 1.1);
- Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della domanda delle imprese (Linea 1.2);
- Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali (Linea 1.3);
- Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI (Linea 1.4);
- Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali (Linea 1.5).

4.2 Linea 6.1 - Interventi per la competitività delle imprese

La linea di intervento 6.1 del P.O. FESR è dotata di un *budget* pari ad € 877.393.177,00 e mira a promuovere aiuti alle imprese ed ai sistemi di impresa in stretto collegamento con alcune linee di intervento ed azioni previste nell'Asse 1 - Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell'innovazione per la competitività, finalizzate ad ampliare i livelli di innovazione e di competitività sui mercati nazionali ed esteri. A tal fine la linea di intervento prevede la messa a disposizione di specifici regimi di aiuto per le grandi imprese, per le PMI e per le micro imprese, nonché specifiche azioni per agevolare l'accesso al credito, come di seguito specificato:

Azione 6.1.1 Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in associazione con PMI – Contratti di Programma: L'azione ha il fine di rafforzare la competitività e l'attrattività dei territori, unitamente all'incremento dei livelli occupazionali. Possono essere inclusi anche interventi a favore della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Azione 6.1.2 Programmi Integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da consorzi di PMI: L'azione ha il fine accrescere il contenuto innovativo delle produzioni. Nell'ambito di tali programmi possono essere inclusi interventi inerenti alla ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale, servizi di consulenza per l'innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali avanzati, nonché tecniche per l'efficienza ed il risparmio energetico.

Azione 6.1.3 Servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese: L'azione sostiene servizi di consulenza per PMI o consorzi di PMI al fine di migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali.

Azione 6.1.4 Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese: L'azione mira a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese al fine di rafforzare ulteriormente il contributo offerto alla creazione di posti di lavoro, alla stabilità sociale ed al dinamismo economico dell'intero territorio regionale.

Azione 6.1.5 Sostegno allo Start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati: L'azione ha la finalità di sostenere la creazione di micro imprese da parte di soggetti svantaggiati¹⁷.

Azione 6.1.6 Aiuti in forma di garanzia di credito: L'azione sostiene lo sviluppo di garanzie collettive da parte dei consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi – Confidi – delle PMI. L'obiettivo perseguito è quello di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito.

Azione 6.1.7 Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del Testo Unico bancario: L'azione intende favorire l'evoluzione dei Confidi operanti nella regione in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo Unico Bancario. In particolare, sono previsti contributi per spese relative ai servizi di consulenza specialistica ed investimenti in attivi materiali finalizzati a promuovere operazioni di fusione e/o di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

Azione 6.1.8 Incentivi per la promozione internazionale delle PMI pugliesi anche in forma aggregata: L'azione propone un pacchetto di incentivi finalizzato a favorire ed intensificare la

Trattasi di soggetti appartenenti alle seguenti categorie: giovani tra i 18 e i 25 anni, soggetti tra i 26 e i 35 anni senza primo impiego retribuito regolarmente, soggetti fino a 35 anni che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi coerenti con l'attività imprenditoriale da intraprendere, finalizzati e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale, persone tra i 45 anni e i 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo, disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 appri, denne di età superiore a 18 anni.

partecipazione delle PMI pugliesi anche in forma aggregata, soprattutto a livello di distretto, filiera o consorzio, ad eventi, manifestazioni fieristiche ed iniziative di promozione territoriale e/o settoriale, di particolare rilevanza internazionale, al fine di acquisire maggiori conoscenze, competenze, relazioni ed esperienze nel campo dell'internazionalizzazione di impresa.

Azione 6.1.9 Aiuti agli investimenti delle piccole imprese operanti nel settore turistico: € L'azione sostiene aiuti alle imprese del settore turistico-alberghiero con l'obiettivo di qualificare, ampliare, diversificare l'offerta turistica regionale, contribuendo in tal modo ad attrarre maggiori investimenti e consumi attraverso l'incremento degli arrivi e delle presenze nazionali ed estere.

Azione 6.10 Aiuti alle Medie imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo: L'azione sostiene i programmi integrati di agevolazione promossi da imprese di media dimensione, anche in associazione con PMI al fine di migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di strutture connesse.

Azione 6.1.11 Aiuti alle piccole imprese per progetti industriali integrati: L'azione intende sostenere i programmi integrati di agevolazione promossi dalle imprese di piccola dimensione più dinamiche, con l'obiettivo di consentirne il consolidamento, l'espansione, l'innovazione, con particolare riferimento alle imprese che, per dati di fatturato, presentano un potenziale tale da superare l'attuale soglia dimensionale. Nell'ambito di tali programmi di investimento possono essere inclusi alcuni interventi inerenti la ricerca industriale e sviluppo sperimentale e l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali avanzati.

Azione 6.1.12 Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende: L'azione è rivolta ai programmi di investimento promossi da PMI titolari di emittenti televisive locali al fine di sostenere la transizione delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre.

Azione 6.1.13 Aiuti in forma di controgaranzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI: Con tale azione, si intende agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Garanzia, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea.

Il Fondo di garanzia eroga controgaranzie delle garanzie erogate in favore di microimprese e di PMI da parte di banche e/o consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi – Confidi.

Sono previste, inoltre, operazioni a struttura segmentata (*tranched*) nelle quali il Fondo assume una quota di prima perdita (non superiore al 5%) o una quota mezzanine (non superiore al 10%).

4.3 Le azioni dell'Asse I per la ricerca intersecanti le azioni dell'Asse VI per la competitività

La linea di intervento 1.1. del P.O. FESR è finalizzata a favorire la capacità di ricerca ed innovazione alle imprese, con particolare riferimento alla ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo e prodotto. A tal fine la linea di intervento prevede la messa a disposizione di specifici regimi di aiuto per le grandi imprese, per le PMI e per le piccole imprese innovative, nonché per l'acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese e la messa a disposizione di competenze e professionalità altamente qualificate. Di seguito si riportano le azioni intersecanti le azioni previste dalla Linea 6.1.

Azione 1.1.1 Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da grandi imprese in associazione con PMI: L'azione 1.1.1 opera in collegamento con l'azione 6.1.1, Asse VI – Contratti di Programma e mira a sostenere i programmi di ricerca promossi dalle imprese di grandi dimensioni da sole o in associazione con PMI, favorendo una maggiore propensione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare, sono previsti contributi per:

- a) Progetti di "ricerca industriale" finalizzata ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi e servizi o a permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi e servizi esistenti, ovvero a creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, ed in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- b) Progetti di "sviluppo sperimentale" con l'obiettivo di acquisire, combinare ed utilizzare le conoscenze e le capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate all'elaborazione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione non destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale.

Azione 1.1.2 Programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione realizzati da PMI: L'azione 1.1.2 opera anche in collegamento con le azioni 6.1.2 Asse VI – "PIA" e 6.1.11 "Aiuti alle piccole imprese per progetti industriali integrati" e sostiene i programmi di ricerca e innovazione promossi dalle PMI al fine di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali sia nei settori produttivi tradizionali, sia nei settori innovativi. In particolare, sono previsti contributi per:

a) Progetti di "ricerca industriale", come descritti sopra.

- b) Progetti di "sviluppo sperimentale" come descritti sopra.
- c) Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
- d) Iniziative per la concessione ed il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale rivenienti da progetti di ricerca e sviluppo.
- e) Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione delle PMI.
- f) Acquisizione di servizi di supporto all'innovazione delle PMI.
- g) Messa a disposizione di personale altamente qualificato nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI.

Azione 1.4.1 Aiuti alle PMI per l'accesso e l'utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e gestionali: L'azione 1.4.1 opera anche in collegamento con le azioni 6.1.2 Asse VI – "PIA" e 6.1.11 "Aiuti alle piccole imprese per progetti industriali integrati" ed intende sostenere la diffusione dei servizi digitali innovativi all'interno del sistema imprenditoriale regionale con riferimento alle applicazioni rivolte ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato. In particolare si intende promuovere e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento di reti tra imprese attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative che facilitino l'adozione e l'integrazione di soluzioni digitali avanzate nel campo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione che consentano il raggiungimento di obiettivi quali:

- a) Lo sviluppo di funzioni avanzate condivise dalla rete (progettazione, produzione, logistica, servizi connessi, ecc.);
- b) Il consolidamento, lo sviluppo e/o la creazione di reti di subfornitura;
- c) L'aumento dell'efficienza e della produttività o l'ampliamento della capacità produttiva attraverso l'integrazione della rete di imprese;
- d) Il miglioramento e la qualificazione delle performance ambientali delle imprese con particolare attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto/servizio;
- e) La realizzazione di attività di servizio comuni per l'innovazione delle imprese;
- f) La valorizzazione dei sistemi di gestione della conoscenza a livello di reti di imprese;
- g) Lo sviluppo di prodotti/servizi che consentano l'ampliamento del mercato e dei canali distributivi;
- h) La promozione della partecipazione delle imprese femminili, giovanili e delle nuove imprese alla rete.
- i) l'adozione di soluzioni info-telematiche sperimentali che contribuiscono a migliorare la condizione di utenti disabili.

5. Obiettivi del Piano di Attività dei Fondi di Controgaranzia e *Tranched Cover*

5.1 Inquadramento normativo

Nell'ambito dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013, la Regione Puglia ha introdotto l'Azione 6.1.13 "Aiuti in forma di controgaranzia del credito erogato in favore di microimprese e di PMI", con cui ha istituito gli strumenti di ingegneria finanziaria nelle forme del Fondo di Controgaranzia e del Fondo *Tranched Cover*, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Tali fondi sono stati istituiti con riferimento all'ampliamento dell'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale ed, in particolare, nell'ambito della linea 6.1 "Interventi per la competitività delle imprese", ove sono state programmate specifiche azioni volte a sostenere l'accesso al credito delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Confidi (Azione 6.1.6), adeguamenti del ruolo e della struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del TUB (Azione 6.1.7).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2819 del 12 dicembre 2011 la Regione Puglia ha affidato la gestione dei fondi alla società Puglia Sviluppo S.p.A.

L'Azione 6.1.13 dispone di una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro di cui, nella prima fase attuativa, almeno 10 milioni di euro sono destinati al Fondo *Tranched Cover* con il quale, in aggiunta alle misure di garanzia e controgaranzia, è prevista la promozione di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o *tranched*) come definite dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 263 del 27/12/2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Con il Fondo di Controgaranzia e con il Fondo *Tranched Cover* la Regione Puglia intende perseguire soprattutto l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito delle PMI che realizzano investimenti in attività inerenti allo sviluppo tecnologico, l'innovazione ed il trasferimento della tecnologia.

In questo senso, l'obiettivo è quello di favorire la crescita delle imprese innovative nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale e, di conseguenza, di creare migliori opportunità di lavoro attraverso l'aumentata disponibilità del finanziamento del debito.

Contestualmente la Regione Puglia ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per le attività di gestione, in regime di contabilità separata, del Fondo di Controgaranzia e del Fondo *Tranched Cover* ed ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento, redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, da stipularsi tra la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico e Puglia Sviluppo S.p.A. In allegato all'Accordo di Finanziamento sono state approvate le Direttive di Attuazione dei medesimi Fondi.

Il su indicato Accordo di finanziamento prevede all'art. 4, comma 1, lettera c), l'obbligo per Puglia Sviluppo S.p.A. di presentare alla Regione Puglia entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo, un Piano di Attività (*Business Plan*) relativo ai Fondi.

Sulla base dell'Accordo di Finanziamento, Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà individuare un Istituto di Credito, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire due conti correnti bancari denominati "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo *Tranched Cover*", costituiti come patrimoni separati, e dovrà garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di *reporting* e controllo dell'Autorità di Gestione.

L'Accordo decorre fino al 31 dicembre 2025, mentre le operazioni rendicontabili saranno effettuate da Puglia Sviluppo fino al 31/12/2015, salvo ulteriori proroghe concesse dalla Commissione Europea.

Ai fini della valutazione di *compliance* con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal "Programma delle Attività" per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006). La Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.

5.2 Fondo di controgaranzia

5.2.1 Oggetto, soggetti richiedenti e beneficiari finali

Il Fondo di controgaranzia ha per oggetto una "garanzia" prestata a favore dei Confidi e delle Banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 (Soggetti Richiedenti) per operazioni di garanzia diretta effettuate dai soggetti richiedenti su:

- a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20%, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti;
- b) Finanziamenti a medio-lungo termine per il consolidamento delle passività a breve;
- c) Finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze).

Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di "Gestore" del Fondo di controgaranzia, procederà all'accreditamento dei soggetti richiedenti sulla base di criteri di selezione che tengano conto della capacità finanziaria ed operativa degli stessi, con particolare riguardo alla presenza degli stessi sul territorio regionale, alla capacità di gestione del rischio ed alla capacità di attivare i principi dell' "Aumentato Accesso al Finanziamento".

Come previsto dall'art. 2.1 delle Direttive di attuazione, i soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi che siano iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la CCIAA competente per territorio e valutati economicamente e finanziariamente sani dal Gestore sulla base degli ultimi due bilanci.

La valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore sarà effettuata attraverso i seguenti criteri:

- copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- indipendenza finanziaria;
- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

La Controgaranzia è "a prima richiesta", esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Essa è concessa ai Soggetti Richiedenti in misura non superiore all'80% dell'importo del finanziamento da essi garantito a condizione che:

- a) il finanziamento sottostante non sia inferiore ad € 50.000;
- b) la garanzia dei soggetti richiedenti abbia le caratteristiche identiche e sia prestata con le modalità tipiche della garanzia diretta;

c) i soggetti richiedenti abbiano yarantito una quota non superiore al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione nel caso di aiuto concesso ai sensi del Regolamento "de minimis", ovvero una quota non superiore al 75% dell'ammontare di ciascuna operazione nel caso di aiuto concesso ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2011.

Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma tra dieci volte e venti volte la disponibilità del Fondo.

5.2.2 Procedure per l'ammissione all'intervento del Fondo

L'ammissione all'intervento del Fondo è preceduta dalla presentazione di una richiesta da inviare al Gestore, secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici, entro 6 mesi dalle date della delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti e della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori.

I soggetti richiedenti, a corredo della richiesta di ammissione al fondo, dovranno inviare copia dell'ultimo bilancio approvato, informazioni sul soggetto richiedente e copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori da cui risulti in modo chiaro che controgaranzia e garanzia diretta abbiano caratteristiche identiche e medesime modalità. Eventualmente, i soggetti richiedenti che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio¹⁸, potranno essere abilitati a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

Il Gestore procede all'istruttoria della richiesta di ammissione, chiedendo, nel caso, il completamento dei dati previsti ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Al termine della valutazione le richieste di ammissione sono presentate al *Comitato* affinché possa deliberare entro 6 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

5.2.3 Il Comitato di gestione

In conformità con quanto previsto dalle Direttive di attuazione del Fondo, è prevista la costituzione di un Comitato competente a deliberare in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del Fondo.

L'organo è nominato con apposita Deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da rappresentanti della Regione Puglia, da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, individuati dalla Regione Puglia.

La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14 luglio 2000, come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011.

5.2.4 Controlli sui beneficiari finali

Sulle operazioni, vengono svolti controlli e verifiche orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi da parte delle Autorità Regionali a cui competono verifiche e controlli sull'attuazione del P.O. FESR Puglia, ovvero da parte della Corte dei Conti Europea e dei Funzionari della Commissione Europea.

Per questo motivo i soggetti beneficiari finali devono:

- a) conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo la documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito, la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia e tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento.
- b) assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
- c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli arti. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite l'esposizione di una targa e l'installazione di un cartello.

5.2.5 Attivazione del Fondo

- La Controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta dei:
- a) Soggetti Richiedenti ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero
- b) Soggetti Finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Soggetti Richiedenti.

Per quanto riguarda i soggetti richiedenti, la richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare al Gestore entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

Per ciò che concerne i soggetti finanziatori, laddove i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, la richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare al Gestore entro 120 giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione di garanzia.

Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la documentazione inerente alla delibera di concessione del finanziamento, al contratto di finanziamento, all'atto di erogazione, al piano di ammortamento con le relative scadenze, alla data dell'inadempimento del beneficiario finale, alla data di avvio delle procedure di recupero del credito ed ai bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali.

Entro 90 giorni dal ricevimento della su indicata documentazione il Gestore liquida un importo non superiore all'80% della somma già versata o, comunque, dovuta, dai seggetti deliciti.

Successivamente sarà possibile attivare idonee procedure di recupero del credito a seguito delle quali saranno versate al Fondo le somme recuperate.

5.3 Fondo Tranched Cover

La Regione intende promuovere interventi anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture *segmentate* o *tranched*) come definite dalla Banca d'Italia, nella Circolare n. 263 del 27/12/2006, recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Le norme di attuazione di queste modalità di utilizzo del Fondo sono definite dal Gestore in sede di appositi Avvisi Pubblici.

Per l'attuazione delle operazioni a struttura segmentata si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per il fondo di controgaranzia.

Il Gestore potrà utilizzare le risorse del Fondo per concludere, con uno o più soggetti richiedenti e con le Banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385, operazioni a struttura segmentata (*tranched*) nelle quali il Fondo assume una quota di prima perdita (non superiore al 5%) o una quota *mezzanine* (non superiore al 10%).

La *tranched Cover* è una forma particolare di cartolarizzazione sintetica (c.d. cartolarizzazione virtuale) la quale prevede che una banca (*originator*), a fronte di un *pool* di crediti, ceda solo il rischio di credito contenuto.

La banca trasferisce il rischio mediante contratti secondo i quali il sottoscrittore (*protection seller*) si impegna a rifondere la banca (*protection buyer*) delle perdite subite a causa del *default* di uno o più debitori.

Il portafoglio creditizio è suddiviso in quote *senior*, il cui rischio rimane in capo al soggetto finanziatore, quote *mezzanine* e quote *junior* (o di prima perdita) che sono coperte da una garanzia. Il rimborso avviene in modo di norma sequenziale e le perdite intaccano prima le *tranche junior* e successivamente quelle *mezzanine*.

I fondi monetari sottostanti tali coperture possono essere forniti da diversi soggetti (banca, soggetto privato, fondo della PP.AA, confidi ex art. 106 TUB) e, nella fattispecie, da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo *Tranched Cover* della Regione Puglia.

Con riferimento ai settori di intervento, il Fondo Tranched Cover sarà indirizzato verso PMI che realizzeranno investimenti in specifiche attività, in maniera da migliorare l'accesso al credito.

6. Indirizzi sulla gestione dei Fondi di Controgaranzia e *Tranched Cover*

La gestione dei fondi di Controgaranzia e *Tranched Cover* avverrà con contabilità separata da quella di Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà individuare un Istituto di Credito, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire due conti correnti bancari denominati "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo *Tranched Cover*".

Fondo di Controgaranzia

Con riferimento al Fondo di Controgaranzia, una possibile utilizzazione delle risorse disponibili per macrosettori economici e per province non può non tener conto delle finalità del P.O. FESR Puglia 2007-2013 e della composizione del tessuto produttivo regionale descritte nei capitoli precedenti. Per quanto concerne i macrosettori, si rinvia a quanto riportato nella tabella 3.

Tab. 3 - Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per macrosettori

	Ipotesi di quota disponibile (%)	Ipotesi di importi disponibili (€)
Industria in senso stretto	40%	16.000.000,00
Costruzioni	20%	8.000.000,00
Servizi	40%	16.000.000,00
TOTALE	100%	40.000.000,00

Considerando, inoltre, che la Regione Puglia intende favorire la crescita delle imprese innovative nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale attraverso l'aumentata disponibilità del finanziamento del debito, si può ipotizzare che almeno il 20% del fondo, pari ad € 8.000.000,00, sia destinato a tali settori suddividendo le disponibilità come di seguito:

Tab. 4 - Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per settori prioritari

	Ipotesi di quota disponibile (%)	Ipotesi di importi disponibili (€)
ICT	30%	2.400.000,00
Energia e Ambiente	30%	2.400.000,00
Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences)	20%	1.600.000,00
Elettronica e Biomedicale	20%	1.600.000,00
TOTALE	100%	8.000.000.00

Infine, sulla base delle considerazioni attinenti al valore aggiunto prodotto dall'economia pugliese nell'anno 2009, di cui al capitolo I, si può ipotizzare una ripartizione delle disponibilità per macrosettore economico e per provincia.

Tabella 5 – Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per macrosettori e per province(in migliaia di euro)

	INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	COSTRUZIONI	SERVIZI	TOTALE
Province	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (€/000)
Bari	5.500	2.400	5.300	13.200
Lecce	2.700	2.200	3.100	8.000
Foggia	2.000	1.200	2.500	5.700
Taranto	2.500	950	2.300	5.750
Brindisi	1.700	650	1.500	3.850
BAT	1.600	600	1.300	3.500
PUGLIA	16.000	8.000	16.000	40.000

In maniera analoga, è possibile ipotizzare la ripartizione delle disponibilità per ciascun settore ritenuto prioritario e per provincia, considerando l' "ICT" come settore appartenente al macrosettore "Servizi" ed "Energia e Ambiente", "Biotecnologie e Farmaceutica (*Life Sciences*)" e "Elettronica e Biomedicale" come settori afferenti all' "Industria".

Tabella 6 – Ipotesi di ripartizione delle disponibilità per settori prioritari e per province(in migliaia di euro)

	ICT (Servizi)	Energia e Ambiente (Industria)	Life Sciences (Industria)	Elettronica e Biomedicale (Industria)	TOTALE
Province	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (C/000)	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (€/000)	Ipotesi di importi (€/000)
Bari	800	870	550	550	2.770
Lecce	500	400	250	250	1.400
Foggia	350	300	200	200	1.050
Taranto	350	350	250	250	1.200
Brindisi	200	250	200	200	850
BAT	200	230	150	150	730
PUGLIA	2.400	2.400	1.600	1.600	8.000

Fondo Tranched Cover

Per ciò che concerne il Fondo *Tranched Cover*, si evidenzia che la Regione Puglia favorirà l'intervento del Fondo con riferimento alle imprese innovative che operano nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica.

7 Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni

7.1 Criteri generali

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.

Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.

7.2 Modello di valutazione per le imprese in contabilita' ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile).

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE/IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 8%
C)ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≤ 5%
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 0,15

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A″≥1	3
0,60<"A"<1	2
0<"A" ≤0,60	1
"A" ≤0	0
"B" * ≥8%	3

4%<"B"<8%	2
0<"B" ≤4%	1
"B" ≤0	0
"C" * ≤5%	3
5%<"C" ≤10%	2
10%<"C" ≤15%	1
"C">15%	0
"D" * ≥0,15	3
0,15>"D" ≥0,10	2
0,10>"D" ≥0,05	1
"D"<0,05	0

(*) il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPI	
A	,	x" ≥ 8
В	"×	" pari a 7
С		"x" <7

Si precisa che le imprese che raggiungeranno un punteggio ("X") pari a 7 saranno collocate nel livello B a condizione che, con riferimento all'indice "Indipendenza finanziaria" (mezzi propri/totale del passivo), abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

Penultimo Anno	Ultimo Anno	Valutazione
Livello A	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello C	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)
Livello C	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)
qualsiasi livello	Indice: Mezzi propri/Totale del passivo <5% riferito all'ultimo bilancio approvato	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)

Si precisa che le imprese che nel penultimo anno hanno raggiunto il livello A e nell'ultimo anno hanno raggiunto il livello C saranno collocate nella Fascia 1 a condizione che producano il bilancio di esercizio approvato dell'anno precedente ai due oggetto di valutazione e che, con riferimento a tale bilancio di esercizio, a seguito della verifica dei dati ivi contenuti, sia assegnato loro il livello A o il livello B. In caso di raggiungimento del livello B occorre che, con riferimento all'indice "Indipendenza finanziaria" (mezzi propri/totale del passivo), le imprese in questione abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 sono inserite nella Fascia 2 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 1 qualora, col finanziamento a medio — lungo termine sia stata prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione del medesimo finanziamento — tale che alternativamente o congiuntamente:

i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passixo pari ampeno al

20%;

 ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri/totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo
 è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento. Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il *business plan*, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato dell'apposito Avviso.

7.3 Modello di valutazione per le imprese in contabilita' ordinaria operanti nei settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile), autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	
A) ATTIVO CIRCOLANTE/PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 0,75	
B)ATTIVO CIRCOLANTE/FATTURATO	≤ 60%	
C)ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%	
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 0,12	

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A″≥0,75	3
0,40<"A"<0,75	2
0<"A" ≤0,40	; 1
"A" ≤0	0
"B" *≤ 60%	3
60%≤ "B" <80%	2
80≤ "B" <120%	1
"B″ ≥120%	0
"C" * ≤5%	3
5%<"C" ≤10%	2
10%<"C" ≤15%	1
"C" * >15%	0
"D" ≥0,12	3
0,12>"D" ≥0,08	2
0,08>"D" ≥0,04	1
"D"<0,04	0

^(*) il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
Α	"X" ≥ 8
В	"X" pari a 7
С	"X" < 7

Si precisa che le imprese che raggiungeranno un punteggio ("X") pari a 7 saranno collocate nel livello B a condizione che, con riferimento all'indice "Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato" (oneri finanziari / fatturato), abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il sequente:

Penultimo Anno	Ultimo Anno	Valutazione
Livello A	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello C	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)
Livello C	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)
qualsiasi livello	Indice: Mezzi propri/Totale del passivo <5% riferito all'ultimo bilancio approvato	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)

Si precisa che le imprese che nel penultimo anno hanno raggiunto il livello A e nell'ultimo anno hanno raggiunto il livello C saranno collocate nella Fascia 1 a condizione che producano il bilancio di esercizio approvato dell'anno precedente ai due oggetto di valutazione e che, con riferimento a tale bilancio di esercizio, a seguito della verifica dei dati ivi contenuti, sia assegnato loro il livello A o il livello B. In caso di raggiungimento del livello B occorre che, con riferimento all'indice "Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato" (oneri finanziari/fatturato), le imprese in questione abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 sono inserite nella Fascia 2 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore

a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 1 qualora, col finanziamento a medio — lungo termine sia stata prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di *Banche* e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi finanziamenti a medio lungo termine o prestiti partecipativi — tale che alternativamente o congiuntamente:

- i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
- ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.
 - Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il *business plan*, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato dell'apposito Avviso.

7.4 Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze,
 oppure
 - Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);
- b) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
- c) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);
- d) indice di redditività.

7.4.1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) {[(RIMANENZE FINALI+RIMANENZE INIZIALI)/2]/VENDITE FATTURATO}*365	≤ 180 Giorni
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 0,15
C)ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≤180 gg.	3
180 gg.<"A" ≤270 gg.	2
270 gg.<"A" ≤365 gg.	1
"A" >365 gg.	0
"B" * ≥0,15	3
0,15>"B" ≥0,10	2
0,10>"B" ≥0,05	1
"B"<0,05	0

^(*) L'importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

	"O" * . = O'	
	"C" * ≤5%	. 3
	5%<"C" ≤10%	2
	10%<"C" ≤15%	1
:	"C">15%	0
:	"D" * ≥6%	3
	6%>"D" ≥4%	2
	4%>"D" ≥2%	1
	"D"<2%	0

^{*} il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

7.4.2. Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO/FATTURATO	≥ 0,10
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 0,15
C)ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" * ≥ 0,10	3
0,10>"A" ≥0,07	2
0,07.<"A" ≥0,03	1
"A" <0,03	0
"B" * ≥0,15	3
0,15>"B" ≥0,10	2
0,10>"B" ≥0,05	1
"B"<0,05	0
"C" * ≤5%	3
5%<"C" ≤10%	2
10%<"C" ≤15%	1
"C">15%	0
"D" * ≥6%	3
6%>"D" ≥4%	2
4%>"D" ≥2%	1
"D"<2%	0

^{*} il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di O punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
Α	"X" ≥ 8
В	"X" pari a 7
C	"X" < 7

Si precisa che le imprese che raggiungeranno un punteggio ("X") pari a 7 saranno collocate nel livello B a condizione che, con riferimento all'indice "Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato" (oneri finanziari / fatturato), abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del Fondo inviate al Gestore nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

Penultimo Anno	Ultimo Anno	Valutazione
Livello A	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello B	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello C	Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello A	Livello C	FASCIA "1" (proposta positiva al Comitato)
Livello B	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)
Livello C	Livello C	FASCIA "2" (proposta negativa al Comitato)

Si precisa che le imprese che nel penultimo anno hanno raggiunto il livello A e nell'ultimo anno hanno raggiunto il livello C saranno collocate nella Fascia 1 a condizione che producano i dati contabili relativi all'esercizio chiuso, come risultante dalla dichiarazione fiscale (modello "Unico"), precedente ai due oggetto di valutazione e che, con riferimento a tali dati sia assegnato loro il livello A o il livello B. In caso di raggiungimento del livello B occorre che, con riferimento all'indice "Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato" (oneri finanziari/fatturato), le imprese in questione abbiano raggiunto un punteggio uguale o maggiore di 2.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 sono inserite nella Fascia 2 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il *business plan*, completo di una previsione dei dati contabili relativi almeno a tre esercizi successivi, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato dell'apposito Avviso.

8. Sistema di valutazione dei Confidi

8.1 Criteri di valutazione dei Confidi a certificare il merito di credito

Secondo quanto previsto dall'art. 6.4 delle Direttive di attuazione, i Confidi possono essere abilitati, su espressa richiesta, a certificare il merito creditizio dei beneficiari finali.

Previa espressa richiesta, i Confidi che sono stati già autorizzati, da parte della Banca Medio Credito Centrale (con riferimento al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex I. 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani ed i Confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo 01/09/93 n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13/08/2010 n. 141 sono automaticamente valutati positivamente in merito alla capacità della valutazione del merito creditizio.

Per ciò che concerne gli altri Confidi che richiederanno l'autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, il Gestore esaminerà la capacità di valutazione del merito creditizio sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

	Parametri	Note	Valore	Punti
		Nel caso di fusione si considera l'anzianità	"A″≥15 anni	3
A)	Avvio dell'operatività del	media dei Confidi oggetto di operazioni di fusione.	10 anni ≤"A"<15 anni	2
^)	Confidi	Nel caso di incorporazione si considera	5 anni ≤" A " < 10 anni	1
		l'anzianità del Confidi incorporante.	"A" < 5 anni	0
		Modalità di calcolo:		
		Per i Confidi iscritti nell'elenco di cui	B ≥ 10%	3
	Entità del fondo rischi monetario:	all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legfislativo 13.8.2010, n. 141:		
В)	Indice di solidità patrimoniale	Patrimonio netto+passività operative*/garanzie in essere	8% ≤ B<10%	2
		* elenco esemplificativo e non esaustivo di passività operative: Fondi rischi per garanzie prestate, Fondi rischi su crediti,	6% ≤ B < 8%	1
		Depositi cauzionali soci.	B < 6%	0
· C\	Cartificazione dei bilanci		C=SI	3
C)	Certificazione dei bilanci		C=NO	0

			D ≤ 0,50%	6
		Nel caso di Confidi provenienti da		
		fusione:		
		l'indicatore può essere calcolato per gli ultimi 5 anni: rapporto perdite relative a	0,50% <d≤0,80%< td=""><td>4</td></d≤0,80%<>	4
	Rapporto:	operazioni ammesse negli ultimi 5		
	perdite	esercizi/volume garanzie concesse negli		
	(uscite monetarie- recuperi)	ultimi 5 esercizi. Per i soggetti interessati da fusioni		
D)	relative a operazioni	avvenute da meno di 5 anni l'indicatore	0,80% <d≤1%< td=""><td>2</td></d≤1%<>	2
	ammesse negli ultimi 10 esercizi/Volume	viene calcolato come sommatoria dei dati del confidi risultante da fusione e dei dati		
1	garanzie concesse negli	dei singoli confidi per il periodo ante		
	ultimi 10 esercizi	fusione fino al quinto anno antecedente la		
		data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Per i soggetti non	D> 1%	
		interessati da processi di aggregazione il	(inserimento automatico del	0
		termine rimane di 10 anni.	Confidi in Fascia 2 anche se	U
			valutazione di Fascia 1)	
		to the second of	E≥2.500	3
	Normana (managa		1.000 ≤E<2.500	2
E)	Numero imprese associate		300 ≤E< 1.000	1
			E< 300	0
			F≥40 milioni	3
	Volume affidamenti		25 milioni ≤F<40 milioni	2
F)	garantiti negli ultimi due esercizi		10 milioni ≤F< 25 milioni	1
	esercizi		F< 10 milioni	0
	Numero delle			
	convenzioni sottoscritte		G≥5	2
G)	con le banche			
	(Convenzioni effettivamente		2 ≤G<5	1
	operative)		G< 2	0
	Rapporto volumi		H≥40%	3
	garanzie concesse su			3
ш	affidamenti a medio-		30% ≤H <40%	2
. H)	lungo termine/Volume garanzie concesse			
	relativo agli ultimi 5		20% ≤ H < 30%	1
	esercizi		H < 20%	0
	Numero imprese		1≥200	2
I)	garantite nell'ultimo		100 ≤I<200	1
	esercizio		I< 100	0

Il punteggio totale per Confidi "P" può pertanto variare tra un massimo di 28 punti e un minimo di 0 punti. I Confidi sono suddivisi in due sezioni sulla base del punteggio acquisito in sede di valutazione. Nella prima confluiranno i consorzi che hanno acquisito un punteggio P≥20, nella seconda quelli che hanno conseguito un punteggio P<20.

8.2 Procedura di autorizzazione

8.2.1 Criteri generali

Al fine di richiedere l'autorizzazione, i Confidi devono:

- 1. possedere una capacità di valutazione del merito di credito ritenuta adeguata dal Comitato sulla base dei criteri contenuti nel paragrafo 1 del presente capitolo;
- 2. impegnarsi a non richiedere l'intervento del Fondo su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella Fascia "2" di valutazione di cui all'Allegato "Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni" e a presentare richieste di ammissione al Fondo relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella Fascia "1", a condizione che:
 - a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

e

b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 delle Direttive di Attuazione per le richieste di ammissione all'intervento del Fondo di controgaranzia.

8.2.2 Richieste di Autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo di richiesta allegato all'apposito Avviso, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa.

8.2.3 Istruttoria delle richieste di Autorizzazione

Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta o fax), entro <u>15 giorni</u> lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza

che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di <u>6 mesi</u> dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta (Allegato all'apposito Avviso), le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di <u>6 mesi</u> dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.

Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax), ai soggetti richiedenti, l'autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro <u>10 giorni</u> lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore* si applica quanto previsto dall'art. *10bis* della legge n. 241/1990.

8.2.4 Controlli e Revoca dell'Autorizzazione

Secondo quanto previsto dall'art. 6.3 delle Direttive di Attuazione, i Confidi devono inviare annualmente al Gestore, entro 1 mese dall'approvazione del bilancio, la seguente documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- b) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo (Allegato all'apposito Avviso) compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale.

Il mancato rispetto di quanto previsto al 1º comma è motivo di revoca d'ufficio dell'autorizzazione con delibera del Comitato.

Il Gestore effettua ogni anno un controllo in merito alla sussistenza della capacità di valutazione del merito creditizio ed alla permanenza dei Confidi nella Fascia 1 di cui al paragrafo 1.

Qualora l'esito del su indicato controllo sia negativo, con delibera del Comitato l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

9. Bilancio d'esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria

9.1 Bilancio al 31/12/2010 di Puglia Sviluppo

Lo strumento di ingegneria finanziaria è costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo.

Il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, nonché dalle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione costituisce l'Allegato 1 al presente Piano delle Attività. Nel seguito si forniscono gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2010.

PUGLIA SVILIPPO SPA Sede legale: Via Amendola 168/5 70100 BARI Iscritta ai registro delle impræ di BARI - C.F. e n. kerizione 01751950732 Iscritta al R.E.A. di BARI al n. 450076 - Capitale sociale 3.499,540,88 Euro I.V. Partita IVA 01751950732

Soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari codice fincale n. 80017210727

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE					
	ATTIVO I AL 31/12/10 AL 31/12/09				/12/09
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	CDRDITTI VENCA LEGGI				
A)	CREDITI VERSO I SOCI	1	0		0
B)	IMMOBILIZZAZIONI	1			
BI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1			
B.I.I	Costi di impianto e ampliamento	1	3.371		4.652
B.1.3	Diritti di brev.industr.e di util.opere dell'ing.	1	8.588		0
B.1.6 B.1.7	Immobilizzazioni in corso e acconti Altre				*/
Tetale	IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	<u> </u>	12,139		360 5.012
· our	Interest Editor		12.137		1,012
ви	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	l .			
B.H.i	Terreni e fabbricati	ţ.	8.770.789	}	8 931.486
B.H.2	Impianti e macchinario	ł	245.861		330.184
B.H.3	Attrezzature industriali e commerciali	1	0		0
B.H.4	Altri beni materiali	1	35.099		33 737
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	<u></u>	162,568		82,000
Totale	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI		9.214.317		9.377.407
BID	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1		1	
B.III.I	Partecipazioni	i	8.862		8.862
B.III.i.d		8.862	0.002	8.862	17.1872
B.III.2	Crediti		36,287		27.167
B.III.2.d	Crediti verso altri	36.287		27.167	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
B.III.3	Altrititoli	1	0	1	0
B.III.4	Azioni proprie		254,596		254.596
Totale	valore nominale complessivo IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	83,503	299.745	83.503	200 (25
1 000 10	IMMUBILIZZAZ FINANZIAKIE		299, /45		290.625
		1			
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI		9.526.201		9.673.044
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI		9.526.201		9.673.044
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		9.526.201		9.673.044
C)	AT TIVO CIRCOLANTE RIMANENZE				
C) C) C)	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione		. 0		20.344
C)	AT TIVO CIRCOLANTE RIMANENZE				
C) CJ CJ3 Totale	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE		. 0		20.344
C) C) C)	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMA NENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO		. 0		20.344
C) CJ CJ3 Totale	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE		. 0		20.344
C) C.I C.I.3 Totale	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	6.194.112	0		20.344 20.34 4
C) C.I C.I.3 Totale	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso cliesti	6.194.112	0	6.702.013	20.344 20.34 4
C) C.I. C.I.3 Totale C.II. C.II.3	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMA NENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso cierti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	6.194.112	6.194.112 0	6.702.013	20.344 20.344 6 702.013
C) C.I C.I.3 Totale C II C.II.1	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti Crediti verso controllanti	0	6.194.112 0	6.702.013	20.344 20.34 4
C) CJ CJ3 Totale C II CJIA CJIA	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMAN ENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso ciletti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllami esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllami esigibili entro l'esercizio successivo		6.194.112 0	6.702.013	20.344 20.344 6 702.013 0
C) C.I. C.I.3 Totale C II C.II.3 C.II.4 C.II.4+bis	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corne su ordinazione RIMAN ENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ AZIONI Crediti verso citerti esigibili entro fesercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro Fesercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro fesercizio successivo Crediti ributuri	0	6.194.112 0 1.851.946	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0 1.828.839 56 747
C) C.J. C.J.3 Totale C.JI.1 C.JI.3 C.JI.4 C.JI.4-bis C.JI.4-ter	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Croditi verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti ributari Imposte anticipate	0	0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0 1.828.839 56.747 211.104
C) C.I. C.I.3 Totale C II C.II.3 C.II.4 C.II.4+bis	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corne su ordinazione RIMAN ENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ AZIONI Crediti verso citerti esigibili entro fesercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro Fesercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro fesercizio successivo Crediti ributuri	0	0 0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266 84.133	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0
C) C.J. C.J.3 Totale C.JI.1 C.JI.3 C.JI.4 C.JI.4-bis C.JI.4-ter	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMA NENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso citeti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari Imposte amticipate Crediti verso altri	0 1.851.946	0 0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266 84.133	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0 1.828.839 56.747 211.104
C) C.I. C.I.3 Totale C.II.1 C.II.3 C.II.4 C.II.4-bis C.II.4-ter C.II.5	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOB LIZZ AZIONI Credia verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Credia verso cintellanti esigibili entro l'esercizio successivo Credia verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credia verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credia verso anticipate Credia verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Credia verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0 1.851.946	0 0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266 84.133	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0 1.828.839 56.747 211.104
C) C.I.3 Totale C.II.1 C.II.3 C.II.4-bis C.II.4-ter C.II.5 Totale	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti ributari Imposte anticipate Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Crediti ributari Imposte anticipate Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0 1.851.946	0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266 84.133	6.702.013 0 1.828.839	20.344 20.344 6 702.013 0 1.828.839 56.747 211.104 39.639
C) C.I. C.I.3 Totale C.II.1 C.II.3 C.II.4 C.II.4-bis C.II.4-ter C.II.5 Totale C IV	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMA NENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso citeti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE	0 1.851.946	0 0 6.194.112 0 1.851.946 0 181.266 84.133	6.702.013 0 1.828.839	20 344 20 344 6 702 013 0 1 828 839 56 747 211 104 39 639 8.838 342
C) C.I. C.I.3 Totale C.II. C.III.3 C.III.4 C.III.4-bis C.III.4-ter C.III.5 Totale C.IV C.IV	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso attro imposte anticipate Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE Depostiti bancari e postati	0 1.851.946	0 0 0 6.194.112 0 1.851.946 84.133 8.311.457	6 702 013 0 1.828.839 39.639	20 3.14 20 3.44 6 702.013 0 1.828.839 56 7.47 211.104 39.639 8.838.342
C) C.I. C.I.3. Totale C.II.1 C.II.3. C.II.4bis C.II.4-ter C.II.5. Totale C.IV.1 C.IV.1 C.IV.3	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso cilenti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa	0 1.851.946	0 0 0.194,112 0 1.851,946 0 181,266 84,133 8,311,457 1,079,804	6.702.013 0 1.828.839 39.639	20 344 20 344 6 702 013 0 1 828 839 56 747 211 .104 39 639 8 838.342 794 .095
C) C.I. C.I.3 Totale C.II. C.III.3 C.III.4 C.III.4-bis C.III.4-ter C.III.5 Totale C.IV C.IV	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Credit verso attro imposte anticipate Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE Depostiti bancari e postati	0 1.851.946	0 0 0 6.194.112 0 1.851.946 84.133 8.311.457	6.702.013 0 1.828.839 39.639	20 3.14 20 3.44 6 702.013 0 1.828.839 56 7.47 211.104 39.639 8.838.342
C) C.J. C.J. Totale C.JI. C.J. C.J	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Lavori in corso su ordinazione RIMANENZE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Crediti verso cilenti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa	0 1.851.946	0 0 0.194,112 0 1.851,946 0 181,266 84,133 8,311,457 1,079,804	6 702 013 0 1.828 839 39.639	20 344 20 344 6 702 013 0 1 828 839 56 747 211 .104 39 639 8 838.342 794 .095

	PASSIVO	AL 31			/1 2/09
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.J	Capitale	1	3.499,541		3.499.54
A.IV	Riserva legale		178.074		168.82
A. VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio	1	254.596		254.59
A. VII	Altre riserve (con distinta indicazione)		5.535,205		5.535.20
A.VII.a	Riserva da contributi	5,535.205		5.535.205	
A.VII.b	Riserva straordinaria	0		0	
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		183.415	į.	7.67
A.IX	Utile (perdita dell'esercizio)		208.864	1	184 99
TOTALI	E PATRIMONIO NETTO		9,859,695		9.650.83
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1			
B.2	Per imposte, anche differite	1	2.979	· l	2.97
B.3	Altri fondi	1	272.318	:	224.89
TOTALI	E FONDI PER RISCHI E ONERI		275.297	-	227.87
C)	TRATTAM, DI FINE RAPPORTO				
-,	DI LAVORO SUBORDINATO		737,132		629.46
D)	DEBITI				
D.4	Debiti verso banche	ì	0	,i	
	esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
D.5	Debiti verso altri finanziason		53 490)	53.49
	estgibili entro l'esercizio successivo	53.490		53,490	
D.6	Acconti		1 476 856		1.477.32
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.476.856		1477 325	
D 7	Debiti verso fornatori	1.110	2 476 747		2.062.47
_	esigibili entro l'esercizio successivo	2,476,747	2. 1. 0. 1 11	2 062 473	22.77
D.H	De biti verso imprese controllanti		236.572		236.57
	esigibili entro l'esercizio successivo	236.572	200.0.2	236.572	200.07
D 12	De biti tributari	250.572	112.356		
	esigibili entro l'esercizio successivo	112.356	114.500	0	
D.13	Debiti verso istit di prev e di sicurezza soc.	112.550	390 451		371.54
D.15	esigibili entro l'esercizio successivo	390.451	320.4.71	371.548	371.34
D 14	Altri debia	370.431	3.344.494		4,637,68
D. 14	esigibili entro l'esercizio successivo	3.344.494	3.344.424	4.637.687	4.037.06
TOTAL	E DEBITI		8.090.966	5	8,839,09
			0,070,700		17,007,03
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E	Altri ratei e risconti passivi		10,406	5	9.85
TOTAL	E RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.406	5	9.85
TOTAL	F BACCIVO		10 072 10	,	10.255
TOTAL	E PASSIVO		18,973,490	5)	19.357.11

CONTO ECONOMICO

	Market and the second s	1 41 31/	12/10	41.21	/12/00
		PARZIALI		PARZIALI	/12/09 TOTALI
		IANCIALI	IUIALI	ANGIALI	IOIALI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.152.884		2.923.450
A.3	Variaz, dei lavori in corso su ordinazione		-20.344		- 1
A.4	Incrementi di immobilizz, per lavori interni		-20.344		-143.407
A.5	Altri ricavi e proventi		•		2 112 122
Λ.3	di cui contributi in conto esercizio	2 455 525	3.896.586	2047.470	3.112.122
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.655.535	7 020 127	2.947.470	
IUIALE	VALURE DELLA PRODUZIONE		7.029.126	ļ	5.892.165
•					ļ
D .	COSTI DELLA PRODUZIONE				1
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				1
B.6	Costi per mater prime, sussid, cons.e merci		26.251		28.422
B.7	Costi per servizi		1.652.901		1.289.427
B.8	Godimento di beni di terzi	1	207.796	1	206.904
B.9	Costi per il personale		3.995.479		3.382.745
B.9.a	Salari e stipendi	3.017.332		2.478.466	
B.9.b	Oneri sociali	800.266		757.003	l
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	177.881		147.276	1
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		434.234		351.218
B.10.a	Ammortamento delle immobilizz, Immater.	5.754		1.857	1
B.10.b	Ammortamento delle immobilizz, materiali	272.480		278.651	1
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
B.10.d	Sval.cred.compr.nell'att. circ.e disp.liquide	156.000		70.710	
B.12	Accantonamenti per rischi	1	42.000		44.500
B.14	Oneri diversi di gestione	İ	100.129		102.032
		L			- 1
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			6.458,790		5.405.248
					ŀ
Di	fferenza tra valore e costi della produzione		570.336		486,917
		1			
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	i			
C.16	Altri proventi finanziari		3.990		3.473
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	3.990		3.473	I
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-3.303		-6.438
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			687		-2.965
					1,500
					ı
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI				ļ
'	ATTIVITA' FINANZIARIE				
D. 19	Svalutazioni		0		o
D.19.a	Svalutazioni di partecipazioni	0	V	0	٩
D.19.b	Svalutazione di immob finanz.non partecipaz.	0		0	
	o talando de intinociti de la parcorpaz.	ľ		l	
TOTRET	T.DI VALORE DI ATTIV.FINANZ.		Ó		0
10111111	TIDI TILDING DI ATTITUTA INANZA				
				[1
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.	1			l
E.20	Proventi straordinari		60.334	1	22.55
1		1	69.234	1	22.176
E.21	Oneri straordinari		-17.162		-12.423
TOTALE	PROMERTIES ON THE COMPANY				
IOIALE	PROVENTI E ONERI STRAORD.		52.072		9.753
				1	Į
Ris	ultato prima delle imposte		623.095	1	493,705
		1		1	
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	i		1	İ
	differite e anticipate		-414.231		-308.710
	Utile (perdita) dell'esercizio		208.864		184.995
-					

9.2 Previsioni di chiusura al 31/12/2011

Puglia Sviluppo redige il bilancio nel rispetto dei principi nazionali (Italian GAAP) sulla base degli schemi di bilancio previsti dal codice civile. Di seguito si riportano i dati patrimoniali ed economici al 31.12.2010 e i dati previsionali 2011 riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti per gli intermediari finanziari (ex. Provvedimento 31.07.1992 e successivi aggiornamenti).

10 M		31/12/		na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Previsiona	le 2011
10	Cassa e Disponibilità	31/12/	2010	2.641	Previsiona	3.000
	Crediti verso enti			= = := :		
20	creditizi		7.0	078.678		2.172.000
		.079.792		,	41.072.000	
	,	.998.886			1.100.000	
70	Partecipazioni			8.862		8.862
	a) valutate al					
	patrimonio netto	-				
	b) valutate al costo	8.862			8.862	
	di acquisto	0.002			0.002	
90	Immobilizzazioni immateriali			12.139		7.000
	Immobilizzazioni		•	044.047		0.007.040
100	materiali		9.	214.317		9.807.243
110	Capitale sottoscritto					
110	e non versato			-		
120	Azioni proprie			254.596		254.596
130	Altre attività		2.	348.858		2.047.683
140	Ratei e risconti attivi			53.393		53.393
	a) Ratei attivi	-			-	
	b) Risconti attivi	53.393			53.393	
	Totale dell'attivo		18.9	73.484	5	54.353.777
	- I COMMAN A STATE OF THE STATE	للسائمة فارعاء				
, 4	naka diplomenta and a sure of the second and a second and a second and a second and a second and a second and a	PASSI	-			-1- 2014
10	Debiti verso enti creditizi	31/	12/2	2 010 3.891.48!	Prevision	ale 2011
10	a) a vista		_	3.091.40		-
	b) a termine o con preavviso	3.891.4	185		-	
50	Altre passività	J.051.		4.199.46	9.	43.132.697
60	Ratei e risconti passivi			10.40	_	10.406
00	a) ratei passivi	10.4	406	200	10.406	1000
	b) risconti passivi				-	
70	Trattamento di fine rapporto)		737.13	2	840.000
	di lavoro subordinato					
80	Fondi per rischi ed oneri			275.29	7	280.979
	(b) fondi imposte e tasse		979		2.979	
	(c) altri	272.3	318		278.000	
	Capitale sociale			3.499.54	_	3.499.541
140	Riserve	. =		5.967.87	_	5.978.318
	a) riserva legale	178.0	<i>U74</i>		188.517	

b) riserva azioni proprie 254.596 254.596 d) altre riserve 5. 535.205 5. 535.205

 160 Utili (perdite) portati a nuovo
 183.415
 381.836

 170 Utile (perdita) dell'esercizio
 208.864
 230.000

 Totale del passivo
 18.973.484
 54.353.777

an .	Construence (Section 1984)	E. Litter Production for the State of Company Communication and the	report Services	
		31/12/2010	D Pre	evisionale 2011
10	Interessi passivi ed oneri assimilati		3.303	9.000
20	Commissioni passive		233.255	279.000
40	Spese Amministrative		5.649.172	5.905.000
	a) Spese per il personale			2.702.000
	dipendente di cui:	3.995.479	4	120.000
	1) stipendi	3.017.332	2.	.920.000
	2) oneri	800.266		980.000
	3) TFR	177.881		220.000
	b) Altre spese			220.000
	amministrative	1.653.693	1	785.000
50	Rettifiche di valore su	1,000,000	278.234	262.000
-	immobilizzazioni:		270.254	202.000
	immateriali	5.754		5.000
	materiali	272.480		257.000
60	Altri oneri di gestione	272.400	100.129	112.000
70	Accantonamenti per rischi		42.000	· · · · · ·
/0	ed oneri		42.000	40.000
90	Rettifiche di valore su		156 000	60.000
90	crediti e accantonamenti		156.000	60.000
	per garanzie e impegni			
110	Oneri straordinari		17 163	4 000
	Imposte su reddito		17.162	4.000
	dell'esercizio		414.231	416.000
140	Utile dell'esercizio		208.864	230.000
	Totale costi		7.102.350	7.317.000
	enter in the second	RICA	a.	
			/2010	Previsionale 2011
10	Interessi attivi e	,	3.990	
	proventi assimilati		0,55	
30	Commissioni attive		3.132.540	2.675.000
			3.132.340	2.075.000
50	Riprese di valore su		168.420	134.000
	crediti e			25
	accantonamenti su			
	garanzie e impegni			
70	Altri proventi di		3.727.622	4.508.000
	gestione		5.7 27.1024	7.500.000
80	Proventi straordinari		69.778	3 -
_ •				
	Totale ricavi		7.102.350	7.317.000

9.3 Dati previsionali del Fondo di Controgaranzie

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare i dati previsionali patrimoniali ed economici relativi al triennio 2012 -2014 dell'attività di gestione del Fondo di Garanzia.

Le attività prevederanno una remunerazione per Puglia Sviluppo necessaria alla copertura dei costi sostenuti per la gestione stessa. In particolare, ai sensi della vigente normativa comunitaria (Regolamento CE 1828/2006) le commissioni non potranno superare, su una media annua, il 2% della dotazione per il Fondo destinato ad operazioni di garanzia.

I costi sostenuti per la gestione del Fondo dovranno essere puntualmente rendicontati alla Regione Puglia per la successiva erogazione.

Per quanto concerne la remunerazione della liquidità si precisa che Puglia Sviluppo, nell'ambito della procedura di selezione della banca tesoriera, da espletare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (cd Codice degli Appalti), definirà nel Capitolato speciale d'appalto le condizioni minime di remunerazione della liquidità, sulla base dell'andamento degli spread di mercato.

Di seguito si riportano le ipotesi di sviluppo del Fondo:

Lo sviluppo dei dati patrimoniali ed economici nel triennio 2012-2014 si fonda sulle seguenti ipotesi:

•	commissione annua sulle controgaranzie rilasciate:	0,3%;
•	remunerazione della liquidità:	1,0%;
•	probabilità di default (PD):	10%;
•	perdita in caso di default (LGD):	50%;
	perdita attesa a carico del Fondo Comunitario:	5,0%.

Si precisa, inoltre che:

- trattandosi di mero servizio, le perdite in caso di default saranno a totale carico del Fondo, pertanto le stime ipotizzate vanno ad abbattere la dotazione del Fondo disponibile per la concessione;

 ← nel modello è stata assunta come ipotesi l'utilizzo della commissione massima per la remunerazione dell'attività di gestione del Fondo.

Di seguito si forniscono i dati previsionali per il Fondo Controgaranzie:

Fondo Controgaranzia	2012	2013	2014	Totale triennio
Dotazione Iniziale	40.000.000,00	39.622.725,00	38.537.127,25	40.000.000,00
Garanzie rilasciate per anno	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00
Commissione annua incassata dai garantiti 0,3% (50% nell'anno di erogazione)	22.500,00	67.500,00	97.500,00	187.500,00
Remunerazione della liquidità 1%	400.225,00	396.902,25	386.346,27	1.183.473,52
Costi di funzionamento a carico del Fondo di ing. Finanziaria (art. 43 Reg. CE 1828/06)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Fondo Rischi a fronte di perdite attese		750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
Dotazione Finale	39.622.725,00	38.537.127,25	37.470.973,52	37.470.973,52

10. La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria

Lo strumento di ingegneria finanziaria è costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

Puglia Sviluppo è una società per azioni di cui la Regione Puglia dispone della partecipazione totalitaria e sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi della vigente normativa civilistica.

La totalità delle azioni è stata acquistata a titolo gratuito con atto di cessione del 18 dicembre 2008; l'operazione di cessione è stata perfezionata in ossequio al dettato normativo e regolamentare stabilito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dalle successive disposizioni attuative, con le quali il legislatore nazionale ha inteso dare impulso al processo di regionalizzazione delle società regionali del gruppo INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia S.p.A.).

La *mission* della società, definita nello statuto adottato ad aprile 2009, è quella di favorire i processi di sviluppo locale mediante l'espletamento di attività di interesse generale, delegate dalla Regione Puglia.

L'operatività della società ed i relativi sistemi di *governance*, sono conformi alla disciplina della Legge 248/2006 (cd Decreto Bersani) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 13.

Inoltre, l'attuale assetto proprietario, il sostanziale rapporto di delegazione organica con l'unico Azionista (Regione Puglia), l'esercizio delle attività di direzione e controllo, nonché l'esclusività dell'oggetto sociale, qualificano la società ai fini degli affidamenti in house providing.

11. Gli azionisti

Il capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A. è pari a € 3.499.540,88 diviso in numero 117.521 azioni nominative.

Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Puglia quale unico azionista, fatta eccezione per una quota di azioni proprie detenute dalla stessa Puglia Sviluppo pari al 2,3% del capitale.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi, per un periodo eccedente i cinque anni.

12. Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria

Puglia Sviluppo ha oggetto sociale esclusivo, potendo espletare le seguenti attività unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia:

- ≤ realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;
- promozione, nel territorio della regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
- sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
- progettualità dello sviluppo.

Puglia Sviluppo è amministrata da un Amministratore Unico.

Per disposizione statutaria, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità.

Il controllo sulla gestione spetta al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403, c.1, c.c..

Le funzioni di controllo sono affidate ad organi esterni ed interni.

Nell'ambito dei controlli esterni rilevano:

- il socio Unico Regione Puglia, che esercita le attività di Direzione e controllo ai sensi della vigente normativa civilistica (articoli 2497 e seguenti c.c.) e delle disposizioni statutarie. In particolare, la Regione Puglia esercita su Puglia Sviluppo il controllo preventivo sui seguenti atti:
 - a) bilanci di previsione o budget annuale;
 - b) affidamento del servizio di tesoreria;
 - c) alienazione e acquisto di immobili;
 - La Giunta Regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati conseguiti da Puglia Sviluppo in relazione alle materie di competenza. Inoltre, la Regione Puglia svolge attività di verifica, sulle attività delegate a Puglia Sviluppo, sia attraverso interventi di audit che attraverso richieste di informazioni e chiarimenti;
- il Collegio sindacale, cui spetta il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 2403, comma 1 c.c.. In particolare, il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Puglia Sviluppo e sul suo concreto funzionamento;

- ≦ la Società di revisione, esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e sequenti c.c. In particolare le verifiche espletate dalla società di revisione riquardano:
 - nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e
 la conformità alle norme che lo disciplinano.

L'incarico è stato conferito per il triennio 2009/2011 alla società Deloitte SpA;

 l'Organismo di Vigilanza, cui è affidata la supervisione dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01.
 Al fine di poter svolgere la propria attività, l'Organismo ha libero accesso a qualunque tipo di documentazione aziendale, agli uffici e luoghi di lavoro nonché contatti con dipendenti e fornitori.

Puglia Sviluppo, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 sin dall'esercizio 2004.

Le finalità del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo sono riferite alla predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo; esso è stato formulato sulla base dei protocolli e delle linee guida emanate da Confindustria sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia in virtù del disposto del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") e finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo.

13. Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza e deve essere scelto secondo uno dei seguenti criteri:

- attività professionali o di insegnamento universitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di Puglia Sviluppo;

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate da parte dei rappresentanti dei soci amministrazioni pubbliche. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società.

La carica di Amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto ad una delle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera b), n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.
- Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrare:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al punto 7.3, lettera b);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 7.3, lettera c), con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle predette cause di sospensione. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni, nelle ipotesi previste dalle lettere sub c) e d).

14. Politica relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese

Le operazioni di controgaranzia, rendicontabili a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013, saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.

La durata delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al 31.12.2025.

Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie dal Fondo e dai costi di gestione ammissibili.

15. Disposizioni di liquidazione

Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 31 dicembre 2025. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato della remunerazione del Fondo (interessi e commissioni) ed eventualmente diminuito delle perdite cumulate e dei costi di gestione.

Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà altresì restituire alla Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie.

Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità separata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1105

Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 "Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.: correzioni materiali e ulteriori precisazioni

§L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 195 del 31.01.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21/02/2012, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi. Con successiva deliberazione n. 598 del 28.03.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 56 del 18/04/2012, la Giunta regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee Guida.

In esito ad ulteriori approfondimenti, si rappresenta quanto segue.

Il Paragrafo 6) delle Linee Guida disciplina i casi di sospensione e di revoca dell'accreditamento fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 della L.R. n.15/2002 e s.m.i.

In particolare, è stabilito che "nei casi previsti dai commi 4bis e ss. dell'art.24 L.R. n. 15/2002 così come modificata dalla L.R. n. 9/2006 e nel caso previsto al punto 1 la sospensione dell'accreditamento **non potrà avere una durata superiore ad un anno**, trascorso il quale l'Ufficio competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione".

L'art. 24 della suddetta legge regionale recita testualmente:

 comma 4 bis: "L'accreditamento è comunque sospeso nei confronti degli Enti per l'attività dei quali sia in corso un'indagine da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del

- regolamento (CE) n. 1073/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, **per l'intera durata dell'indagine stessa** e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell'Ufficio OLAF";
- comma 4-ter: "L'accreditamento può altresì essere sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale".
- comma 4 quater: "Le norme di cui ai commi 4bis e 4-ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
- comma 4 quinquies: "All'esito delle indagini di cui ai commi 4-bis e 4-ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale.".

Considerato che nelle ipotesi su elencate la durata della sospensione dell'accreditamento non può essere predeterminata essendo la stessa legata alla conclusione delle indagini o dei procedimenti, sia penali sia messi in campo da altri organismi preposti, si rende opportuno modificare la previsione contenuta nelle Linee Guida sopra richiamate secondo la seguente modalità 1:

alla pagina 24, paragrafo 6.1, riga 20, il periodo "Nei casi previsti dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006, e"è eliminato. Inoltre, al fine di rafforzare la garanzia di una sana gestione finanziaria delle risorse nonché una maggiore trasparenza ed efficacia ai flussi finanziari rivenienti anche dal Fondo sociale europeo, si ritiene opportuno specificare ulteriormente i casi che possono determinare la sospensione dell'accreditamento ai sensi del paragrafo 6.1 Sospensione.

¹ Si precisa che tutti i numeri di pagina, paragrafo e riga richiamati nel presente provvedimento, fanno riferimento al testo pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 56 del 18/04/2012.

Pertanto:

- alla pagina 24, paragrafo 6.1, al punto 1., dopo la parola "atto" si inseriscono i seguenti punti: "quali:
 - inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'impegno;
 - azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale".

Inoltre si ritiene di dover procedere ad alcune precisazioni e/o parziali modifiche:

- alla pagina 24, paragrafo 6.1, al punto 4, la parola "esistenza" è sostituita dalla parola "avvio":
- alla pagina 25, paragrafo 6.1, riga 1, il periodo successivo alla parola "stesso" è completamente soppresso.
- alla pagina 25, riga 2, alla fine del paragrafo 6.1, viene aggiunto il seguente periodo: "Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni";
- alla pagina 25, riga 3, al titolo del paragrafo 6.2 "Revoca" sono aggiunte le parole "e decadenza";
- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 4, il periodo "La revoca dell'accreditamento viene disposta nei seguenti casi:" è sostituito dal seguente: "La revoca o la decadenza dell'accreditamento si configurano nei seguenti casi:";
- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 9, dopo la parola "accreditamento" viene aggiunta la parola "(decadenza)";
- alla pagina 25, paragrafo 6.2, il punto 3) è sostituito come segue: "realizzazione della fattispecie di cui al comma 4 *quinquies* dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2002 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2006";
- alla pagina 25, paragrafo 6.2, è aggiunto il seguente punto: "7) persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione ai sensi del punto 1) del paragrafo precedente.";

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 21, dopo la parola "avviate" si aggiunge il seguente periodo: "anche mediante l'affidamento ad altri soggetti con procedure di evidenza pubblica,";
- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 27, dopo la parola "candidatura." è aggiunto il seguente periodo: "Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

 di approvare le correzioni materiali e le ulteriori precisazioni esplicitate in premessa, relative all'Allegato A) della D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee Guida per l'Accreditamento degli

- Organismi formativi" e s.m.i., che qui si intendono integralmente riportate;
- di pubblicare il testo del suddetto Allegato A) integrato dalle correzioni materiali e dalle ulteriori precisazioni approvate con il presente atto, composto da 50 pagine che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI

INDICE

Pre	messa
1)	Oggetto dell'accreditamento.
2)	Condizioni per l'accreditamento
	2.1 Accreditamento per le attività "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere "
3)	Struttura classificatoria dell'accreditamento
4)	Criteri e requisiti per l'accreditamento
	4.1 Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"
	4.1.1 Requisiti
	4.1.2 Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche
	4.2 Criterio B: "Affidabilità economica e finanziaria"
	4.2.1 Requisiti
	4.3 Criterio C: "Capacità gestionali e risorse professionali"
	4.3.1 Requisiti
	4.4 Criterio D: "Livelli di efficacia ed efficienza"
	4.4.1 Requisiti di Efficacia
	4.4.2 Requisiti di Efficienza
	4.5 Criterio E "Relazioni con il territorio"
	4.5.1 Requisiti
5)	Le procedure di accreditamento
	5.1 Procedura per il rilascio dell'accreditamento
	5.2 Monte crediti
	5.3 Procedure per il mantenimento e per le variazioni dell'accreditamento
6)	Sospensione e revoca dell'accreditamento
	6.1 Sospensione
	6.2 Revoca
7)	Sistema dei controlli
8)	Norme transitorie

Premessa

Il miglioramento della qualità della formazione erogata rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti che ciascun Paese della Comunità Europea si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità, inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale della U. E. ed in linea con gli obiettivi "Europa 2020".

In relazione allo specifico tema dell'*accreditamento*, il sistema definito dal Decreto Ministeriale n. 166/2001 ha rappresentato per le Regioni un'opportunità che ha consentito la messa in trasparenza delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente in grado di offrire formazione, evidenziando anche le criticità da risolvere per innalzare il grado di qualità dell'offerta di formazione in una logica di affidabilità minima condivisa a livello nazionale.

La soluzione di tali criticità e l'innalzamento degli obiettivi strategici sottesi all'accreditamento fanno dello stesso una leva in grado di dinamizzare qualitativamente l'offerta formativa, in risposta all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale.

Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, afferma: "l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori della qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".

L'emergente sistema di regolazione, seppur non compiuto in ogni sua componente, costituisce ormai un contesto assolutamente nuovo e diverso rispetto a quello in cui è stato formulato il *DM* 166/2001. In quanto strumento della pubblica amministrazione finalizzato a garantire servizi di interesse pubblico, il sistema di accreditamento deve rispecchiare una pluralità di livelli e di attori, da una parte rafforzando l'efficacia dell'azione istituzionale a livello locale, dall'altra collocandosi all'interno di un quadro nazionale di sistema.

Il presente documento pertanto tiene conto della necessità di operare una revisione complessiva del sistema di accreditamento della Regione Puglia, alla luce dell'esperienza maturata e dell'evoluzione dello scenario nazionale passando così ad una "seconda generazione" di procedure, anche in ottemperanza di fondamentali orientamenti comunitari.

Orientamenti rispetto ai quali il Ministero del Lavoro, le Regioni e Province Autonome, congiuntamente, hanno proceduto all'individuazione di criteri che, sulla base delle esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, definiscono un livello di base di garanzia e controllo dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall'amministrazione regionale/provinciale quali erogatori di servizi di formazione.

In tal senso il P.O. 2007/2013 della Regione Puglia ha espressamente previsto negli Obiettivi dell'Asse IV Capitale Umano "una *revisione* dei criteri per l'accreditamento degli Organismi della formazione professionale, nella direzione di una selezione qualitativa. L'accreditamento degli organismi formativi per l'accesso a finanziamenti pubblici deve svolgere una funzione di qualificazione del sistema e di miglioramento dell'offerta formativa, attraverso una decisa revisione dall'attuale modello di rispondenza a requisiti minimi sulla funzionalità delle strutture, in direzione di una maggiore attenzione a indicatori sulla qualità del servizio fornito considerando l'evoluzione della normativa di settore. Tale obiettivo sarà perseguito tramite la messa a regime dei criteri di accreditamento e la realizzazione di azioni di supporto per il miglioramento della qualità delle prestazioni degli enti di formazione".

La Regione Puglia considera l'accreditamento uno strumento per elevare la qualità e l'efficacia del sistema di formazione e per favorire l'integrazione rispetto ad altri sistemi nei diversi territori e nella prospettiva del *lifelong learning*.

Nell'ottica dell'innalzamento della qualità dei servizi forniti, viene introdotto il principio per cui il mantenimento dell'accreditamento dipende anche dalla corretta gestione degli interventi realizzati, secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali/provinciali (cfr "monte crediti").

1) Oggetto dell'accreditamento

Oggetto dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" e s.m.i., sono gli **Organismi** definiti come "enti pubblici e privati che, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, svolgono attività di formazione professionale".

Per attività di formazione professionale, nella dimensione europea del *lifelong learning* in premessa richiamata, si intende "qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale".

Nello specifico, il campo di applicazione della normativa regionale in materia di accreditamento riguarda le attività di apprendimento formale, ossia tutte le attività erogate da idonee strutture, anche se non finalizzate all'acquisizione di titoli.

La nuova impostazione del sistema regionale dell'accreditamento, in linea con quanto previsto dal P.O. 2007/2013 della Regione Puglia, supera la precedente distinzione dell'accreditamento per le attività di formazione professionale rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative quali: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione nell'area dello svantaggio. Le peculiarità attinenti a tali macrotipologie saranno declinate in riferimento alle specifiche attività di volta in volta messe a bando, in considerazione anche delle innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali (ad es. la richiesta di specifiche attrezzature, la previsione di docenti di sostegno, etc. saranno specificate nei singoli avvisi).

Le principali innovazioni rispetto al sistema di prima generazione dell'accreditamento della Regione Puglia sono, in sintesi, :

- ✓ cambio di "focus" dalle Sedi Operative agli Organismi di formazione, intesi come soggetti
 giuridici autonomi, con o senza scopo di lucro, responsabili dell'organizzazione e della
 realizzazione delle attività formative, secondo standard di qualità descritti successivamente,
 al fine di realizzare e qualificare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel
 territorio regionale;
- ✓ indicazione di una nuova "strategia" che intende qualificare l'offerta formativa degli organismi accreditati, rendendoli maggiormente capaci di rispondere all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, anche in conseguenza dell'avvenuta delega alle Province;

- ✓ puntuale attenzione alle verifiche e ai controlli sia per l'ingresso sia per il mantenimento nel sistema di accreditamento regionale;
- ✓ variazione della procedura di accreditamento, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di selezione con modalità "a sportello", al fine di favorire una scelta dinamica di soggetti che intendano candidarsi per la realizzazione di attività di formazione professionale;
- ✓ analisi ed estrapolazione, dall'esperienza pregressa, di indicatori trasversali al fine di valutare livelli di efficacia e di efficienza degli operatori del sistema formativo.

2) Condizioni per l'accreditamento

Possono richiedere l'accreditamento gli **Organismi** indicati nella Legge Regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" e s.m.i, che rispettino tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) avere tra le proprie finalità la formazione professionale (tale presenza è rilevabile da Statuto,
 Atto costitutivo, certificazione CCIAA);
- b) essere dotati di un assetto organizzativo trasparente e che garantisca la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c) disporre di almeno un'unità locale attrezzata, c.d. "set-minimo" di locali in uso esclusivo e non occasionale, nel territorio della Regione Puglia;
- d) per gli Organismi "esistenti"¹, rispetto dei *valori soglia* riferiti al Criterio D "Livelli di efficacia ed efficienza delle attività realizzate", così come definiti nelle allegate schede tecniche.

Gli **Istituti scolastici** di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

Ogni **Università** e ogni **Istituzione AFAM** - Alta Formazione Artistica e Musicale, si accreditano come singoli Organismi a livello regionale.

¹ Per Organismi "esistenti" si intendono gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa . Si intendono per Organismi di "nuova costituzione" oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati e quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici.

Sono **esclusi** dall'obbligo dell'accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- ✓ i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- ✓ le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di *stage* e di tirocinio;

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata², non sono tenuti ad accreditarsi per lo svolgimento di tali attività, ma devono comunque rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione.

In applicazione di disposizioni regionali, nazionali e comunitarie l'amministrazione può richiedere l'accreditamento anche per lo svolgimento di specifiche attività autonomamente finanziate.

2.1 Accreditamento per le attività "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere"

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accreditamento sono indispensabili requisiti <u>aggiuntivi</u>, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante "Criteri di accreditamento delle strutture formative per l'obbligo di istruzione", parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella <u>Tabella A</u>). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabilititi dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: "il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del-secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni".

² Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni Provinciali, su istanza dell'Ente erogatore.

Tabella A)

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE				
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali			
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.	 Assenza di finalità di lucro Presenza, tra le finalità dell'Organismo, dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP 			
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;	- Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e "modello organizzativo" per l' istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C)			
c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;k	 Applicazione del CCNL Formazione professionale ai dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1; 			
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.	- Il sistema regionale prevede, in relazione alle competenze di base ³ , l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle materie professionali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C). E' obbligatoria la presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005. (vedere allegate Schede Tecniche- Criterio C)			
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;	 L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'Istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio E) 			
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;	 L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di 			

³ I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE				
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali			
	apprendimento. (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C)			
g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.	- La dotazione strutturale ed infrastrutturale è descritta al paragrafo 4.1.2 – "Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche". e nelle relative Schede tecniche. La previsione di locali aggiuntivi destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, sarà disciplinata con successivi provvedimenti. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia "A. a complemento temporaneo del set minimo" descritta nel medesimo paragrafo.			

3) Struttura classificatoria dell'accreditamento

Il nuovo sistema dell'accreditamento, in linea con quanto proposto dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome, è stato concepito prevedendo, in primo luogo, per ognuno dei Criteri previsti la seguente struttura classificatoria, articolata come nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1. – La nuova struttura classificatoria.

Requisito	Tipologia di evidenza	Indicatore di soglia	Modalità di verifica
Descrittore sintetico di una delle condizioni minime che devono sussistere per l'accreditamento	Strumento/document o attraverso cui si dimostra il possesso del requisito	Indica la soglia minima al si sotto della quale il requisito non si considera soddisfatto	Insieme delle modalità di verifica documentale e diretta sulle diverse tipologie di evidenza da controllare

Sul piano dell'impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo viene declinata in criteri e requisiti.

4) Criteri e requisiti per l'accreditamento

Il presente dispositivo definisce i seguenti Criteri generali che gli Organismi devono rispettare per entrare e permanere nel sistema dell'accreditamento:

- > Criterio A: "Risorse infrastrutturali e logistiche";
- > Criterio B: "Affidabilità economica e finanziaria";
- > Criterio C: "Capacità gestionali e risorse professionali";
- > Criterio D: "Livelli di efficacia e di efficienza";
- > Criterio E: "Relazioni con il territorio"

I Criteri vengono descritti nelle pagine seguenti; le caratteristiche specifiche e le modalità di verifica delle stesse sono riportate nelle <u>Schede Tecniche</u> che costituiscono parte integrante del presente documento

4.1 Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"

La qualità delle strutture fisiche costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il criterio in oggetto riguarda specifiche condizioni di strutture di varia natura (*immobili*, attrezzature ed arredi mobili). L'obiettivo è quello di garantire che gli ambienti nei quali l'Organismo organizza ed eroga attività formative siano qualitativamente adatti alle esigenze di sicurezza e comfort.

Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di *accessibilità*, *agibilità*, *sicurezza* sono già definiti dalla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, il miglioramento complessivo dei servizi formativi non può prescindere dal rafforzamento e dalla ricorrenza del *controllo* del rispetto di tali riferimenti standard, quale strumento di garanzia degli utenti dei servizi e degli operatori.

La struttura del Criterio A si articola principalmente in tre requisiti relativi a:

- 1. disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature,
- 2. fruibilità dei locali
- 3. destinazione d'uso.

I tre requisiti si fondano sui seguenti principi contenuti nella normativa nazionale:

- Sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica;
- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche articolati in due aree di pertinenza logistica:
 - a) visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;

b) accessibilità dei locali destinati all'attività di erogazione dei servizi.

Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare. Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

• Rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per rintracciabilità e visibilità si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

4.1.1 Requisiti

Requisito A1: Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature: Riguarda i seguenti aspetti:

- ➤ tipologie dei contratti che testimoniano il livello di disponibilità dei locali e l'esclusività nell'utilizzo degli stessi;
- > temporalità del possesso;
- > territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti).

Requisito A2: Fruibilità dei locali: Riguarda il livello di fruibilità dei locali: i luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Requisito A3: Destinazione d'uso: Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte. L'Organismo deve dimostrare la rispondenza al presente requisito attraverso la seguente documentazione: certificato di

agibilità rilasciato dal Comune di pertinenza o certificato di collaudo (solo in caso di nuova costruzione dell'immobile) o certificato di idoneità statica con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato. Occorre, altresì, allegare documento comprovante che il/i certificato/i si riferiscono esplicitamente ai locali adibiti alla sede formativa dell'Organismo.

4.1.2 Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche

La Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba:

- 1. Disporre, di un "set minimo" di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuato per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
 - un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;
 - o un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
 - o almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere; (cfr. pag. 9, Tabella "OBBLIGO D'ISTRUZIONE7DIRITTO-DOVERE" punto g).
- 2. Garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (anche attraverso indicazioni grafiche per il pubblico)

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede legale, oppure destinati al "comparto", relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della "visitabilità" degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accreditamento.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi di **ulteriori laboratori** (ubicati **nell'ambito del proprio territorio provinciale** di riferimento) a *complemento temporaneo* del set minimo purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.

⁴ Per "comparto" si intende l'ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto Collettivo nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.

Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione delle proposte progettuali e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale, prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di **ulteriori** <u>locali ad uso didattico</u> (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici), anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) a complemento temporaneo del set minimo;
- b) a complemento definitivo del set minimo.

La tipologia a) può verificarsi solo per attività riferite ad Avvisi emanati dalla Regione Puglia. In tal caso, i locali devono essere individuati e completi di relativa documentazione già in fase di presentazione delle proposte progettuali. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

La tipologia b) può verificarsi contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento oppure ad ogni "finestra" prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite.

I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo. In nessun caso possono rientrare nella *tipologia a)* i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR.-DOV.

4.2 Criterio B: "Affidabilità economica e finanziaria"

La struttura del Criterio B si articola in un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, condiviso da tutte le amministrazioni regionali in sede di Accordo Stato Regioni.

Tutti i requisiti sono relativi all' Organismo, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace di essere titolare di rapporti economici, tranne uno – il settimo - che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle *persone* che rappresentano l'Organismo. La Regione Puglia ritiene particolarmente rilevante tale requisito e pertanto già in fase di candidatura verificherà le opportune evidenze richieste.

4.2.1 Requisiti

Requisito B.1: Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea

- recepita nell'ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione
- Requisito B.2: Assenza di stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta amministrativa e di concordato preventivo dell'Organismo;
- Requisito B.3: Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- Requisito B.4: Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;
- Requisito B.5: Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
- Requisito B.6: Presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente.
- Requisito B.7: Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori degli organismi, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

4.3 Criterio C: "Capacità gestionali e risorse professionali"

Il Criterio C individua l'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *persone* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali*, descritte nelle schede tecniche, possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto. Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- direzione
- gestione economico-amministrativa
- analisi dei fabbisogni
- progettazione
- erogazione dei servizi

Nella tabella seguente si rappresenta l'articolazione dei processi in aree di attività.

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)	
Direzione	 Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; Valutazione e sviluppo delle risorse umane; 	

	• Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le
	istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali;
	 Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura;
	 Supervisione delle attività di follow up
	 Gestione della qualità inerente tutti i processi;
	•
	 Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
Gestione Economico-	 Controllo economico;
Amministrativa	 Rendicontazione delle spese;
	Gestione amministrativa del personale;
	 Gestione della qualità inerente il processo;
	• The second dentity dentity in processo;
	 Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o
Analisi e definizione	aziendale;
dei Fabbisogni	 Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo;
uei Fuodisogni	
	Definizione della strategia formativa;
	 Gestione della qualità inerente il processo;
	·
Progettazione	 Project management
	 Progettazione di massima di un'azione corsuale;
	 Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale;
	 Progettazione di un intervento individualizzato;
	 Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai
	predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2
	del D.I. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV;
	 Progettazione delle attività di follow up
	 Gestione della qualità inerente il processo;
	•
Erogazione	Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del
	processo di erogazione;
	 Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
	 Monitoraggio delle azioni e dei programmi;
	 Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di
	miglioramento;
	• Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc)
	del servizio formativo;
	 Valutazione delle competenze
	 Gestione della qualità inerente il processo;
	 Orientamento
	•

4.3.1 Requisiti

Requisito C.1: Assetto organizzativo trasparente dell'organismo e presenza di un organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra pubblica amministrazione e Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza

Requisito C.2: *Presidio funzionale dei processi* da parte dell'organismo. Secondo l'impostazione delle presenti linee guida viene mantenuta una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa svolgere massimo 2 funzioni di responsabile all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due unità lavorative, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono presidiare le seguenti funzioni:

- o n. 1 responsabile del processo di direzione;
- o n. 1 responsabile del processo di gestione economico-amministrativa;

Qualora un responsabile abbia le credenziali per presidiare entrambe le funzioni, l'ulteriore unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

In ogni caso deve essere garantita presso il "set minimo" di locali la presenza fisica di operatori dell'Organismo.

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale. L'inosservanza di tale disposizione comporta la totale applicazione della Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

Per lo svolgimento delle attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, in applicazione dell'art. 2 lettera c) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, è richiesta obbligatoriamente

l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Formazione Professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di IeFP.

Per tale attività è obbligatoria la presenza dell'equipe di sostegno socio-psico-pedagogico.

L'impostazione basata sulle credenziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Gli organismi potranno individuare in fase di accreditamento ulteriori profili specifici in grado di intervenire nelle diverse filiere della formazione professionale (ad es. per utenze svantaggiate, accompagnamento, placement, etc...).

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze.

Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio dal momento dell'adozione del Sistema di Certificazione delle competenze, in via di definizione da parte dell'amministrazione regionale.

Esclusivamente per le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere, già dall'avvio del presente sistema di accreditamento, è obbligatorio dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 2 punto f) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, come descritto al precedente paragrafo 2.1 Accreditamento per le attività "Obbligo d'istruzione/Diritto - Dovere"

•

4.4 Criterio D: "Livelli di efficacia ed efficienza"

L'efficacia e l'efficienza sono *fattori trasversali* da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le *performance* dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accreditamento; inoltre, la loro permanenza nel tempo è verificata dall'amministrazione regionale ai fini del mantenimento dell'accreditamento.

Per gli Organismi di "nuova costituzione", la verifica in ingresso è necessariamente sospesa. Per i soggetti già accreditati con il precedente dispositivo il periodo temporale di riferimento per la verifica del raggiungimento degli standard è relativo alle attività finanziate (di cui l'Organismo è stato direttamente beneficiario) concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di

accreditamento ed in esito ad Avvisi regionali e/o provinciali a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

Per attività concluse si intendono le attività per cui è stato regolarmente presentato il rendiconto finale.

4.4.1 Requisiti di Efficacia

- Requisito D1.1: *Livello di abbandono*, inteso come interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. In tal senso, il *livello di abbandono* è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo di istruzione o F.P. o hanno trovano un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.
- Requisito D1.2: Livello di successo formativo in relazione ai nuovi contesti del lifelong learning. Secondo tale ottica, per l'individuo è centrale acquisire competenze funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. Il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.
- Requisito D1.3: Livello di occupazione o rientri nel sistema scolastico: fa riferimento a un concetto complesso quale quello di occupabilità. Sempre nella prospettiva del lifelong l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve learning tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. E' evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di filiera formativa. Secondo tale logica l'occupazione rappresenta sempre un elemento di verifica dell'efficacia dell'azione formativa ma risulta determinante solo per gli interventi specificamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro.
- Requisito D1.4: *Livello di soddisfazione*: misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono direttamente o indirettamente coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei

percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati....) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese,....).

4.4.2 Requisiti di Efficienza

Requisito D2.1: *Livello di spesa rendicontata:* misura la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato. È dato dal rapporto tra gli importi certificati e/o rendicontati relativi alle attività concluse nel periodo di riferimento, e gli importi approvati.

Requisito D2.2: *Livello di spesa riconosciuta:* fa riferimento all'ammissibilità, alla congruità ed alla pertinenza delle spese rendicontate. È dato dal rapporto tra gli importi riconosciuti a seguito di verifica contabile relativi alle attività concluse nell'anno solare antecedente il periodo di riferimento, e gli importi certificati/rendicontati.

Requisito D2.3: Costo allievo: è un indice della efficienza/inefficienza manifestatasi in fase di attuazione degli interventi. È dato dal rapporto tra il costo allievo rendicontato ed il costo allievo previsto dal progetto approvato.

4.5 Criterio E "Relazioni con il territorio"

Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

4.5.1 Requisiti

Requisito E.1: *Capacità di garantire rapporti di cooperazione* dell'organismo con i diversi attori dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la

descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'education, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

Requisito E.2: Capacità di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità ad ospitare *stages*, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, allegati alla presentazione di progetti etc..) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

5) Le procedure di accreditamento

Soggetto responsabile della concessione, sospensione e revoca dell'accreditamento è il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Le procedure previste dal presente dispositivo sono di tre tipi: procedura per il rilascio (definitivo e provvisorio), procedura per il mantenimento e procedura per le variazioni.

5.1 Procedura per il rilascio dell'accreditamento

Per la presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione di un Avviso pubblico aperto "a sportello" secondo tempi e modalità ivi previsti. L'amministrazione regionale procederà alla registrazione delle domande nell'ordine di ricevimento, per consentire la successiva valutazione.

In attuazione del presente dispositivo, l'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento viene concesso nel caso in cui siano rispettati tutti i requisiti necessari (sistema ON/OFF).

In seguito alla valutazione positiva dell'istanza presentata, agli Organismi "esistenti" cioè gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa, viene rilasciato l'accreditamento **definitivo**.

Agli Organismi di "nuova costituzione", compresi quelli non accreditati e quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici è rilasciato un accreditamento **provvisorio** di durata biennale in quanto non sono verificabili i requisiti relativi all'efficacia e all'efficienza.

Al termine del biennio la Regione, su domanda dell'Organismo, valuterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento definitivo o la revoca dell'accreditamento provvisorio.

Sulla base di una istruttoria tecnica realizzata da un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, gli Organismi valutati positivamente e quindi accreditati in maniera definitiva o provvisoria, entreranno a far parte dell' elenco regionale degli organismi accreditati.

Si avrà <u>rigetto della domanda di accreditamento</u> nei seguenti casi:

- 1. qualora all'organismo formativo sia stato sospeso l'accreditamento secondo la disciplina previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione;
- 2. qualora all'organismo formativo sia stato revocato l'accreditamento, anche in vigenza del vecchio dispositivo, per cause relative ad uno o più punti dell'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE o per l'esaurimento del Monte crediti (cfr. pag. 25, paragrafo 6.2 Revoca, punto 5));
- 3. qualora non siano presenti tutti i requisiti prescritti dal presente dispositivo;
- 4. in caso di mancata presentazione della candidatura di accreditamento secondo le disposizioni dell'Avviso;
- 5. laddove si verifichi l'impossibilità della Regione di effettuare l'audit, a causa di indisponibilità reiterata e immotivata dell'Organismo.

In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo può presentare una nuova domanda nella successiva "finestra", fatta eccezione per il caso della revoca, che, così come descritta nel punto 2) dell'elenco sopra formulato, determina l'impossibilità definitiva di presentare una nuova domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'Organismo non può presentare una nuova domanda prima di un anno dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora un Organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come Organismo accreditato dalla Regione Puglia incorrerà nel divieto di presentare ulteriori domande di accreditamento.

5.2 Monte crediti⁵

La migliore *controprova* dell'affidabilità complessiva dell'Organismo risiede principalmente nel suo *agire adeguatamente*, raggiungendo gli obiettivi che gli vengono assegnati, nel momento in cui viene individuata e selezionata per realizzare interventi di interesse pubblico.

Allo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di stimolare gli Organismi alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate, viene istituito un sistema "a punti" costituito da due diversi livelli.

Al momento della concessione dell'accreditamento viene assegnato un <u>"Pacchetto di Ingresso"</u>, quantificato in 20 punti, al quale, qualora l'Organismo incorra in inadempienze, rilevate nello svolgimento della sua attività, vengono progressivamente sottratti punti, fino all'eventuale revoca dell'accreditamento.

All'Organismo accreditato, inoltre, potrà essere attribuito un <u>"Pacchetto Premiante"</u> fino ad un massimo di ulteriori 20 punti, destinato, appunto, a valorizzare la maggiore stabilità dell'Organismo sul territorio ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi formativi, e che costituisce un credito per il soggetto interessato. Le condizioni "premianti" afferiscono in particolare ai seguenti elementi:

- I. Struttura organizzativa
- II. Corretta gestione delle attività formative
- III. Requisiti di performance

In fase di prima applicazione delle presenti Linee guida, relativamente al "Pacchetto Premiante" saranno attribuiti solamente i punteggi relativi al punto I. "Struttura organizzativa" derivanti dalla presenza nell'assetto organizzativo dell'Organismo di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (TI), secondo quanto di seguito descritto:

⁵ Con successivo provvedimento la Regione Puglia procederà alla disciplina specifica del sistema "a punti" indicando le procedure di attribuzione del punteggio del "Pacchetto Premiante", di reintegro dei punti, le modalità di utilizzo del Monte crediti, e dettagliando le penalizzazioni che comportano la decurtazione.

Condizioni	Quantificazione
I. Struttura organizzativa	
- Assunzione di personale, con almeno 10 anni	1,5 punti per ogni dipendente
di anzianità di servizio, proveniente da Enti	TI full time
che abbiano ricorso ad ammortizzatori	
sociali in deroga. Applicabile per ogni	1 punto ogni dipendente TI part time
dipendente ulteriore rispetto alle figure	
richieste dalla normativa per	
l'accreditamento.	
-Numero di dipendenti ulteriori rispetto alle	1 punto per ogni dipendente
figure richieste dalla normativa per	a TI full time
l'accreditamento	0,50 per ogni dipendente TI part time.

Il punteggio massimo che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è 4,50 punti.

5.3 Procedure per il mantenimento e per le variazioni dell'accreditamento

La Regione Puglia, tramite controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) verificherà il mantenimento dei requisiti di accreditamento, compreso il rispetto dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia per le attività concluse.

La concessione dell'accreditamento, infatti, è condizionata al possesso delle caratteristiche richieste non solo in ingresso, ma durante l'intera permanenza nel sistema anche in una logica di miglioramento continuo e progressivo.

L'Organismo accreditato provvisoriamente che non possa dimostrare il raggiungimento dei livelli di soglia per il Criterio D, potrà permanere nel sistema come organismo di "nuova costituzione" ancora per un altro anno, se al termine del biennio produrrà evidenza di aver realizzato attività formativa per almeno il 50% delle proprie attività.

Gli Organismi accreditati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Regione Puglia (max sette giorni dalla modifica intervenuta) delle eventuali variazioni delle caratteristiche che hanno effetto sui requisiti per l'accreditamento, che dovessero intervenire nel periodo successivo alla data del rilascio, pena la revoca dell'accreditamento. Inoltre, l'Organismo dovrà inviare anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute. Le modalità e la modulistica per tali comunicazioni saranno opportunamente rese disponibili dall'amministrazione.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accreditamento.

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco degli Organismi accreditati e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati. L'Organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento.

6) Sospensione e revoca dell'accreditamento

6.1 Sospensione

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006, la sospensione dell'accreditamento può essere disposta nei seguenti casi:

- 1. inadempienze di maggior rilievo rispetto a quelle oggetto di penalizzazione nell'ambito del "sistema a punti" descritto al precedente paragrafo 5.2 "Monte crediti" e oggetto di successivo specifico atto, quali:
- inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'impegno;
- azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale;
- 2. perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accreditamento;
- 3. mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
- 4. avvio di procedure concorsuali a carico dell'organismo formativo.

Nel caso previsto al punto 1) la sospensione dell'accreditamento non potrà avere una durata superiore ad un anno, trascorso il quale l'Ufficio competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Nei casi previsti al punto 2) e 3) l'Ufficio competente stabilisce i tempi entro i quali l'Organismo formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accreditamento. Trascorso tale periodo, qualora l'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall'ufficio competente,

l'accreditamento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

Nel caso previsto al punto 4), se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento definitivo negativo, l'accreditamento viene revocato; in caso contrario, l'Ufficio competente emette un provvedimento di conferma dell'accreditamento stesso.

Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Revoca e decadenza

La revoca e la decadenza dell'accreditamento si configurano nei seguenti casi:

- 1) rinuncia volontaria dell'Organismo formativo all'accreditamento (decadenza);
- 2) mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti per ottenere l'accreditamento;
- 3) realizzazione della fattispecie di cui al comma 4 quinquies dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2002 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2006;
- 4) fallimento, liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa del soggetto;
- 5) qualora l'Organismo esaurisca il proprio "Monte crediti" per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità. Quest'ultimo meccanismo sarà operativo successivamente all'atto disciplinante il sistema "a punti";
- 6) qualora l'Organismo formativo accreditato provvisoriamente ("di *nuova costituzione*") non raggiunga i livelli di efficacia ed efficienza prescritti, pur avendo svolto attività nel biennio;
- 7) persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione ai sensi del punto 1) del paragrafo precedente.

Le proposte di revoca dell'accreditamento, anche su segnalazione formale degli Uffici regionali o provinciali competenti, saranno valutate dal Servizio Formazione Professionale, e – se accolte - approvate con Atto Dirigenziale.

La sospensione o la revoca dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate anche mediante l'affidamento ad altri soggetti con procedure di evidenza pubblica, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell'utenza. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'organismo, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione.

In caso di revoca dell'accreditamento dell'organismo, così come descritta a pag. 21, paragrafo 5.1 Procedura per il rilascio dell'accreditamento, nel punto 2) delle cause di rigetto della domanda di accreditamento, l'organismo formativo non può più presentare ulteriori istanze di candidatura.

Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Sistema dei controlli

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione on desk dell'istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);
- c) controlli periodici on desk ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;
- d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

Si rammenta che la Regione, in quanto pubblica amministrazione, è responsabile delle dichiarazioni sostitutive rese dagli Organismi, e quindi tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse su un campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all'accreditamento. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.

La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

8) Norme transitorie

L'accreditamento conseguito secondo la precedente normativa resta valido per <u>otto mesi a far data</u> <u>dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico</u> con cui si inviteranno gli Organismi formativi a presentare istanza per l'accreditamento secondo la nuova disciplina.

Durante tale periodo gli stessi Organismi possono partecipare agli Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti e, in caso di assegnazione di attività, sono tenuti a concludere le stesse anche oltre il termine degli otto mesi.

E' fatto divieto per gli Organismi che hanno in affidamento attività formativa di modificare la propria natura giuridica prima della conclusione delle stesse.

Gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa che presentino istanza di candidatura secondo le presenti disposizioni mantengono in ogni caso, e a tutti gli effetti, l'accreditamento sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati o del provvedimento di rigetto.

Trascorsi gli otto mesi, nei confronti di tutti gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa che non abbiano presentato domanda di accreditamento secondo la nuova disciplina e che non abbiano in corso attività, l'accreditamento è revocato automaticamente.

In caso di sopravvenienti modifiche di norme richiamate dal presente documento si procederà alle apposite rettifiche da parte della Regione Puglia.

SCHEDE TECNICHE

CRITERIO A: "RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE"

Requisiti	Tipologia di evidenza	Indicatori di soglia	Modalità di verifica	Note/eccezioni
A.1 -	Contratti dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene;	Composizione del "set minimo" di locali:	1. Verifica documentale	Per attività
Disponibilità ed	in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà (locazione,	• Un'aula didattica e un laboratorio informatico		formative in cui è
adeguatezza di	comodato, ecc.) la dutata non deve essere interiore a 24 mest a parme dalla data di richiesta di accreditamento.	(in aitemativa i auta muttimediale) ad uso esclusivo con annessi servizi igienici	2. Verifica con	di allievi con
offrezzatura		• Un idoneo locale di supporto all'attività	accertamento	эc
atti ozzatule	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rannresentante, relativa all'uso della sede	formativa destinato alla	diretto attraverso audit	legate a deficit
	Nulla Osta igienico sanitario della ASL competente sulla rispondenza	per la didattica.		attrezzature devono essere munite di
	ed adeguatezza dei locali ai fini didattico-formativi.	intendono svolgere attività di Obbligo		dispositivi tecnici
	Planimetria redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale contenente l'indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche, laboratori, servizi), la superficie netta e l'altezza di ciascun ambiente.	d Istruzione- Diritto/dovere, ameno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo dei locali per la didattica.		specifica problematica.
	Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici	Parametri dimensionali: I valori di soglia riguardanti la superficie, l'altezza		
	(idrico/termico/elettrico) ai sensi della Legge 46/90 e del D.P.R. 380/2001 rilasciate dalle ditte installatrici. (In presenza di impianti	degli ambienti destinati alla didattica e le		
	ascensori, verbale di verifica periodica rilasciato dalla ASL o da un Ente notificato)	sanitari, devono rispettare quelli previsti dalle norme tecniche relative all'edilizia scolastica,		
	Certificato Prevenzione Incendi valido oppure Perizia redatta	meglio specificati nell'Avviso.		
	sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale che attesti il possesso dei requisiti minimi	Arredi ed attrezzature: L'aula didattica deve essere arredata con almeno:		
	previsti dalla normativa vigente per attività non soggette a CPI	• I postazione di lavoro (tavoli, sedie) per ogni		
	Contratto di manutenzione per gli estintori, stipulato con ditta autorizzata.	• una lavagna (luminosa/ a fogli mobili)		
	Elenco delle attrezzature informatiche e/o tecnologiche con l'indicazione delle loro caratteristiche tecniche.	Il laboratorio informatico deve essere arredato con:		
	Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi dell'art 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 redatto ai sensi dell'art 28 dello stesso.	• per corsi a prevalente contenuto informatico dovrà essere presente una postazione PC per ogni allievo con relativo accesso ad Internet		
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	L'aula multimediale deve essere arredata con postazioni di lavoro che rispettino le caratteristiche sia dell'aula teorica che del laboratorio di		
		informatica. Locale a supporto dell'attività formativa deve essere arredato con:		

		1 PC collegato ad Internet con linea ISDN, dedicato all'amministrazione 1 stampante 1 videoproiettore Innea telefonica di rete fissa dedicata per gli uffici Sito internet dell'organismo		
A.2 - Fruibilità dei locali			Verifica documentale Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco	
	Apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione dell'Organismo, logo dell'Unione Europea e quello della Regione Puglia.			
A.3 - Adeguata destinazione d'uso dei locali	Certificato di agibilità o certificato di collaudo (in caso di nuova costruzione) o certificato di idoneità statica con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritto da un tecnico abilitato		Verifica documentale	

CRITERIO B: "AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA"

Requisiti	Tipologia di evidenza	Indicatori di soglia	Modalità di verifica	Note/eccezioni
B.1 - Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato	 Copia del Bilancio Depositato ovvero Copia del Bilancio contabile con evidenza dei prospetti contabili della dichiarazione dei redditi (per soggetti non obbligati al deposito di bilancio); Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante, che attesti il possesso del requisito, redatta su modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile. 	Il bilancio deve essere redatto, anche in forma abbreviata, secondo quanto disposto dagli Art. 2423 e seguenti del Codice Civile. Per i soggetti non obbligati al deposito del Bilancio di Esercizio presso l'Ufficio del Registro, la riclassificazione di bilancio dovrà comunque essere predisposta secondo i medesimi criteri utilizzati secondo il disposto normativo di cui sopra.	1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite interrogazione sui sistemi anagrafici del Registro Imprese (solo per soggetti tenuti al deposito di bilancio) 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco	Tale requisito non vale per gli organismi che non hanno ancora prodotto il primo bilancio.
B.2 - Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti nei confronti dell'Organismo.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;		1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite l'acquisizione del Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare.	
B.3 - Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;		1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite tramite tramite l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, della Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte e della verifica ex Decreto del	

		Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18
B.4 - Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;"	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;	1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL.
B.5 - Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;	1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province.
B.6 - Presenza di un'organizzazion e contabile articolata per singola attività progettuale	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito;	1. Verifica documentale. 3.Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco
B.7 - Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli Amministratori degli organismi, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.	 Nulla Osta Antimafia rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Agricoltura Industria; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da parte del legale rappresentante e dei singoli amministratori) che attesti il possesso del requisito. 	1. Verifica documentale. 2. Verifica a campione tramite tramite richiesta al competente ufficio del Casellario giudiziale dei certificati attestanti il possesso del requisito e l'assenza delle cause di esclusione, indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

CRITERIO C: "CAPACITA' GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI"

Requisiti	Tipologia di evidenza	Indicatori di soglia	Modalità di verifica	Note/eccezioni
C.1 - Assetto organizzativo trasparente dell' organismo	-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito. -Creazione e conservazione e aggiornamento dell'Organigramma nominativo e mansionario o altro documento formale che definisca l'organizzazione della struttura formativa.	I documenti dovranno indicare esplicitamente per l'Organismo che intende accreditarsi: • il modello organizzativo; • funzioni, responsabilità e ruoli, nominativi; • l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento	1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco	L'Organigramma ed il mansionario devono essere relativi alla "struttura" organizzativa che si intende accreditare per la formazione e non al Soggetto giuridico in sé (ad es. in caso di Università/Istiuti scolastici gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli "istituzionali" nell'Organismo, in caso di Associazioni caso di Associazioni
				di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc). Per lo svolgimento delle attività di obbligo d'istruzione/diritto -dovere formalizzazione del "modello organizzatione e l'istruzione e formazione del giovani fino a diciotto anni:
C.2 - Presidio funzionale dei processi da parte dell' organismo	- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue		Per tutte le funzioni verifica almeno a campione, con accertamento diretto	In attuazione del D.I. 29-11-2007, è richiesta obbligatoriamente

	componenti; - Curriculum vitae.		della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l'acquisizione effettuata direttamente dall'amministrazione regionale, alle scadenze previste, del certificato del Casellario giudiziario.	l'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione professionale (cfr. Legge Regionale 32/2011) nella gestione del personale dipendente impegnato per lo svolgimento delle attività di obbligo d'istruzione/diritto-dovere.
C.2.1 - Processo di direzione	- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti; - Curriculum vitae.	Presidio della funzione da parte di almeno una persona, con il ruolo di Responsabile, avente le seguenti credenziali: • deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla richiesta di accreditamento; • in possesso di : - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza significativa in attività di pianificazione/organizzazione/gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale/istruzione/politiche attive del lavoro/servizi alle imprese, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza significativa in attività di pianificazione/organizzazione/gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale/istruzione/politiche attive del lavoro/servizi alle imprese • non deve avere a proprio carico sentenze di condamne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.	1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco	
C.2.2 - Processo di gestione	- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;	Presidio della funzione da parte di almeno una	1. Verifica documentale.	

economico-	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue	persona, con il ruolo di Responsabile, avente le seguenti credenziali:	3. Verifica con accertamento	
amministi ativa	componenti;	a) deve essere legata all'organismo mediante ramorto di lavoro subordinato a temno	diretto attraverso audit	
	- Curriculum vitae.	indeterminato, sin dalla richiesta di		
		accreditamento; b) in possesso di :		
		esperienza significativa nella gestione		
		amministrativa di risorse manziarie mubbliche oppure:d		
		- diploma di scuola superiore + almeno 3		
		anni di esperienza significativa nella		
		gestione amministrativa di risorse		
		c) non deve avere a proprio carico sentenze		
		contro la P.A. o per reati di natura		
		amministrativo-finanziaria.		
C.2.3 - Processo		Presidio della funzione da parte di figure con le	1. Verifica	
di analisi e		seguenti credenziali:	documentale.	
definizione dei		a) deve essere legata all'organismo mediante	3.Verifica con	
fabbisogni		rapporto di lavoro o incarico specifico.	accertamento	
G		b) in possesso di :	diretto attraverso audit	
		- diploma di laurea + almeno 2 anni di	in loco	
		esperienza di analisi o di specifica		
		formazione conseguita da cui		
		evincere 11 possesso delle		
		competenze, oppure		
		diploma di scuola superiore + almeno		
		3 anni di esperienza di analisi o di		
		specifica formazione conseguita da cui evincere il nossesso delle		
		competenze.		
		Tali competenze riguardano:		
		- la rilevazione del fabbisogno		
		formativo utilizzando procedure e		
		risultati di indagini realizzate;		
		- il supporto alla elaborazione di		
		strategie di intervento formativo		
		coerenti ai fabbisogni rilevati.		
		c) non deve avere a proprio carico sentenze		
		contro la P.A. o per reati di natura		
		ministrativo-finanziaria.		

C.2.4 - Processo di progettazione	~ ~	1. Verifica documentale.	Il contratto di lavoro subordinato a tempo
	a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure mediante rapporto di lavoro cinocità della consideratione della consider	3.Verifica con accertamento diretto attraverso audit	indeterminato è richiesto nel caso descritto nel
	di Javoro o incarico specifico; b) in possesso di : - dioloma di Jaurea + almeno 2 anni di	In 10c0	paragraio 5.2.1.
	esperienza in progettazione o di specifica formazione conseguita da cui evincere il		
	possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3		
	anni di esperienza in progettazione o di specifica formazione conseguita da cui		
	evincere il possesso delle competenze.		
	- elaborazione del percorso formativo in		
	relazione alle competenze da acquisire mediante moduli ed unità didattiche e		
	anche risultati di apprendimento		
	programmer of the configuration of the configuratio		
	iattibilita ottimali, dal punto di vista dell'utenza e della sede onerativa:		
	- elaborazione compositivi finanziari		
	CONTOURING TO THE PROPERTY.		
	c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati		
	contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.		
C.2.5.1 -	class summy the survisions of survisions of survisions of the subjections	1. Verifica	
Processo di erogazione –	seguenti credenziali:	3.Verifica con	
Funzione	a) deve essere legato all'organismo	accertamento	
coordinatore di	specifico.	in loco	
progetto	b) in possesso di : - dioloma di laurea + almeno 2 anni di		
	esperienze di coordinamento o di		
	specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze,		
	oppure - dinloma di scuola suneriore + almeno 3		
	anni di esperienze di coordinamento o di		
	specifica formazione conseguita da cui		

	1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco
evincere il possesso delle competenze. Tali competenze riguardano: - il coordinare le risorse umane, economiche, organizzative ed informative conformemente al progetto di massima; - il monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, individuando criticità e definendo strategie di risoluzione; c) non deve a vere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.	Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali: a) deve essere legato all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico. b) in possesso di: - diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienze di uttoring o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienze di tutoring o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze. Tali competenze riguardano: - realizzare interventi di socializzazione e/o di sviluppo del clima d'aula; - identificare suggerimenti migliorativi dell'intervento e dei processi di apprendimento dei partecipanti, a supporto del coordinatore e dei docenti; - raccordo tra il gruppo classe ed i referenti dell'erogazione dell'attività formativa (coordinatore docenti) - intercettazione di fabbisogni e necessità provenienti dalla classe c) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura
	C.2.5.2 - Processo di erogazione - Funzione tutor

	amministrativo-finanziaria.		
C.2.5.3 - Processo di erogazione - Funzione docente	Presidio della funzione da parte di figure con le seguenti credenziali: a) deve essere legato all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico. b) in possesso di : - per la formazione teorica - diploma di laurea + abilitazione all'insegnamento o almeno 1 anno di docenza o di specifica formazione conseguita/esperienza da cui evincere il possesso delle competenze necessarie, oppure - per la formazione pratica - diploma di scuola superiore + almeno 1 anno docenza o di specifica formazione conseguita da cui evincere il possesso delle competenze necessarie.	1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco	Nel caso in cui vengano utilizzati "esperti" impegnati in attività di docenza dovranno essere in possesso dei requisiti individuati al punto B.2.a, lett. a) della circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.117 del 22/05/2009.
	Tali competenze riguardano: - predisporre un programma formativo di dettaglio completo ed eventuale materiale didattico; - utilizzare metodologie e tecnologie didattiche in modo pertinente a target e contenuti; - verificare gli apprendimenti ed eventualmente ridefinire anche parzialmente contenuti e modalità didattiche. a) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.		Il sistema prevede, in relazione delle competenze di base, l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle materie professionali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi
			maturate nei percorsi sperimentali di cui

all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.	Esclusivamente per attività di obbligo d'istruzione- Diritto/Dovere, già dall'avvio del sistema di accreditamento, l'organismo dovrà dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione per competenze e nella gestione delle attività didattiche e formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione per competenze e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento, attraverso la conservazione di specifica documentazione comprovante l'attività svolta (per organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di organismi "nuovi"). Esempio: progettazione di dettaglio e di classe, verhali consioli di
	1. Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco
	Lo standard minimo per tale funzione sarà delineato successivamente. Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio dal momento della adozione del Sistema Regionale delle Competenze, in via di definizione da parte dell'amministrazione regionale.
	C.2.5.4 - Processo di erogazione - Funzione degli apprendimenti e delle competenze

Presidio della funzione da parte di figure relativamente a ciascuna area (socio-psicopedagogica), con le seguenti credenziali: a) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o incarico specifico. b) in possesso di diploma di laurea specifico per la singola area + almeno 2 anni di esperienza o di specifica formazione conseguita/esperienza da cui evincere il possesso delle competenze necessarie, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza. Tali competenze riguardano: - attività di orientamento/consulenza individuale e di gruppo; - attività di sostegno a soggetti in situazione di disagio; - attività di sostegno alle famiglie;	Presidio della funzione da parte di figure relativamente a ciascuna area (socio-psico pedagogica), con le seguenti credenziali:

D1. "LIVELLI DI EFFICACIA"

Requisiti	Tipologia di evidenza	Indicatori di soglia	Modalità di verifica	Note/eccezioni
abbandono Misura la capacità di portare al termine del percorso formativo coloro che lo hanno intrapreso	Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati dall'organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	ABB non superiore al 30% Dove ABB è definito come: [(AAC-AFC) + ABP/4] / AAC In cui: AAC = numero allievi ad avvio corso AFC = numero allievi a fine corso ABP = numero degli allievi frequentanti ad avvio corso che hanno rinunciato al corso entro il primo 25% delle ore previste	Analisi dei rendiconti e delle informazioni inserite dall' Organismo nel sistema di monitoraggio e relative alle attività concluse nell'anno di riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell'ufficio competente)	È necessario escludere dal calcolo dell'indicatore le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere e coloro che abbandonano il corso con prospettive ulteriori (documentate con elenco dettagliato e riscontrabile delle persone che hanno trovato lavoro o sono rientrate in un altro percorso formativo di istruzione o F.P., ecc)
Successo formativo Misura la capacità degli allievi formati di conseguire una valutazione esterna positiva (attestazione di qualifica, attestazione di competenze,) alla fine del percorso formativo	Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati dall'Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	AQ / AFC non inferiore al 90% Dove AQ sono gli allievi che hanno superato la fase di certificazione delle competenze a fine corso ed AFC sono gli allievi frequentanti alla chiusura del corso	Analisi dei rendiconti e delle informazioni inserite dall' Organismo nel sistema di monitoraggio e relative alle attività concluse nell'anno di riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata da parte dell'ufficio competente)	

D 1.3 - Livello di	Dati comunicati dall'Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto	Indicatori di soglia specifici per ambito e tipologia	Verifiche effettuate	Requisito non
occupazione (o	di notorietà	di intervento e comunque non inferiori al 70% dei	tramite i dati in	applicabile alle
rientro nel	Esiti di specifiche indagini Placement (Indagine nazionale ISFOL e	valori medi riscontrati nel periodo di riferimento all'interno del medesimo ambito / tinologia	possesso dell'Amministrazione	attività formative rivolte a persone
Sistema	indagini regionali)		relativi alle	sottoposte a misure
scolastico)			Comunicazioni	privative o
Misura l'efficacia			Obbligatorie,	limitative della
relativa del progetto			eventualmente integrati	libertà personale ed
formativo nel			informative ed	rivolta a soggetti
fornire le			interviste dirette.	già occupati.
competenze utili				o la company
all'ingresso / rientro				
nel mercato del				
lavoro (ovvero				
competenze e				
motivazioni				
necessarie al rientro				
nel sistema				
scolastico)				
D 1.4 - Livello di	Specifici questionari somministrati tramite mail o telefono a ciascuna	Valutazioni positive non inferiori al 60% per	Verifica dei dati	
soddisfazione	dei seguenti target group (a seconda delle specifiche attività):	ciascuna delle componenti intervistate	rivenienti dai	
	• allievi		questionari/indagini	
Misura la	famiglie		effettuate ed ulteriori	
percezione positiva	docenti / tutor		approfondimenti delle	
dei nercorsi	aziende		situazioni manifestanti	
formativi da parte di	dopo la metà e dopo il termine delle attività.		criticità, anche	
coloro che ne sono			ricorrendo a specifici	
coinvolti.			audit	

02. "LIVELLI DI EFFICIENZA"

Requisiti	Tipologia di evidenza	Indicatori di soglia	Modalità di verifica	Note/eccezioni
D.2.1 Livello di spesa rendicontata	Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti	Scostamento non superiore al 15%	Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle attività concluse	
Rapporto tra importi certificati/rendicont ati ed importi			nell'anno di riferimento.	
approvati			Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata	
			da parte dell'umcio competente)	
D.2.2 Livello di spesa riconosciuta	Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti	Scostamento non superiore al 10%	Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle attività nell'anno di	
Rapporto tra importi riconosciuti a seguito di verifica			riferimento. Verifiche / audit in loco (effettuati in via	
certificati/rendicont ati			ordinaria e/o finalizzata da parte dell'ufficio competente)	
D.2.2 Costo allievo	Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti	Scostamento non superiore al 20%	Analisi dei rendiconti presentati dall' Organismo relativi alle	
Rapporto tra costo allievo rendicontato			attività nell'anno di riferimento.	
previsto			Verifiche / audit in loco (effettuati in via ordinaria e/o finalizzata	
			da parte dell'ufficio competente)	

CRITERIO E: "RELAZIONI CON IL TERRITORIO"

Note	Per l'accreditamento per attività di obbligo d'istruzione- Diritto/Dovere, I'Organismo dovrà dimostrare di "prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso o misure di accompagnamento per favorire il successo fornativo", attraverso la conservazione di specifica documentazione comprovante l'attività svolta (per Organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di Organismi esistenti) e/o la modulistica ed i documenti programmatici (nel caso di Organismi esistenti)
Modalità di verifica	Verifica documentale. 3. Verifica con accertamento diretto attraverso audit in loco
Indicatori di soglia	Significativa documentazione attestante: • l'esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti indicate; • adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti indicate; • costituzione/adesione ad organismi misti; • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner; • partecipazione non occasionale a sedi istituzionali di confronto su tematiche della formazione; • protocolli d'intesa, accordi formalizzati. • documentazione attestante, nei corsi eventualmente già realizzati, l'effettuazione di periodi di stages, proporzionali alla durata dell'intervento formativo; • archivio di aziende disponibili ad ospitare stages, significativo a livello regionale, sia qualitativamente che quantitativamente, rapportato ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di formazione (dati identificativi dell'azienda, settore economico prevalente, tematiche della collaborazione).
Tipologia di evidenza	Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti: che operano nel sistema dell'education, comprese aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazzione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati; che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro
Requisiti	E.1 Capacità di garantire rapporti di cooperazione

Per l'accreditamento	per attività di obbligo	d'istruzione-	Diritto/Dovere,	l'Organismo dovrà	dimostrare di	"prevedere stabili	relazioni con le	famiglie e con i	soggetti economici e	sociali del territorio,	anche attraverso	misure di	accompagnamento	per favorire il	successo formativo",	attraverso la	conservazione di	specifica	documentazione	comprovante	l'attività svolta (per	Organismi esistenti)	e/o la modulistica ed	i documenti	programmatici (nel	caso di Organismi	"nuovi").
1.Verifica documentale.	2.Verifica con	accertamento	diretto attraverso audit in	loco																							
• Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi,	secondo la definizione comunitaria) che hanno	commissionato o che sono disponibili a	commissionare all'organismo di formazione	interventi formativi per le proprie necessità.																							
Frequenza e tipologia di rapporti con:	- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro,	dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi	espresso in maniera più o meno esplicita;	- le diverse tinologie di utenza e relative forme di rannresentanza	dimoetrando di canar larrara ad intermetara il fakkioneno di formazione	dimostrando di saper reggere ed interpretare in taconsogno di formazione accidiste (o tocito) dai divarci tancat	espiicito (o tacito) dei diversi target																				
E.2 Capacità di		re L					e dal	territorio																			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1106

DGR 744 del 13/05/2008 Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Asse V: intervento "Interramento linea ferroviaria in agro di Modugno (FAL)"

L'Assessore alle Infrastrutture strategiche e mobilità Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti e confermata dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità, riferisce quanto segue:

PREMESSO che con Decisione C/2007/5726 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR) proposto dalla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007-2013, e che con Delibera n. 146 del 12/2/2008 la Giunta Regionale ha preso atto di detta Decisione Comunitaria;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30/9/2008 sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma;

CONSIDERATO con Delibera di Giunta Regionale 744 del 13/05/2008 "Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Asse V sono stati individuati gli interventi da porsi a carico dei Fondi del PO FESR 2007-2013 dell'asse V tra i quali "l'Interramento linea ferroviaria in agro di Modugno" cui soggetto beneficiario sono le Ferrovie Appulo Lucane (FAL) per un importo di euro 24,361,000,00:

ATTESO che la realizzazione dell'intervento e del raddoppio della linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno, è vincolata alla disponibilità delle aree di proprietà di RFI e che in esito agli incontri congiunti tra FAL e i Dirigenti di R.F.I., è emerso che la dismissione della linea RFI Bari-Taranto avverrà non prima del 2015;

RISCONTRATO che con nota prot. 229 del 06/04/2012 le FAL hanno proposto una revisione progettuale prevedendo la realizzazione dell'interramento in due stralci funzionali di seguito indicati:

- a) Realizzazione dell'intervento della linea FAL a semplice binario, a scartamento ridotto, con binario passante in stazione per un importo di euro 18.892.825,35 da finanziare sul PO FESR 2007-2013:
- b) Realizzazione del raddoppio del binario dopo la liberazione del sedime FS la cui copertura finanziaria è da trovare in altre fonti di finanziamento;

Le FAL hanno inoltre proposto di destinare euro 4.959.522,00 alla realizzazione di interventi di più immediata realizzabilità, finalizzati alla "Velocizzazione e incremento della potenzialità della linea Bari-Matera lungo la tratta Bari Scalo-Altamura" e all' "Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile";

RAVVISATA l'esigenza di provvedere a raggiungere gli obiettivi previsti dal PO FESR 2007-2013 e vista la strategicità degli interventi su esposti si propone di approvare gli interventi di Realizzazione dell'intervento della linea FAL a semplice binario, a scartamento ridotto, con binario passante in stazione per un importo, di "Velocizzazione e incremento della potenzialità della linea Bari-Matera lungo la tratta Bari Scalo-Altamura" e di "Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile" a carico del PO FESR 2007-2013;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1:), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture strategiche e mobilità;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti Responsabili;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- a) di fare propria la relazione dell' Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
- b) di dichiarare ammissibile a finanziamento a carico del PO FESR 2007-2013 i seguenti interventi: Realizzazione dell'intervento della linea FAL a semplice binario, a scartamento ridotto, con binario passante in stazione per un importo di euro 18.892.825,35; "Velocizzazione e incremento della potenzialità della linea Bari-Matera lungo la tratta Bari Scalo-Altamura" e all' "Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile" per un importo di euro 4.959.522,00;
- c) di autorizzare il dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità ad effettuare impegni e pagamenti a valere sulla U.P.B. unica 2.9.9 "PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013". di pertinenza del Servizio Attuazione del Programma;
- d) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Attuazione del Programma e di notificarlo al Servizio Ragioneria per la titolarità degli atti di impegno e pagamento a cura del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

e) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1108

Contt. 1337-1338/95/DL. 119/95/N-DL. TURIN-FORM - FINATER spa c/ Regione Puglia. Autorizzazione transazione - Approvazione schema atto di transazione.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Turismo confermata dal Dirigente dell'Area Politiche per la Promozione del territorio, Saperi e Talenti, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferiscono quanto segue:

1) Con contratto n.3465 registrato in Bari il 2 maggio 1991 ed atto aggiuntivo n.3723, registrato il 1° febbraio 1993, la Regione Puglia affidava in concessione all'ATI costituita tra le imprese S.p.a. Turinform, S.p.a. Bull HN Information System Italia, S.r.l. Svi.Pro ed S.r.l. Join, la realizzazione del <Progetto Integrato di Evoluzione Turistica>, così denominato dalla delibera di Giunta n.8789 del 28.12.1989. finalizzato all'incentivazione delle attività turistiche ed alla destagionalizzazione del flusso turistico, che contemplava come elemento fondamentale di attuazione la costituzione di una rete informatica distribuita sul territorio regionale, basata su un sistema computerizzato con possibilità di interfaccia con reti nazionali ed internazionali.

La realizzazione del progetto era articolata in due fasi, delle quali la prima contemplava l'installazione delle macchine e dei softwares, la formazione della banca dati e della rete operativa, l'addestramento degli operatori etc., mentre la seconda, detta di "gestione", prevedeva la utilizzazione del servizio, la manutenzione, l'assistenza agli utilizzatori ed il mantenimento della rete per un periodo di dodici mesi. In particolare, la previsione contrattuale, in ragione del combinato disposto della originaria convenzione e dell'atto aggiuntivo, prevedeva che la prima fase dovesse essere completata entro il 18 maggio 1993, con la sistemazione di 150 postazioni periferiche.

A seguito di tardive rinunce da parte di taluni utilizzatori, alla scadenza del termine non era stato possibile installare 15 postazioni.

La concessionaria, tuttavia, consentiva ugualmente l'entrata in funzione del sistema entro la suddetta data, in tempo utile per l'imminente stagione estiva, organizzando ed attivando provvisoriamente le 15 postazioni in un'unica sede provvisoria.

La concedente Regione Puglia provvedeva, nelle more, ad individuare le sedi della definitiva collocazione delle quindici stazioni periferiche ed a dare istruzioni in proposito alla concessionaria.

Le quindici stazioni venivano smontate dal luogo di provvisoria installazione, portate al sito definitivo ed ivi rimontate in opera.

L'intera operazione veniva completata entro il 27 dicembre 1993.

La concessionaria, sostenendo che a causa delle vicende innanzi descritte aveva dovuto affrontare costi ben maggiori di quelli ragione-volmente prevedibili alla stregua dei tempi contrattualmente previsti, avanzava pretesa di maggiori compensi, anche perchè la Regione aveva richiesto la prosecuzione della fase di gestione fino al dicembre 1994, sostenendo che la prima fase era stata di fatto completata nel dicembre 93, difformemente da quanto era stato previsto in contratto.

Pertanto, la S.p.a. Turinform, quale capogruppo dell'ATI, in data 23 dicembre 1994 notificava alla Regione istanza di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, ed invito all'Ente predetto a nominare l'arbitro di parte.

Il 16 marzo 1995 l'invito in questione veniva rinnovato.

Il 15 febbraio 1995 veniva emesso lo stato finale, sottoscritto dall'ATI, senza confermare le riserve già ritualmente formulate nel registro di contabilità.

Il 19 aprile 1996 la Turinform notificava alla Regione altro atto, denominato "rinnovo di istanza di instaurazione di procedimento arbitrale contenente integrazione di quesiti e conclusioni da sottoporre alla decisione del Collegio arbitrale".

2) A seguito di tanto, veniva costituito il Collegio arbitrale, il quale, con lodo sottoscritto 1'8 marzo 1997, in parziale accoglimento delle domande dell'associazione temporanea di imprese, condannava la Regione al pagamento della somma di euro 1.072.265,88 (L. 2.076.196.290), comprensiva di interessi e svalutazione già maturati sino all'8.3.97, oltre quelli ulteriori a maturare, secondo i criteri indicati per ciascuna voce, dall'8.3.97 al soddisfo. Sulla scorta di tale titolo esecutivo, in data 18.10.99, la TURIFORM spa notificava alla Regione Puglia atto di precetto per £ 2.519.246.138, oltre accessori e spese e in data 23.12.1999 eseguiva pignoramento presso il Tesoriere Banco di Napoli spa, sino alla concorrenza di £.2.600.000.000.

Avverso detto atto proponeva opposizione la Regione Puglia, la cui esecutività veniva sospesa con ordinanza del 16.10.2000.

La procedura trovasi rinviata per la precisazione delle conclusioni.

- 3) Proposte due separate impugnazioni, successivamente riunite, da parte della Regione ed impugnazione incidentale da parte della concessionaria dinanzi alla Corte di Appello di Bari, con sentenza non definitiva del 28 marzo-6 aprile 2000 n. 312, quest'ultima dichiarava la nullità del lodo e con separata ordinanza rimetteva le parti in istruttoria ai fini del giudizio rescissorio. Tale giudizio è, allo stato, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari I sez.(n.335/98 RG)- e trovasi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
- 4) Avverso detta sentenza n.312/00 proponeva ricorso per cassazione la Finater-Finanziaria per il Territorio spa, succeduta per incorporazione alla Turinform spa, deducendo due motivi. La Regione Puglia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

Con sentenza 10.2/28.5.2003 n. 8532, la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglieva il ricorso principale proposto dalla Finater spa e rigettava quello incidentale; cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Bari, con il compito di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione, dando così luogo alla richiesta di controparte di assegnazione della somma pignorata presso la Banca che svolge il servizio di Tesoreria della Regione.

- 5) Con citazione in riassunzione, notificata alla Regione Puglia il 27.5.2004, la Finater spa (già Turinform spa) instaurava il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Bari (RG 1043/04), chiedendo la condanna della Regione al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 3.328.086,00, oltre svalutazione ed interessi dalla data di maturazione dei diritti di cui alle singole riserve (comprese nel periodo ottobre 94/dicembre 1994) al soddisfo.
 - Il giudizio trovasi rinviato dinanzi al Collegio della II sez. civile (relatore dott. Ivo Giudice) per la precisazione delle conclusioni.
- 6) Con nota 7.6.2006 i legali della Turinform, avv.ti M. Rutigliano e F. Lorusso, formulavano una proposta transattiva di tutto il contenzioso in essere, mediante il pagamento da parte della Regione Puglia della complessiva somma di euro 2.146.000,00, a loro dire pari alle somme riconosciute dal lodo, maggiorate dei soli accessori sino al 31.12.2005.
 - Con nota del 24.10.2006, il difensore dell'Amministrazione Regionale, avv. Mario Spinelli, nell'esprimere le proprie valutazioni in ordine alla suddetta proposta transattiva, evidenziava il proprio parere, ossia che la trattativa dovesse prendere le mosse dall'importo riconosciuto in sede arbitrale alla controparte, con l'applicazione di una congrua riduzione su di esso (considerando ovviamente anche gli interessi e la rivalutazione).
- 7) In data 22.7.08 presso il Servizio Turismo si teneva apposita riunione alla quale prendevano parte tanto i rappresentanti dell'Amministrazione quanto 1'avv. Rossana Rinella, (nelle

- more succeduta ai precedenti difensori), la quale manifestava la definitiva disponibilità a transigere, subordinata al pagamento da parte della Regione Puglia della somma di e u r o 1.500.000,00, (così ridimensionando la maggior richiesta di euro 2.146.000,00 precedentemente avanzata con la racc. del 7 giugno 2006), importo rispetto al quale il dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera manifestava il proprio assenso, per quanto di competenza.
- 8) Siffatto intendimento, successivamente confermato nella riunione del 3 ottobre 2008 dava luogo ad ulteriore trattativa da parte del Difensore della Regione Puglia il quale, all'esito di altri incontri, contatti e trattative con il difensore della FINATER spa otteneva ulteriore ridimensionamento della pretesa transattiva della FINATER, la quale pertanto formalizzava la sua disponibilità ad accettare il pagamento in suo favore della somma di euro 1.250,000,00, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa.
- 9) Con l'art. 31 della L.R. 31.12.2009, n. 34 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010 veniva, medio tempore, istituito un capitolo di bilancio dedicato per la copertura finanziaria delle spese della transazione e rubricato "Spese per far fronte alla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e Società Tourinform- Finater spa per contt. 1337-1338/95/N-DL".
- 10) Nelle more della approvazione della proposta transattiva, in ragione della riorganizzazione di Uffici e Servizi della Regione Puglia, si verificava, in data 4 gennaio 2010, un avvicendamento nei ruoli dirigenziali del Servizio Turismo, con assunzione della funzione di Dirigente del Servizio del Turismo da parte della dott.ssa Annamaria Maiellaro, la quale prendeva atto della situazione in essere, nonché dell'avvenuta decurtazione del cap. 4310, destinato alla spesa corrente delle AA.P.T. di Puglia, di una somma pari ad euro 1.250.000,00 utilizzata per istituire il citato capitolo dedicato alla transazione di che trattasi.

- 11) Successivamente, con deliberazione n. 658 del 15 marzo 2010, atteso il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, la Giunta regionale costituiva un vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio 2010, dichiarando indisponibile la quota parte di euro 250.000,00 dell'intera somma di euro 1.250.000,00, originaria dotazione del capitolo 311035 destinato alla transazione di che trattasi.
- 12) Conseguentemente, si modificavano le modalità di pagamento dell'importo reso disponibile per la transazione in parola e, pertanto, il Servizio Turismo, con nota AOO_056 0002653 del 23.04.2010, informava la società Turinform / Finater, per il tramite del proprio legale avv. Rinella, che i termini di pagamento delle somme oggetto di siffatto accordo potevano essere i seguenti:
 - liquidazione della somma di euro 1.000.000,00 entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla sottoscrizione della transazione:
 - ulteriore liquidazione della somma residua di euro 250.000,00 nel corso del corrente anno in sede di variazione di bilancio o, comunque, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno 2011.
- 13) In data 27 maggio 2010, con nota acquisita agli atti del Servizio Turismo con prot n. 0003217 del 28.05.2010, il legale della Società Finater dichiarava "l'opportunità di accettare, come con la presente accetta, la proposta della Regione Puglia, a condizione, però che la formalizzazione delle modalità proposte, avvenga in tempi brevissimi, cosicché, la 1^ trance di euro 1.000.000,00 possa essere corrisposta a Finater, entro e non oltre il 10.07.2010".
- 14) La transazione non veniva, però, sottoposta alle valutazioni della GR, attesa l'indisponibilità delle somme occorrenti per la stessa, dovuta all'intervenuta abrogazione dell'art. 31 della L.r. 34/2009 istitutiva del capitolo dedicato ad opera della L.r. n. 9 del 2 agosto 2010, art. 7.
- 15) In data 7 novembre 2011 veniva notificato

ad istanza di FINATER spa in liquidazione atto di citazione, ex art. 1337 cc, per un importo di euro 368.427,76.

Tanto premesso, attesa la complessità della questione, nonché la pluralità di giudizi pendenti dinanzi a differenti organi giurisdizionali, valutata, peraltro, la convenienza di una definizione bonaria della medesima, in ragione dell'alea degli esiti giudiziali delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversa questione nei termini sopra esposti.

Le considerazioni innanzi svolte appaiono oggi ancor più fondate, tenuto conto del nuovo giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Bari, al quale la società FINATER, come dichiarato dal suo legale, si impegna a rinunziare.

Per quanto sopra esposto è evidente che la transazione in parola riveste carattere di priorità ai fini delle limitazioni stabilite dal patto di stabilità 2012.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINA-TORE EX LR 18/06 - art. 4 comma 3° - lett. c)

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dal Servizio Turismo e dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Mario Spinelli, nonché dalle previsioni di cui alla LR 34/09-art. 31-esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della legge Regionale 26/06/2006 n. 18.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare l'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S. E I.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 1.250.000,00, avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - Cap. 1110090 del Bilancio per l'anno finanziario 2012 giusta L.R. 39/2011 di approvazione - e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al Cap. 1318 del medesimo Bilancio.

Il Servizio Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione

di euro 1.250.000,00 dal Cap. 1110090 del B.P. 2012 (Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa al Cap. 1318 del medesimo Bilancio.

All'impegno e alla liquidazione dell'importo di euro 1.250.000,00, da corrispondersi in favore della TURINFORM- FINATER in liquidazione, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi a cura del Dirigente del Servizio Turismo ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, imputando la predetta somma sul corrispondente cap. 1318 del BP 2012

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo ed Industria Alberghiera;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Turismo, dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, Saperi e Talenti, nonchè dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di addivenire, a seguito del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della legge Regionale 26/06/2006 n. 18 nonché dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Mario Spinelli, alla transazione con FINATER spa in liquidazione, secondo i patti e condizioni e le modalità di cui alle premesse dell'allegato atto di transazione;
- di dichiarare che la spesa riveniente dalla transazione in parola riveste carattere di priorità ai fini delle limitazioni stabilite dal patto di stabilità 2012;
- di approvare la bozza del verbale di transazione in oggetto, allegata alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente o Assessore da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;
- di incaricare il Servizio Turismo di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
- di incaricare il Dirigente del Servizio Turismo, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione, ad adottare l'atto di impegno della spesa di euro 1.250.000,00 autorizzata con il presente provvedimento, come indicata nella sezione Copertura Finanziaria, ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione:
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

Allegato

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra la **REGIONE PUGLIA**, con sede in Bari (P.I.: 80017210727) in persona del al presente atto autorizzato e delegato con provvedimento della G.R. n. del assistita dall'avv. **Mario Spinelli** - la **FINATER spa**, Finanziaria per il Terziario (già Turiform spa), in qualità di mandataria della Associazione Temporanea delle Imprese: Turinform S.p.a. (ora Finater spa), Bull HN Information Systems Italia spa, SVI.PRO srl e Join srl, con sede in Roma alla Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n.2 (P.I.:

a presente atto autorizzato e dellegato con provvedimento della G.R. n. del assistita dall'avv. Mario Spinelli n.2 assistita dall'avv. ROSSANA RINELLA necessari poteri giusta

SI PREMETTE

1) Con contratto n.3465 registrato in Bari il 2 maggio 1991 ed atto aggiuntivo n.3723, registrato il 1° febbraio 1993, la Regione Puglia affidava in concessione all'ATI costituita tra le imprese S.p.a. Turinform, S.p.a. Bull HN Information System Italia, S.r.l. Svi.Pro ed S.r.l. Join, la realizzazione del <Progetto Integrato di Evoluzione Turistica>, così denominato dalla delibera di Giunta n.8789 del 28.12.1989, finalizzato all'incentivazione delle attività turistiche ed alla destagionalizzazione del flusso turistico, che contemplava come elemento fondamentale di attuazione la costituzione di una rete informatica distribuita sul territorio regionale, basata su un sistema computerizzato con possibilità di interfaccia con reti nazionali ed internazionali.

La realizzazione del progetto era articolata in due fasi, delle quali la prima contemplava l'installazione delle macchine e dei softwares, la formazione della banca dati e della rete operativa, l'addestramento degli operatori etc., mentre la seconda, detta di "gestione", prevedeva la utilizzazione del servizio, la manutenzione, l'assistenza agli utilizzatori ed il mantenimento della rete per un periodo di dodici mesi. In particolare, la previsione contrattuale, in ragione del combinato disposto della originaria convenzione e dell'atto aggiuntivo, prevedeva che la prima fase dovesse essere completata entro il 18 maggio 1993,

A seguito di tardive rinunce da parte di taluni utilizzatori, alla scadenza del termine non era stato possibile installare 15 postazioni.

La concessionaria, tuttavia, aveva consentito ugualmente l'entrata in funzione del sistema entro la suddetta data, in tempo utile per l'imminente stagione estiva, organizzando ed attivando provvisoriamente le 15 postazioni in un'unica sede provvisoria.

La concedente Regione Puglia provvedeva, nelle more, ad individuare le sedi della definitiva collocazione delle quindici stazioni periferiche, ed a dare istruzioni in proposito alla concessionaria.

Le quindici stazioni venivano smontate dal luogo di provvisoria installazione, portate al sito definitivo ed ivi rimontate in opera.

L'intera operazione veniva completata entro il 27 dicembre 1993.

con la sistemazione di 150 postazioni periferiche.

La concessionaria, sostenendo che a causa delle vicende innanzi descritte aveva dovuto affrontare costi ben maggiori di quelli ragionevolmente prevedibili alla stregua dei tempi contrattualmente previsti, avanzava pretesa di maggiori compensi, anche perchè la Regione aveva richiesto la prosecuzione della fase di gestione fino al dicembre 1994, sostenendo che la prima fase era stata di fatto completata nel dicembre 93, difformemente da quanto era stato previsto in contratto.

Pertanto, la S.p.a. Turinform, quale capogruppo dell'ATI, in data 23 dicembre 1994 notificò alla Regione istanza di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, ed invito all'Ente predetto a nominare l'arbitro di parte.

Il 16 marzo 1995 l'invito in questione veniva rinnovato.

Il 15 febbraio 1995 veniva emesso lo stato finale, sottoscritto dall'ATI, senza confermare le riserve già ritualmente formulate nel registro di contabilità.

- Il 19 aprile 1996 la Turinform notificava alla Regione altro atto, denominato "rinnovo di istanza di instaurazione di procedimento arbitrale contenente integrazione di quesiti e conclusioni da sottoporre alla decisione del Collegio arbitrale".
- 2) A seguito di tanto veniva costituito il Collegio arbitrale, il quale, con lodo sottoscritto l'8 marzo 1997, in parziale accoglimento delle domande dell'associazione temporanea di imprese, condannava la Regione al pagamento della somma di € 1.072.265,88 (L. 2.076.196.290), comprensiva di interessi e svalutazione già maturati sino all'8.3.97, oltre quelli ulteriori a maturare, secondo i criteri indicati per ciascuna voce, dall'8.3.97 al soddisfo.

Sulla scorta di tale titolo esecutivo, in data 18.10.99, la TURIFORM spa notificava alla Regione Puglia atto di precetto per £ 2.519.246.138, oltre accessori e spese e in data 23.12.1999 eseguiva pignoramento presso il Tesoriere Banco di Napoli spa, sino alla concorrenza di £.2.600.000.000.

Avverso detto atto proponeva opposizione la Regione Puglia, la cui esecutività veniva sospesa con ordinanza del 16.10.2000.

La procedura n. 6450/99 RGE dott. Ruffino, trovasi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.5.2012.

3) Proposte due separate impugnazioni, successivamente riunite, da parte della Regione ed impugnazione incidentale da parte della concessionaria dinanzi alla Corte di Appello di Bari, con sentenza non definitiva del 28 marzo-6 aprile 2000 n. 312, quest'ultima dichiarava la nullità del lodo e con separata ordinanza rimetteva le parti in istruttoria ai fini del giudizio rescissorio.

Tale giudizio è, allo stato, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari I sez. (n.335/98 RG)-relatore dott. Russetti e trovasi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2012.

4) Avverso detta sentenza n.312/00 proponeva ricorso per cassazione la Finater-Finanziaria per il Territorio spa, succeduta per incorporazione alla Turinform spa, deducendo due motivi. La Regione Puglia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

Con sentenza 10.2/28.5.2003 n. 8532, la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglieva il ricorso principale proposto dalla Finater spa e rigettava quello incidentale; cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Bari, col compito di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione, dando così luogo alla richiesta di controparte di assegnazione della somma pignorata presso la Banca che svolge il servizio di Tesoreria della Regione.

- 5) Con citazione in riassunzione, notificata alla Regione Puglia il 27.5.2004, la Finater spa (già Turinform spa) instaurava il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Bari (RG 1043/04), chiedendo la condanna della Regione al pagamento in suo favore della complessiva somma di €3.328.086,00, oltre svalutazione ed interessi dalla data di maturazione dei diritti di cui alle singole riserve (comprese nel periodo ottobre 94/dicembre 1994) al soddisfo.
- Il giudizio trovasi rinviato dinanzi al Collegio della II sez. civile (relatore dott. Sannicandro) per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2012.
- 6) Con citazione notificata alla Regione Puglia in data 7.11.2011 la Finater spa conveniva dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia chiedendo la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 368.427,76 per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc.

Tale giudizio è fissato dinanzi al G.I. dott. Campanale (RG 11225/11) per l'udienza del 16.1.2013.

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1) La Regione Puglia, pur disconoscendo ogni pretesa avanzata dalla Finater spa, al solo fine di evitare l'alea e le spese dei giudizi, offre alla stessa –nella qualità di capogruppo e mandataria dell'ATI-la somma onnicomprensiva di € 1.250.000,00, a saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa e/o diritto avanzati in riferimento ai fatti di cui ai giudizi indicati in premessa.

Tale somma sarà corrisposta secondo le modalità richiamate nella deliberazione di GR n.. del .

- 2) La Finater spa, accetta detta somma al titolo indicato e si obbliga a depositare entro 7 giorni, decorrenti dalla data odierna, atto di rinunzia al pignoramento presso terzi eseguito in data 23.12.1999, a fondamento della procedura esecutiva n.6450/99 RGE, onde le somme accantonate dal Tesoriere Banco di Napoli spa siano rese libere e disponibili.
- 3) Le cause pendenti *inter partes* ed indicate ai punti sub 2, 3, 5 e 6 della premessa saranno abbandonate ed estinte ex art. 309 cpc.

4) Le spese legali di tutti i giudizi *inter partes* restano interamente compensate e gli attuali procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale, laddove la Finater spa consegna separata dichiarazione di rinunzia al vincolo di solidarietà, sottoscritta dai suoi precedenti difensori avv.ti Michelangelo Rutigliano e Felice Eugenio Lorusso.

La presente transazione, che consta di n. 3 facciate, viene sottoscritta dagli Avv.ti Mario Spinelli e Rosanna Rinella, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della L.P. Bari, lì L.C.S.

REGIONE PUGLIA-

FINATER spa

Per rinuncia al vincolo di solidarietà

Per rinuncia al vincolo di solidarietà.

REGIONE PUGLIA

FINATER spa

Avv. MARIO SPINELLI

Avv. ROSSANA RINELLA

BARI,

IL DIRIGENTE, DI SERVIZIO Dott.ssa Annamaxia MAIELLARO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2012, n. 1111

Servizio pubblico stagionale di collegamento marittimo sulla linea Manfredonia - Rodi Garganico per l'anno 2012.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Logistica e Grandi Progetti, confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 773 del 26/4/2011 si procedeva alla presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 aprile 2011 tra Regione Puglia e Provincia di Foggia, con il quale veniva conferita la delega amministrativa per l'anno 2011 alla Provincia di Foggia per il servizio pubblico stagionale marittimo tra Manfredonia e Isole Tremiti.

La Giunta Regionale con lo stesso provvedimento dava atto che gli oneri per l'esple- tamento del servizio di collegamento marittimo trovavano copertura finanziaria nel bi- lancio autonomo regionale relativo all'esercizio finanziario 2011 approvato con L.R. n. 19 del 31/12/2010 nell'ambito dell'UPB 03.05.04 capitolo di spesa 551060 denominato "Servizio di cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredo- nia", con una dotazione di euro 300.000,00.

La provincia di Foggia con nota n. 32746 del 25/05/2011 comunicava che la gara per l'aggiudicazione del servizio suddetto era andata deserta e il servizio marittimo per l'anno 2011 non veniva espletato.

Nell'ambito del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con L.R. n. 39 del 30 dicembre 2011, risulta stanziata la somma di euro 300.000,00 sul capito- lo 551060 UPB 03.05.04 per fare fronte agli oneri connessi alla attivazione del "Servi- zio di cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia".

Considerato che:

• con nota n. 39860 del 28/5/2012 la Provincia di Foggia ha trasmesso all'Assesso- rato Infrastrut-

ture Strategiche e Mobilità la documentazione relativa al servizio per l'anno 2012, rimodulando le modalità di collegamento (Manfredonia - Vieste - Peschici - Rodi), la durata dello stesso (dal 14 luglio 2012 al 2 settembre 2012) ed il relativo costo (un importo complessivo di euro 600.000,00);

la L. R. 18/2002, ai sensi dell'art. 3 co. 6, consente la delega amministrativa alle Province per il servizio marittimo.

Per quanto sopra riportato si propone alla Giunta Regionale:

- il rinnovo per l'anno 2012 della delega amministrativa alla Provincia di Foggia per il servizio pubblico marittimo stagionale, ai sensi della L.R. 18/2012, art. 3 co. 6;
- di dare atto che la Provincia di Foggia dovrà verificare, ai sensi della vigente nor- mativa, che il servizio di che trattasi non sia in concorrenza con i servizi minimi già esistenti nel territorio di riferimento ed applicare la disciplina tariffaria dei servi- zi minimi di TPRL prevista dalla L.R. 18/2002;
- di prendere atto delle modifiche al predetto servizio per l'anno 2012 proposte dal- la provincia di Foggia con nota n. 39860 del 28/5/2012;
- di dare atto che il trasferimento delle risorse alla Provincia di Foggia avverrà nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
- di esprimere parere favorevole alla modalità di integrazione tariffaria, ai sensi del- la L.R. 18/2002 art. 29 co. 3, avanzata dalla Provincia di Foggia.

Resta stabilito che la Provincia di Foggia effettuerà il monitoraggio della prestazione for- nendone le risultanze all'Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità e la rendicon- tazione delle spese effettivamente sostenute.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.:

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a com- plessivi euro 600.000,00 (IVA inclusa) è garantita dalle risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 03.05.04 con imputazione sul capitolo n. 551060, di cui ai seguenti impegni di spesa:

- somma di euro 300.000,00 impegnata con provvedimento dirigenziale n. 273 del 23 novembre 2011, con imputazione al capitolo n. 551060/2011 U.P.B. 03.05.04 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;
- somma di euro 300.000,00 impegnata con provvedimento dirigenziale n. 80 del 3 aprile 2012, con imputazione al capitolo n. 551060/2012 U.P.B. 03.05.04 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di rinnovare per l'anno 2012 la delega amministrativa alla Provincia di Foggia per il servizio pubblico marittimo stagionale sperimentale ai sensi della L.R. 18/2002, art. 3 co. 6;
- di dare atto che la Provincia di Foggia dovrà verificare, ai sensi della vigente norma- tiva, che il servizio di che trattasi non sia in concorrenza con i servizi minimi già esi- stenti nel territorio di riferimento ed applicare la disciplina tariffaria dei servizi minimi di TPRL prevista dalla L.R. 18/2002;
- 3. di prendere atto delle modifiche al predetto servizio per l'anno 2012 proposte dalla Provincia di Foggia con nota n. 39860 del 28/5/2012;

- 4. di stabilire in euro 600.000,00 quale importo max disponibile per l'effettuazione del predetto servizio a carico del bilancio regionale;
- 5. di prendere atto che il trasferimento delle risorse alla Provincia di Foggia avverrà nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
- di dare atto che la Provincia di Foggia dovrà effettuare il monitoraggio della presta- zione di che trattasi, fornendo le risultanze all'Assessorato Infrastrutture Strategi- che e Mobilità e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- di esprimere parere favorevole alla modalità di integrazione tariffaria, ai sensi della L.R. 18/2002 art. 29 co. 3, avanzata dalla Provincia di Foggia;
- 8. di autorizzare il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità ad adottare i successivi consequenziali provvedimenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2012, n. 1112

DGR 849/2012 - DGR 900/2012 - Individuazione delle modalità di gestione transitoria, per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia - Proroga dei Commissari ad acta.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue l'Ass. Fratoianni.

PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 19.01.2012, in attuazione alla citata l.r. 38/2011,

sono stati nominati i Commissari ad acta per l'unificazione dei Piani d'ambito i quali, entro i successivi sessanta giorni,hanno elaborato il documento di unificazione, su base territoriale provinciale, dei piani d'Ambito già adottati dalle AdA, con prioritario riferimento alla:

- 1. pianificazione/localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU;
- pianificazione/localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata;
- definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 sono state definite le modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia, a seguito della definitiva soppressione degli ATO

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento ha disposto, tra l'altro, di nominare i Presidenti degli ex quindici ATO, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, quali Commissari ad acta per l'espletamento delle seguenti attività:

- definizione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della DGR in questione, dello Stato Patrimoniale e Conto Economico dei Consorzi alla data del 30 aprile 2012, ponendo in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione degli ATO;
- predisposizione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della DGR, degli atti necessari al passaggio delle competenze nella gestione dei fondi comunitari dagli ATO ai soggetti beneficiari di cui al Piano d'Asse del PO FESR 2007-2013, relativamente agli investimenti già programmati;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 900 del 09.05.2012 sono stati precisati i compiti assegnati ai Commissari ad acta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 prevedendo in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione degli ATO, per consentire di

fatto la conclusione dei procedimenti in corso con riferimento a:

- 1. liquidazione da parte dei Commissari di obbligazioni definite in data antecedente al 30 aprile 2012;
- riscossione delle somme assegnate alle ex ATO dalla Regione per la redazione e/o aggiornamento dei Piani d'Ambito e liquidazione dei compensi spettanti ai progettisti incaricati dell'armonizzazione dei Piani di Ambito su base provinciale;
- assunzione di provvedimenti meramente esecutivi da parte dei Commissari nelle ipotesi di procedure in fase di conclusione a seguito di provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale o da Ordinanze;

VISTA la Legge 27/2012 di conversione del DL 1/2012, che integra la Legge 148/2011 con l'art. 3 bis che prevede, tra l'altro, che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che, nell'ambito della convenzione fra Invitalia e Regioni Obiettivo Convergenza, è in itinere la definizione della proposta di Legge regionale sulla scorta della normativa nazionale su richiamata, e che a tal fine è già stata presentata una bozza del testo ai Capigruppo Consiliari della Regione Puglia;

ATTESO altresì, che i Commissari ad acta di cui alla D.G.R. n. 849/2012, non hanno terminato l'espletamento dei compiti affidati con la stessa deliberazione e successivamente precisati con DGR n. 900/2012, e che pertanto, nelle more del completamento della fase approvazione della Legge Regionale di cui al punto precedente, e successiva approvazione entro il 30 giugno, è necessario prorogare i Commissari ad acta al fine di evitare discontinuità nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani in modo tale da:

 garantire un armonico passaggio dalle ex 15 ATO alle attuali 6 ATO in materia di pianificazione d'Ambito; 2. definire lo stato patrimoniale e il conto economico al 30 aprile c.a., dei Consorzi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997, art. 4 comma 4, lettere a) e k)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento: a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore:
- di prorogare, fino all'emanazione della Legge Regionale di organizzazione del ciclo rifiuti, i Presidenti degli ex quindici ATO, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, quali Commissari ad acta, al fine di concludere la predispozione degli atti e dei compiti affidati con le D.G.R. n. 849 e n. 900 del 2012;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di notificare il presente provvedimento ai presidenti ex 15 ATO attuali Commissari ad acta.

Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Alba Sasso



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era